



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 174

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 5 marzo 2014

I N D I C E

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

Plenaria *Pag.* 5

Commissioni congiunte

3^a (Affari esteri, emigrazione) e 14^a (Politiche dell'Unione europea-Senato) e III (Affari esteri e comunitari) e XIV (Politiche dell'Unione europea-Camera):

Plenaria *Pag.* 7

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

Plenaria *Pag.* 9

2^a - Giustizia:

Plenaria » 13

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 31) » 37

3^a - Affari esteri:

Plenaria » 38

4^a - Difesa:

Plenaria (antimeridiana) » 45

Plenaria (pomeridiana) » 49

5^a - Bilancio:

Plenaria (antimeridiana) » 52

Plenaria (pomeridiana) » 55

Sottocommissione per i pareri » 108

6^a - Finanze e tesoro:

Sottocommissione per i pareri » 112

Plenaria » 112

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Gruppo Azione Partecipazione popolare: Misto-GAPP; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

7 ^a - Istruzione:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 64)</i>	<i>Pag.</i>	123
<i>Plenaria</i>	»	123
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Plenaria</i>	»	136
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 55)</i>	»	149
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 56)</i>	»	149
10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Comitato ristretto (Riunione n. 4)</i>	»	150
<i>Plenaria</i>	»	150
11 ^a - Lavoro:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 13)</i>	»	154
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 56)</i>	»	155
<i>Plenaria</i>	»	155
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	158
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 66)</i>	»	161
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	161
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Sottocommissione per i pareri (fase ascendente)</i>	»	164
<i>Plenaria</i>	»	164

Commissione straordinaria

Per la tutela e la promozione dei diritti umani:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	170
---------------------------	-------------	-----

Comitato

Per le questioni degli italiani all'estero:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	185
---------------------------	-------------	-----

Commissioni bicamerali

Questioni regionali:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	187
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	193

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	195
<i>Plenaria (notturna)</i>	»	199

Vigilanza sull'anagrafe tributaria:	
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i> 207
<i>Ufficio di Presidenza</i>	» 208
Per la semplificazione:	
<i>Plenaria</i>	» 209

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 5 marzo 2014

Plenaria

30ª Seduta

Presidenza del Presidente
STEFANO

La seduta inizia alle ore 13,35.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

(Doc. IV, n. 1) Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche del senatore Denis Verdini, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti (n. 37011/10 RGNR – n. 7698/11 RG GIP)

(Seguito e conclusione dell'esame)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 30 ottobre 2013 e proseguito nelle sedute del 20 novembre, dell'11 dicembre 2013, del 18 e 25 febbraio e del 4 marzo 2014.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri sono state svolte le dichiarazioni di voto in ordine alla proposta formulata dalla relatrice. Quindi, accertata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta della relatrice Pezzopane di concessione dell'autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche del senatore Denis Verdini.

La Giunta approva a maggioranza la proposta messa ai voti dal Presidente ed incarica la senatrice Pezzopane di redigere la relazione per l'Assemblea.

(Doc. IV, n. 2) Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche del senatore Denis Verdini, del signor Nicola Cosentino, deputati all'epoca dei fatti, e del signor Marcello Dell'Utri, senatore all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei loro confronti (n. 30547/10 RGNR - n. 16607/10 RG GIP)

(Seguito e conclusione dell'esame)

La Giunta risponde l'esame iniziato nella seduta del 24 settembre 2013 e proseguito nelle sedute del 22 e 30 ottobre, del 20 novembre, dell'11 dicembre 2013, del 6, 18 e 25 febbraio e del 4 marzo 2014.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri sono state svolte le dichiarazioni di voto in ordine alla proposta formulata dalla relatrice. Quindi, accertata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta della relatrice Pezzopane di concedere l'autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche del senatore Denis Verdini e dell'ex senatore Dell'Utri e di dichiarare altresì l'incompetenza del Senato rispetto all'ex deputato Cosentino con conseguente restituzione degli atti all'autorità giudiziaria.

La Giunta approva a maggioranza la proposta messa ai voti dal Presidente ed incarica la senatrice Pezzopane di redigere la relazione per l'Assemblea.

La seduta termina alle ore 13,45.

COMMISSIONI CONGIUNTE

3^a (Affari esteri, emigrazione) e 14^a (Politiche dell'Unione europea)

del Senato della Repubblica

con le Commissioni

III (Affari esteri e comunitari) e XIV (Politiche dell'Unione europea)

della Camera dei deputati

Mercoledì 5 marzo 2014

Plenaria

9^a Seduta

Presidenza del Presidente della 14^a Commissione del Senato
CHITI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento del Senato e dell'articolo 144 della Camera dei deputati, i membri italiani del Parlamento europeo Roberto Gualtieri, Sergio Gaetano Cofferati, Vittorio Prodi, Guido Milana, Pier Antonio Panzeri, Mario Pirillo, Luigi Berlinguer, Andrea Zannoni, Crescenzo Rivellini, Erminia Mazzoni, Francesco Enrico Speroni, Claudio Morganti e Silvia Costa.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente CHITI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

Le Commissioni congiunte prendono atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea del secondo semestre 2014: audizione di europarlamentari italiani

Il presidente CHITI introduce la procedura informativa.

Intervengono quindi, sui temi dell'audizione, i membri italiani del Parlamento europeo Roberto GUALTIERI, Sergio Gaetano COFFERATI, Vittorio PRODI, Guido MILANA, Pier Antonio PANZERI, Mario PIRILLO, Luigi BERLINGUER, Andrea ZANONI, Crescenzo RIVELLINI, Erminia MAZZONI, Francesco Enrico SPERONI, Claudio MORGANTI e Silvia COSTA.

Il presidente CHITI, infine, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,40.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 5 marzo 2014

Plenaria**112^a Seduta***Presidenza della Presidente*
FINOCCHIARO*Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Manzione.**La seduta inizia alle ore 14,35.**IN SEDE REFERENTE**(1247) Laura BIGNAMI ed altri. – Modifica al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di accoglienza di persone portatrici di esigenze particolari**(Esame e rinvio)*

Il relatore CAMPANELLA (*Misto*) illustra il disegno di legge in titolo, finalizzato a estendere a tutti gli immigrati portatori di esigenze particolari la disciplina già prevista dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 140 del 2005, con il quale è stata recepita la direttiva europea 2003/9/CE, in materia di accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri.

Il provvedimento, composto di un solo articolo, modifica il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero, introducendo un nuovo articolo nel decreto legislativo n. 286 del 1998, con cui sono estesi a tutti gli stranieri che versano in situazioni di particolare vulnerabilità, quali minori, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza, le modalità di accoglienza già previste per i richiedenti asilo che si trovano in quelle condizioni. In tal modo, è sanato un grave vuoto normativo nella regolazione del fenomeno dell'immigrazione, per quanto attiene alle procedure di prima accoglienza.

Come già disposto per i richiedenti asilo, è previsto che nei centri di identificazione e accoglienza siano presenti servizi speciali di accoglienza e cura, stabiliti dal direttore del centro, in collaborazione con la ASL competente per territorio, che garantiscano misure assistenziali particolari e un adeguato supporto psicologico e psicopedagogico.

Il sottosegretario MANZIONE dichiara l'orientamento favorevole del Governo sull'estensione delle misure previste all'articolo 8 del decreto legislativo n. 140 del 2005 agli stranieri portatori di particolari esigenze che non abbiano richiesto asilo.

Segnala, tuttavia, la necessità di precisare a quale tipologia dei centri di accoglienza si riferiscano le disposizioni in esame.

Inoltre, osserva che la prestazione di servizi assistenziali da parte delle ASL potrebbe comportare oneri aggiuntivi.

Ha inizio la discussione generale.

La senatrice ALBERTI CASELLATI (*FI-PdL XVII*) ritiene opportuno precisare i criteri che, nell'ambito delle procedure di identificazione, consentano di verificare con oggettività la sussistenza delle condizioni di particolare vulnerabilità che giustificano il regime speciale previsto. Ritiene inoltre che un intervento di tale portata potrebbe incidere sul regime giuridico vigente relativo alle richieste di asilo.

Inoltre, a suo avviso, bisognerebbe verificare in modo puntuale se la normativa rechi oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

La presidente FINOCCHIARO (*PD*) sottolinea che la modifica prevista dal disegno di legge non altera in alcun modo i presupposti per la richiesta di asilo, ma si limita esclusivamente a omologare la condizione di tutti gli stranieri che, giunti in Italia a qualsiasi titolo, presentino esigenze particolari in ragione di specifiche condizioni di svantaggio. Quanto alla questione relativa ai costi, a suo avviso proprio l'attuale disparità di trattamento tra persone che versano nelle medesime condizioni di vulnerabilità potrebbe incentivare le richieste di asilo, determinando così un conseguente incremento di oneri. Al contrario, un trattamento uniforme, come quello previsto dal disegno di legge, non comporta conseguenze sull'onere complessivo.

Propone, quindi, di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 13 di giovedì 13 marzo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1322) ZANDA ed altri. – Disposizioni varie in materia di funzionalità di regioni ed enti locali, di lavoro, di trasporto pubblico locale, di interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali, di modalità di composizione di seggi elettorali, di impignorabilità delle somme dovute alle aziende sanitarie e di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali

(Parere alla 5^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo, non ostativo su emendamenti)

Il relatore FAZZONE (*FI-PdL XVII*) illustra il disegno di legge n. 1322, rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere, sul testo, un parere non ostativo, segnalando, all'articolo 11, che tutti gli obblighi previsti a carico dei comuni delle isole minori dovrebbero essere formulati come facoltà, al fine di preservare l'autonomia costituzionalmente riconosciuta agli enti locali.

Quanto ai relativi emendamenti, propone di esprimere un parere non ostativo.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) sottolinea la carenza di omogeneità del contenuto del disegno di legge; sebbene tale requisito sia evocato in misura più stringente nell'ambito del procedimento di conversione dei decreti-legge, ritiene che, in ogni caso, il legislatore sia tenuto ad assicurare chiarezza e coerenza a tutti i testi normativi. Il provvedimento in esame affronta molteplici argomenti, tra loro non omogenei. Sarebbe stato più opportuno, a suo avviso, presentare distinti disegni di legge per ciascuna delle materie.

Il senatore PAGLIARI (*PD*), pur comprendendo i rilievi formulati dal senatore Endrizzi circa l'esigenza di chiarezza e omogeneità dei testi normativi, non ritiene che ai procedimenti legislativi ordinari possa estendersi, con il medesimo rigore, il criterio dell'omogeneità, espressamente richiamato come vincolo per la decretazione d'urgenza e per il corretto esercizio del potere parlamentare di conversione.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*), dopo aver ricordato che il disegno di legge reca disposizioni di grande rilevanza già accolte dalla Commissione bilancio in sede di esame del decreto-legge n. 151, condivide le osservazioni del senatore Pagliari, non ritenendo che il criterio dell'omogeneità possa essere evocato nella stessa misura nel procedimento legislativo ordinario.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere non ostativo con osservazioni sul testo e non ostativo sugli emendamenti, pubblicato in allegato.

La seduta termina alle ore 15,05.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL
DISEGNO DI LEGGE N. 1322 E SUI RELATIVI
EMENDAMENTI**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, segnalando, all'articolo 11, che tutti gli obblighi previsti a carico dei comuni delle isole minori dovrebbero essere formulati come facoltà, al fine di preservare l'autonomia costituzionalmente riconosciuta agli enti locali.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 5 marzo 2014

Plenaria

94^a Seduta

Presidenza del Presidente

PALMA

indi del Vice Presidente

BUCCARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE REFERENTE

(19) GRASSO ed altri. – *Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio*

(657) LUMIA ed altri. – *Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità mafiosa: modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso e di autoriciclaggio*

(711) DE CRISTOFARO ed altri. – *Modifiche al codice civile in materia di falso in bilancio*

(846) AIROLA ed altri. – *Disposizioni per il contrasto al riciclaggio e all'autoriciclaggio*

(847) CAPPELLETTI ed altri. – *Modifiche al codice penale in materia di concussione, corruzione e abuso d'ufficio*

(851) GIARRUSSO ed altri. – *Disposizioni in materia di corruzione nel settore privato*
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 marzo.

Continua la discussione generale.

Il senatore CASSON (*PD*) richiama il rilievo delle norme in materia penale recate dal disegno di legge n. 19. Si tratta di una consistente opera di aggiornamento e rivisitazione di alcuni reati contro la pubblica amministrazione, che si pone quale complemento e integrazione delle già incisive modifiche apportate dalla legge n. 190 del 2012 all'intero sistema di repressione degli illeciti contro le amministrazioni pubbliche. Occorre quindi procedere celermente nell'esame congiunto delle proposte legislative, tenendo conto del fatto che parte della disciplina contenuta nel disegno di legge n. 19 è già stata oggetto di esame con la recente modifica, approvata dal Senato, del disegno di legge volto a ridefinire l'articolo 416-*ter* del codice penale, in materia di scambio elettorale politico mafioso.

Il senatore BARANI (*GAL*) rileva che l'impianto del disegno di legge n. 19, presentato nei primi giorni di legislatura, sconta il decorso del tempo e meriterebbe un'ampia rimediazione. Del resto, dal momento della redazione del testo, hanno concluso i loro lavori almeno tre Commissioni istruttorie quali quella presieduta dal consigliere Garofoli, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, quella presieduta dal professor Fiandaca, in materia di interventi legislativi in tema di criminalità organizzata, e quella guidata dal dottor Canzio sulla riforma del processo penale. Si tratta di tre studi che riguardano materie su cui incidono le disposizioni previste dal disegno di legge n. 19. Al riguardo, si unisce alla richiesta già avanzata dal senatore Caliendo, di acquisire le relazioni conclusive di quelle commissioni di studio, al fine di poterne trarre elementi utili anche per l'eventuale fase emendativa. Osserva, tuttavia, che incidere nuovamente sulla disciplina dei reati contro la pubblica amministrazione potrebbe determinare gravi incertezze del sistema sanzionatorio dovute al ravvicinato succedersi delle leggi penali nel tempo.

Sull'ordine dei lavori il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) prospetta l'opportunità che alla discussione generale possa fare seguito un ciclo, anche breve, di audizioni che possano coinvolgere anche i presidenti delle commissioni istruttorie e di studio d'anzì richiamate dal senatore Barani.

Il senatore LUMIA (*PD*), a sua volta, rende noto che sia il professor Fiandaca sia il procuratore Francesco Greco – che ha guidato i lavori di un gruppo di studio sull'autoriciclaggio – sono stati ascoltati di recente dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie: in proposito, essendo state rese pubbliche le conclusioni dei due organi istruttori e di studio, egli si adopererà personalmente perché esse possano essere acquisite agli atti della Commissione giustizia.

Il presidente PALMA precisa che i termini di un eventuale ciclo di audizioni potranno essere decisi nella prossima riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Constatato che il senatore Cardiello rinunzia al proprio intervento e che non vi sono altri senatori che intendono prendere la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione generale e precisa che in seguito alle decisioni che saranno assunte in Ufficio di presidenza circa l'eventuale ciclo di audizioni di cui si è discusso, il relatore D'Ascola potrà proporre l'individuazione di un testo base o, in alternativa, redigere una proposta di testo unificato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1070) BUEMI ed altri. – Disciplina della responsabilità civile dei magistrati

(315) BARANI. – Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati

(374) BARANI. – Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati

– e petizione n. 53 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'11 febbraio.

Il presidente PALMA ricorda che era stato fissato un nuovo termine per la presentazione di ulteriori proposte emendative per la giornata del 17 febbraio. Rispetto agli emendamenti già pubblicati in allegato al resoconto della seduta dell'11 febbraio sono pervenute trenta nuove proposte emendative.

Il Presidente invita i proponenti a illustrare gli emendamenti presentati, tutti pubblicati in allegato.

Il relatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra l'emendamento 1.200, che reca un articolo da premettere all'articolo 1 ed esplicita l'oggetto e le finalità del disegno di legge.

Nessun altro chiedendo di intervenire, i restanti emendamenti si intendono illustrati.

Il presidente PALMA propone di procedere alla votazione del solo emendamento 1.200 il quale, limitandosi a prevedere unicamente l'oggetto e le finalità del disegno di legge in titolo e non recando oneri per le finanze dello Stato, può essere esaminato anche in mancanza dei prescritti pareri della 1^a e della 5^a Commissione permanente. L'acquisizione dei pareri sui restanti emendamenti e la loro votazione dovranno essere, invece, rinviati ad altra seduta.

Sulla proposta del Presidente conviene la Commissione.

Acquisito l'orientamento favorevole del rappresentante del Governo sull'emendamento 1.200 presentato dal relatore Buemi, verificata la presenza del numero legale, la proposta emendativa viene posta in votazione e risulta approvata.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta sospesa alle ore 14,35 è ripresa alle ore 14,45.

(1232) Deputato FERRANTI ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali, approvato dalla Camera dei deputati

(380) BARANI. – Modifiche agli articoli 274, 275, 284 e 308 del codice di procedura penale, in materia di misure cautelari personali

(944) SCALIA ed altri. – Modifiche all'articolo 275 del codice di procedura penale in materia di criteri di scelta delle misure cautelari personali

(1290) COMPAGNA e MANCONI. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1232, 380 e 944. Esame e congiunzione del disegno di legge n. 1290 e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 6 febbraio.

Il relatore D'ASCOLA (*NCD*) illustra il disegno di legge n. 1290, d'iniziativa dei senatori Compagna e Manconi, che propone di esaminare insieme alle altre proposte. Le disposizioni del disegno di legge n. 1290 riguardano ambiti di intervento in parte coincidenti con quelli su cui insiste il disegno di legge n. 1232, già adottato come testo base.

L'articolo 1 del disegno di legge introduce modifiche all'articolo 274 del codice di procedura penale, ribadendo, tra l'altro, il principio per cui le situazioni di concreto e attuale pericolo alla base dell'irrogazione della misura cautelare detentiva non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del reato per cui si procede.

In particolare, il comma 1, lettera c) stabilisce un criterio parzialmente innovativo per discernere i casi e i presupposti per i quali può essere disposta la custodia cautelare in carcere. Si prende in considerazione la gravità del delitto, la cornice edittale prevista per ciascuna fattispecie incriminatrice e si decide alla luce delle specifiche modalità e circostanze del fatto e della personalità dell'imputato desumibile da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali.

Le modifiche recate dall'articolo 2 del disegno di legge all'articolo 275 del codice di rito ribadiscono il principio di residualità della custodia cautelare in carcere, stabilendo che tale misura coercitiva può essere disposta solamente quando le altre misure limitative della libertà personale o interdittive, anche se applicate cumulativamente, risultino inadeguate. Le ulteriori disposizioni dell'articolo 275, comma 3, sono volti a regolare una sorta di doppio binario tra i gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti

di particolare allarme sociale e le altre fattispecie incriminatrici per le quali vale la regola generale dianzi esposta.

Mentre l'articolo 3 introduce modifiche all'attuale disciplina dell'articolo 280 del codice di procedura penale, l'articolo 4 reca una nuova disciplina per stabilire il luogo di esecuzione degli arresti domiciliari, in modo da tutelare le esigenze di protezione della persona offesa dal reato.

L'articolo 5 insiste sulle disposizioni dell'articolo 291 del codice di rito concernenti gli oneri di allegazione del pubblico ministero per la richiesta di irrogazione delle misure cautelari personali.

Ancora in parziale coincidenza con l'ambito di applicazione del disegno di legge n. 1232, gli articoli 6, 7 e 8 regolano una nuova disciplina dei termini nel processo cautelare, introducendo disposizioni concernenti la durata complessiva della stessa custodia cautelare, nonché puntuali modifiche agli articoli 304 e 391 del codice di procedura penale. Il relatore si sofferma in particolare sull'articolo 9, che reca una disciplina transitoria concernente i detenuti nei confronti dei quali non è ancora intervenuta sentenza definitiva di condanna e ai quali non sia applicata la custodia cautelare in carcere, al momento dell'entrata in vigore delle disposizioni del disegno di legge.

Infine, ribadisce l'opportunità di congiungere l'esame del disegno di legge n. 1290, fermo restando, naturalmente, che il testo base rimarrà quello già individuato in precedenza dalla Commissione.

Sulla proposta del relatore conviene la Commissione.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1232, già pubblicati nel resoconto della seduta del 4 febbraio.

Il presidente PALMA ricorda che sulle proposte emendative si erano già espressi il relatore e il rappresentante del Governo.

Il relatore D'ASCOLA (*NCD*) propone alla Commissione di rinviare le votazioni alla giornata di domani, così da poter svolgere un supplemento di riflessione su alcune proposte emendative, della cui portata è opportuno assumere piena consapevolezza specialmente con riguardo agli effetti complessivi sul sistema di esecuzione delle misure cautelari.

Con la proposta del relatore, convengono il senatore LUMIA (*PD*), che rileva come un breve spazio di approfondimento non potrà essere di ostacolo all'approvazione di un testo che sarà comunque esaminato dall'Assemblea nel corso della prossima settimana, e il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*).

Anche a giudizio del senatore CASSON (*PD*) si rende opportuno un breve rinvio delle votazioni affinché la Commissione possa esaminare gli emendamenti con la dovuta accuratezza, anche avendo riguardo al fatto che nel corso della seduta antimeridiana di oggi dell'Assemblea, i compo-

menti della Commissione hanno dovuto concentrare l'attenzione sull'esame dei disegni di legge sull'introduzione del reato di tortura nell'ordinamento italiano, e che nell'imminente seduta pomeridiana saranno a breve chiamati a esaminare il disegno di legge in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei magistrati.

Anche il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) conviene sull'ipotesi di rinviare a domani le votazioni sugli emendamenti, purché vi sia certezza sulla conclusione dei lavori, in vista dell'avvio dell'esame in Assemblea sui disegni di legge in titolo, previsto per la seduta di martedì 11 marzo.

Secondo la senatrice STEFANI (*LN-Aut*) non vi sarebbero ragioni ostative a proseguire nell'esame delle proposte emendative presentate già da parecchie settimane e la cui illustrazione ha avuto luogo già nella seduta del 4 febbraio.

Anche ad avviso del senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) non si comprendono le ragioni di un rinvio, salvo constatare che vi sono difformità di vedute tra i Gruppi di maggioranza. Convenendo sul fatto che è ormai trascorso tempo dall'illustrazione delle proposte emendative e dall'espressione dei pareri da parte del relatore e del rappresentante del Governo, ritiene di poter accogliere la richiesta di un breve rinvio solo per la rilevanza delle modifiche introdotte dai disegni di legge in esame sulla delicata materia del sistema di irrogazione ed esecuzione delle misure cautelari.

Il presidente PALMA rileva che la Commissione aveva convenuto di procedere nella seduta odierna con la votazione degli emendamenti, in modo da garantire che l'Assemblea possa avviare l'esame del provvedimento nel termine stabilito dalla Conferenza dei capigruppo. Ritiene che la richiesta di rinvio avanzata dal relatore e dai Gruppi di maggioranza non deve costituire un precedente da imitare per il futuro, specialmente tenendo conto che non si comprendono le ragioni di un rinvio. Alla luce delle opinioni manifestate in proposito, si dichiara comunque disponibile a un rinvio, invitando tuttavia i senatori a considerare l'andamento dei lavori sui disegni di legge in titolo come un'eccezione alla regola per cui la programmazione dei lavori deve seguire quanto stabilito in sede di Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Dopo brevi interventi dei senatori FALANGA (*FI-PdL XVII*) e GIOVANARDI (*NCD*), l'uno contrario a un rinvio senza che se ne conoscano le ragioni effettive, l'altro incline a ritenere che si debba comunque seguire la regola per cui è la maggioranza dei componenti della Commissione a poter deliberare sul seguito dei lavori, il PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell'esame e auspica che nel corso della seduta di domani si possa procedere alla votazione delle proposte emendative e a concludere l'esame dei disegni di legge in titolo.

Non essendovi obiezioni così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI E ANTICIPAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il presidente PALMA comunica che la seduta già convocata per oggi alle ore 19,30 non avrà più luogo.

Comunica inoltre che l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocato per domani al termine della seduta, è anticipato alle ore 15,15 di oggi.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1070**Art. 1.****1.200**

IL RELATORE

*All'articolo premettere il seguente:***«Art. 01.***(Oggetto e finalità)*

1. La presente legge introduce disposizioni volte a modificare le norme sull'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, nonché della legge 13 aprile 1988, n. 117, al fine di rendere effettiva la disciplina che regola la responsabilità civile dello Stato e dei magistrati, anche alla luce dell'appartenenza dell'Italia all'Unione europea».

1.1

CAPPELLETTI, AIROLA, GIARRUSSO, BUCCARELLA

*Sopprimere l'articolo.***1.100**

DE CRISTOFARO, DE PETRIS

Sopprimere l'articolo.

1.2

SUSTA, DELLA VEDOVA

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 1.***(Modifiche all'articolo 2 ed abrogazione dell'articolo 3,
della legge 13 aprile 1988, n. 117)*

1. All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere da un magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia deve agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali";

b) i commi 2 e 3 sono abrogati.

2. L'articolo 3 della legge 13 aprile 1988, n. 117 è abrogato».

Conseguentemente sopprimere l'articolo 2.

1.101

DE CRISTOFARO, DE PETRIS

Sopprimere il comma 1.

1.102

PALMA

Al comma 1, capoverso «Art. 65», lettera a), nel secondo comma, dopo la parola: «assicura» sono inserite le seguenti: «, anche mediante devoluzione alle sezioni unite delle questioni controverse».

1.103

PALMA

Al comma 1, capoverso «Art. 65», nel terzo comma, sono soppresse le parole da: «salvo il caso» fino alle seguenti: «24 marzo 1988, n. 364».

1.104

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 1, capoverso «Art. 65», nel terzo comma, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti con i seguenti: «Gli atti ed i provvedimenti dei restanti giudici ordinari, che nell'esercizio delle rispettive funzioni si discostino dall'interpretazione della legge, espressa ai sensi del primo periodo dalla giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte suprema di cassazione, senza motivarne le ragioni o con motivazioni manifestamente contraddittorie, legittimano la proposizione dell'azione contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni. In tali casi si applicano gli articoli da 1 a 5 e da 9 a 14 della legge 13 aprile 1988, n. 117, e successive modificazioni, nonché gli articoli da 6 a 9 della medesima legge, relativi al giudizio di rivalsa contro il magistrato, nei casi di atti o provvedimenti di cui al secondo periodo del presente comma che incidono sulla libertà personale».

1.3

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 1, capoverso «Art. 65», nel terzo comma il secondo e il terzo periodo sono sostituiti con i seguenti: «Salvo il caso di ignoranza inevitabile, come definita dalla sentenza della Corte costituzionale 24 marzo 1988, n. 364, gli atti ed i provvedimenti dei restanti giudici ordinari, civili e penali, che nell'esercizio delle rispettive funzioni si discostino dall'interpretazione della legge, espressa ai sensi del primo periodo, legittimano la proposizione dell'azione contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni. In tali casi si applicano gli articoli da 1 a 5 e da 9 a 14 della legge 13 aprile 1988, n. 117, e successive modificazioni, nonché gli articoli da 6 a 9 della medesima legge, relativi al giudizio di rivalsa contro il magistrato, nei casi di atti o provvedimenti di cui al secondo periodo del presente comma che incidono sulla libertà personale».

1.105

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 1, capoverso «Art. 65», nel terzo comma, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti con i seguenti: «Gli atti ed i provvedimenti dei restanti giudici ordinari, che nell'esercizio delle rispettive funzioni si discostino dall'interpretazione della legge, espressa ai sensi del primo periodo dalla giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte suprema di cassazione, senza motivarne le ragioni o con motivazioni manifestamente contraddittorie, legittimano la proposizione dell'azione contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni. In tali casi si applica la legge 13 aprile 1988, n. 117, e successive modificazioni.».

1.4

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 1, capoverso «Art. 65 », nel terzo comma il secondo e il terzo periodo sono sostituiti con i seguenti: «Salvo il caso di ignoranza inevitabile, come definita dalla sentenza della Corte costituzionale 24 marzo 1988, n. 364, gli atti ed i provvedimenti dei restanti giudici ordinari, civili e penali, che nell'esercizio delle rispettive funzioni si discostino dall'interpretazione della legge, espressa ai sensi del primo periodo, legittimano la proposizione dell'azione contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni. In tali casi si applica la legge 13 aprile 1988, n. 117, e successive modificazioni.».

1.106

PALMA

Al comma 1, capoverso «Art. 65», nel terzo comma, secondo e terzo periodo, sono soppresse le parole da: «secondo la disciplina» fino alle seguenti: «e successive modificazioni.».

1.5

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 1, capoverso «Art. 65», nel terzo comma è soppresso il terzo periodo.

1.107

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 2, capoverso «2-bis», il secondo periodo è sostituito con il seguente: «Le previsioni di cui agli articoli da 1 a 5 e da 9 a 14 della legge 13 aprile 1988, n. 117, e successive modificazioni nei casi di atti e di provvedimenti giudiziari di magistrati che, contro il parere positivo espresso dal pubblico ministero ai sensi del primo periodo, abbiano disatteso senza motivarne le ragioni o con motivazioni manifestamente contraddittorie, la richiesta, avanzata da una parte, di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ed abbiano determinato una manifesta violazione del diritto europeo. Gli articoli da 6 a 9 della legge 13 aprile 1988, n. 117, relativi al giudizio di rivalsa contro il magistrato, si applicano nei casi di atti o provvedimenti di cui al secondo periodo del presente comma che incidono sulla libertà personale».

1.6

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 2, capoverso «2-bis», il secondo periodo è sostituito con il seguente: «Le previsioni di cui agli articoli da 1 a 5 e da 9 a 14 della legge 13 aprile 1988, n. 117, e successive modificazioni nei casi di atti e di provvedimenti giudiziari di magistrati che, contro il parere positivo espresso dal pubblico ministero ai sensi del primo periodo, abbiano disatteso la richiesta, avanzata da una parte, di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Gli articoli da 6 a 9 della legge 13 aprile 1988, n. 117, relativi al giudizio di rivalsa contro il magistrato, si applicano nei casi di atti o provvedimenti di cui al secondo periodo del presente comma che incidono sulla libertà personale».

1.108

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 2, capoverso «2-bis», il secondo periodo è sostituito con il seguente: «Le previsioni di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117, e successive modificazioni si applicano nei casi di atti e di provvedimenti giudiziari di magistrati che, contro il parere positivo espresso dal pubblico ministero ai sensi del primo periodo, abbiano disatteso, senza motivarne le ragioni o con motivazioni manifestamente contraddittorie, la richiesta, avanzata da una parte, di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 267 del trattato sul funzionamento

dell'Unione europea ed abbiano determinato una manifesta violazione del diritto europeo».

1.7

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 2, capoverso «2-bis», il secondo periodo è sostituito con il seguente: «Le previsioni di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117, e successive modificazioni si applicano nei casi di atti e di provvedimenti giudiziari di magistrati che, contro il parere positivo espresso dal pubblico ministero ai sensi del primo periodo, abbiano disatteso la richiesta, avanzata da una parte, di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea».

1.8

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 2, capoverso «2-bis», secondo periodo apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «Le previsioni di cui al secondo», sono soppresse le seguenti: «e terzo»

b) sono sostituite le parole: «ai magistrati autori degli atti e dei», con le seguenti: «agli atti ed ai».

Art. 2.

2.1

AIROLA, CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Sopprimere l'articolo.

2.2

STEFANI, BITONCI

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 2.***(Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117)*

1. All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato in violazione manifesta del diritto o con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato e contro il soggetto riconosciuto colpevole per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali. Costituisce dolo il carattere intenzionale della violazione del diritto";

b) il comma 2, è sostituito dal seguente:

"2. Salvo i casi previsti dai commi 3 e 3-bis nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di valutazione del fatto e delle prove";

c) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste una violazione manifesta del diritto ai sensi del comma 1, deve essere valutato se il giudice abbia tenuto conto di tutti gli elementi che caratterizzano la controversia sottoposta al suo sindacato con particolare riferimento al grado di chiarezza e di precisione della norma violata, al carattere intenzionale della violazione, alla scusabilità o inescusabilità dell'errore di diritto. In caso di violazione del diritto dell'Unione europea, si deve tener conto se il giudice abbia ignorato la posizione adottata eventualmente da un'istituzione dell'Unione europea, non abbia osservato l'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché se abbia ignorato manifestamente la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea".

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano, o siano in procinto di verificarsi scostamenti, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte,

nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma "Giustizia civile e penale" della missione "Giustizia" dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo».

2.100

MALAN

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, il comma 2 è abrogato».

2.3

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 2», nel secondo comma sono sostituite le parole: «Interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove fatta eccezione per gli», con le seguenti: «di valutazione del fatto e delle prove. Dà luogo a responsabilità la violazione di».

2.101

MALAN

Al comma 1, capoverso «Art. 2», nel secondo comma le parole: «l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di» sono sostituite con la seguente: «la».

2.102

MALAN

Al comma 1, capoverso «Art. 2», nel secondo comma sono soppresse le parole: «né quella di valutazione del fatto e delle prove».

2.103

DE CRISTOFARO, DE PETRIS

Al comma 2, capoverso «Art. 2», sostituire il terzo comma con il seguente:

«3. Costituiscono colpa grave:».

2.4

STEFANI, BITONCI

Al comma 2, capoverso «Art. 2», nel terzo comma, la lettera a), è sostituita dalla seguente:

«a) la inescusabilità dell'errore di diritto».

2.104

PALMA

Al comma 2, capoverso «Art. 2», nel terzo comma lettera a), la parola: «manifesta», è sostituita dalla seguente: «grave».

2.105

MALAN

Al comma 2, capoverso «Art. 2», nel terzo comma, lettera a), sono soppresse le parole: «determinata da negligenza inescusabile».

2.106

MALAN

Al comma 2, capoverso «Art. 2», lettera a), nel terzo comma, è soppressa la parola: «inescusabile».

2.107

MALAN

Al comma 2, capoverso «Art. 2», nel terzo comma, lettera b), sono soppresse le parole: «determinata da negligenza inescusabile».

2.108

MALAN

Al comma 2, capoverso «Art. 2», nel terzo comma, lettera b), è soppressa la parola: «inescusabile».

2.109

PALMA

Al comma 2, capoverso «Art. 2», nel terzo comma, lettere b) e c), dopo le parole: «di un fatto» sono inserite le seguenti: «di una circostanza rilevante del fatto».

2.5

STEFANI, BITONCI

Al comma 2, capoverso «Art. 2», nel terzo comma, alla lettera b), la parola: «incontrastabilmente» è soppressa.

2.110

MALAN

Al comma 2, capoverso «Art. 2», nel terzo comma, lettera c), sono soppresse le parole: «determinata da negligenza inescusabile».

2.111

MALAN

Al comma 2, capoverso «Art. 2», nel terzo comma, lettera c), è soppressa la parola: «inescusabile».

2.6

STEFANI, BITONCI

Al comma 2, capoverso «Art. 2», nel terzo comma, alla lettera c), la parola: «incontrastabilmente» è soppressa.

2.112

PALMA

Al comma 2, capoverso «Art. 2», nel terzo comma, lettera d), dopo le parole: «senza motivazione» sono inserite le seguenti: «o con motivazione apparente o con motivazione in grave contrasto con gli elementi di fatto risultanti dagli atti del procedimento o del processo».

2.7

STEFANI, BITONCI

Al comma 2, capoverso «Art. 1» il comma 3-bis, è sostituito dal seguente:

«3-bis. Ai fini delle determinazione dei casi in cui sussiste una violazione manifesta del diritto ai sensi della lettera a) del comma 3, tenuto conto di tutti gli elementi che caratterizzano la controversia sottoposta al suo sindacato con particolare riferimento al grado di chiarezza e di precisione della norma violata, al carattere intenzionale della violazione, alla scusabilità o inescusabilità dell'errore di diritto. In caso di violazione del diritto dell'Unione europea, si deve tener conto se il giudice abbia ignorato la posizione adottata eventualmente da un'istituzione dell'Unione europea, non abbia osservato l'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché se abbia ignorato manifestamente la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea».

2.113

PALMA

Al comma 2, capoverso «Art. 2», nel comma 3-bis, la parola: «manifesta» è sostituita dalla seguente: «grave».

2.0.1

CARDIELLO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. L'esecutività delle sentenze di condanna rese nell'ambito della giurisdizione ordinaria, amministrativa, tributaria e contabile di ultima istanza, escluse quelle della giurisdizione penale, ove siano state sollevate o decise questioni inerenti l'applicazione delle norme della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea è automaticamente sospesa in caso di ricorso individuale proposto innanzi alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Gli effetti della sospensione permangono sino alla decisione, se negativa, della Corte europea sulla ricevibilità del ricorso, resa ai sensi del combinato disposto dell'articolo 35 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e degli articoli 52, 53 e 54 del regolamento di procedura della Corte europea, o in mancanza sino alla definizione del giudizio».

2.0.2

BARANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

«1. L'esecutività delle sentenze di condanna rese nell'ambito della giurisdizione ordinaria, amministrativa, tributaria e contabile di ultima istanza, escluse quelle della giurisdizione penale, ove siano state sollevate e/o decise questioni inerenti l'applicazione delle norme della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e/o di diritti dell'Unione europea è automaticamente sospesa in caso di ricorso individuale proposto innanzi alla CEDU. Gli effetti della sospensione permangono sino alla decisione – se negativa – della Corte europea sulla ricevibilità del ricorso, resa ai sensi

del combinato disposto dell'articolo 35 CEDU e degli articoli 52, 53 e 54 del regolamento di procedura della Corte europea, o in mancanza sino alla definizione del giudizio».

2.0.3

CARDIELLO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, le parole: "idonei a rendere" sono sostituite dalle seguenti: "rendendo"».

2.0.4

CARDIELLO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono aggiunte, in fine ,le seguenti parole: "nei limiti del credito erariale anche rideterminato"».

Art. 3.

3.1

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Sopprimere l'articolo.

3.2

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) al comma 1, primo periodo, le parole: "contro lo Stato deve essere esercitata nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri" sono sostituite dalle seguenti: "è esercitata contro il magistrato e contro lo Stato. L'azione del risarcimento del danno azionata nei confronti dello Stato è esercitata nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri"».

Conseguentemente, al comma 2, dopo la parola: «Stato» inserire le seguenti: «e contro il magistrato».

3.3

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 4», alle lettere a) e b), la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro».

3.100

PALMA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 5, comma 3 della legge 13 aprile 1988, n. 117, le parole: "ovvero quando è manifestamente infondata" sono soppresse».

Art. 4.**4.1**

GIARRUSSO, AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Sopprimere l'articolo.

4.2

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 6», la parola: «volontariamente» è soppressa.

Art. 5.**5.1**

CAPPELLETTI, AIROLA, GIARRUSSO, BUCCARELLA

Sopprimere l'articolo.

5.100

DE CRISTOFARO, DE PETRIS

Sopprimere il comma 2.

5.0.100

PALMA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

All'articolo 7, comma 1 della legge 13 aprile 1988, n. 117, le parole: "Lo Stato" sono sostituite con le seguenti: "Il Presidente del Consiglio dei ministri" e la parola: "esercita" è sostituita con le seguenti: "ha l'obbligo di esercitare"».

5.0.101

PALMA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

All'articolo 8 della legge 13 aprile 1988, n. 117, i commi 3 e 4 sono soppressi».

Art. 6.**6.1**

AIROLA, CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Sopprimere l'articolo.

6.100

DE CRISTOFARO, DE PETRIS

Sopprimere l'articolo.

6.101

DE CRISTOFARO, DE PETRIS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6.

(Modifiche all'articolo 8 della legge 13 aprile 1988, n. 117)

1. All'articolo 8 della legge 13 aprile 1988, n. 117, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"8. L'azione di rivalsa è proposta davanti alla Corte dei conti"».

6.0.1

STEFANI, BITONCI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All'articolo 8, della legge 13 aprile 1988, n. 117, il comma 2, le parole: "pari al terzo" sono sostituite con le seguenti: "pari ad un mezzo"».

Conseguentemente al comma 3 la frase: «Le disposizioni del comma 3 si applicano anche agli estranei che partecipano all'esercizio delle funzioni giudiziarie. Per essi la misura della rivalsa è calcolata in rapporto allo stipendio iniziale annuo, al netto delle trattenute fiscali, che compete al magistrato di tribunale» è sostituita dalla seguente: «Ai soggetti estranei che partecipano all'esercizio delle funzioni giudiziarie, la misura della rivalsa non può superare una somma pari al terzo di una annualità dello stipendio. Tale limite non si applica al fatto commesso con dolo. La misura della rivalsa è calcolata in rapporto allo stipendio iniziale annuo, al netto delle trattenute fiscali, che compete al magistrato di tribunale».

6.0.2

CARDIELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244)

1. All'articolo 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "di cui all'articolo 322-ter del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 316 del codice di procedura penale"».

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 31

Presidenza del Presidente
PALMA

Orario: dalle ore 15,20 alle ore 16,05

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 5 marzo 2014

Plenaria**31^a Seduta**

Presidenza del Presidente
CASINI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Della Vedova.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SULL'ATTIVITÀ DI GOVERNO SVOLTA DAL VICEMINISTRO MARTA DASSÙ

Il presidente CASINI pronuncia parole di gratitudine e apprezzamento per Marta Dassù, viceministro degli affari esteri nel precedente Governo, per la preziosa attività svolta, in un clima di costante collaborazione con la Commissione affari esteri.

IN SEDE REFERENTE

(1300) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di navigazione satellitare tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e il Regno di Norvegia, fatto a Bruxelles il 22 settembre 2010*

(Esame e rinvio)

Il relatore LUCHERINI (PD) espone il contenuto dell'Accordo in esame, che ha l'obiettivo di incoraggiare la cooperazione tra l'Unione europea e la Norvegia nel Sistema globale di navigazione satellitare europeo. Ricorda che il programma coinvolge, oltre alla Commissione europea, anche l'Agenzia spaziale europea, e riguarda un sistema di satelliti orbitanti, finalizzato a offrire una pluralità di servizi commerciali e di interesse pubblico, tra cui la protezione civile. L'Accordo, che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, definisce i principi che

regolano l'attività di cooperazione tra le parti nel quadro nello Spazio economico europeo, in collaborazione con l'Unione internazionale delle telecomunicazioni, agenzia specializzata delle Nazioni Unite sulle questioni relative alla comunicazione e all'informazione. Sottolinea che il disegno di legge di ratifica si compone di tre articoli che dispongono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione e l'entrata in vigore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1301) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino in materia di collaborazione finanziaria, fatto a San Marino il 26 novembre 2009*

(Esame e rinvio)

Il relatore LUCHERINI (*PD*) espone il contenuto dell'Accordo in esame, volto a rafforzare i rapporti tra le Autorità finanziarie dei due Paesi, con la finalità di contrastare in maniera più efficace i fenomeni connessi agli abusi di mercato, al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, garantendo al contempo un adeguato sistema di controllo dei movimenti di contante tra i due Paesi. L'Accordo impegna la parte sanmarinese a proseguire nel processo di recepimento degli *standard* internazionali e della normativa comunitaria in materia. Sottolinea che la collaborazione viene estesa anche allo scambio di informazioni sull'esistenza e la tipologia dei rapporti finanziari presso intermediari operanti nei due Paesi, attraverso una collaborazione operativa tra le amministrazioni finanziarie e le autorità di investigazione. Evidenzia che l'Accordo, che non comporta maggiori oneri per il bilancio dello Stato, istituisce una Commissione mista, sostitutiva dell'organismo già previsto da precedenti Convenzioni per garantire l'osservanza delle condizioni pattuite.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1302) *Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, e relativo Protocollo, del 10 gennaio 1989, fatto a Seoul il 3 aprile 2012*

(Esame e rinvio)

Il relatore RAZZI (*FI-PdL XVII*) espone il contenuto del Protocollo in esame, finalizzato ad evitare le doppie imposizioni e a prevenire l'evasione delle imposte sul reddito. Il testo adegua alle direttive dell'OCSE, il quadro giuridico di riferimento per i rapporti economici-fiscali tra i due Paesi, ampliando la cooperazione tra le amministrazioni fiscali dei due Paesi, anche attraverso il superamento dell'istituto del segreto bancario. Rileva che il provvedimento non prevede oneri aggiuntivi a carico del bi-

lancio dello Stato e anzi, secondo la relazione tecnica allegata, potrebbe favorire un potenziale recupero di gettito a favore dell'erario, grazie alla possibile emersione di una maggiore base imponibile.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1315) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla creazione del blocco funzionale dello spazio aereo Blue Med tra la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica ellenica e la Repubblica di Malta, fatto a Limassol il 12 ottobre 2012*

(Esame e rinvio)

Il relatore COMPAGNA (*NCD*) espone il contenuto dell'Accordo in esame, che prevede l'avvio, all'interno dell'Unione europea, di una cooperazione rafforzata per l'armonizzazione della gestione del traffico aereo, coerente con gli obiettivi del cosiddetto «Cielo unico europeo». Sottolinea che l'Accordo, promosso e coordinato dall'Ente nazionale di assistenza al volo, è diretto a migliorare i livelli di efficienza dei servizi alla navigazione per lo spazio aereo riferibile ai Paesi firmatari. Ricorda che il provvedimento, aperto alla partecipazione degli altri Stati dell'Unione europea, istituisce un organismo di governo, composto da membri scelti dai Paesi partecipanti, che sovrintende alla implementazione e all'ulteriore sviluppo della cooperazione. Precisa che agli oneri derivanti dall'attuazione dell'Accordo provvedono, con risorse proprie, l'Ente nazionale di assistenza al volo e l'Ente nazionale dell'aviazione civile.

Il sottosegretario DELLA VEDOVA sottolinea l'urgenza dell'approvazione del provvedimento, anche in considerazione della procedura di infrazione aperta contro l'Italia proprio su questo tema.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1143) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger in materia di sicurezza, fatto a Niamey il 9 febbraio 2010*

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 dicembre.

Il presidente CASINI informa che la Commissione bilancio ha espresso sul testo del disegno di legge un parere non ostativo condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, relativamente all'articolo 3.

Il relatore COMPAGNA (*NCD*) illustra quindi l'emendamento 3.1 (pubblicato in allegato) finalizzato a recepire la condizione apposta nel parere dalla Commissione bilancio.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente CASINI pone in votazione l'emendamento 3.1, che è approvato.

Pone quindi ai voti il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, così come modificato, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA

(687) GIACOBBE ed altri. – Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza

(Parere alla 1^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore MICHELONI (*PD*) ricorda che il provvedimento interviene sulla normativa vigente in materia di cittadinanza su diversi aspetti, in primo luogo disponendo la riapertura dei termini per il riacquisto della cittadinanza italiana per chi era già cittadino prima dell'entrata in vigore della legge n. 91 del 1992. Il disegno di legge elimina poi l'ordinamento una anacronistica disparità di trattamento tra uomini e donne nella possibilità di trasmettere la cittadinanza, nonostante diversi interventi normativi e giurisprudenziali, per il periodo che va dal 1912 al 1948. Sottolinea che la nuova opportunità di acquisto della cittadinanza è comunque limitata ai soggetti che siano figli ovvero discendenti in linea retta di secondo grado di cittadini italiani, non consentendo il ricorso a gradi di parentela più lontani. Auspica che l'approvazione del provvedimento possa costituire uno stimolo per affrontare anche il tema, non più eludibile, della riforma delle norme sulla concessione della cittadinanza italiana ai cittadini stranieri residenti in Italia. Illustra quindi uno schema di parere favorevole (pubblicato in allegato).

Il presidente CASINI (*PI*) ritiene giusto porre dei limiti, anche più severi di quelli prospettati, al grado di parentela che consente la trasmissione della cittadinanza italiana, al fine di evitare gli abusi che si sono talvolta verificati nel passato.

La senatrice MUSSINI (*M5S*) concorda sulla necessità di evitare che la cittadinanza italiana possa essere concessa con eccessiva facilità.

Il senatore ZIN (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) rileva la necessità di chiarire se le nuove norme si riferiscano soltanto al riacquisto della cittadinanza italiana ovvero alla sua acquisizione *ex-novo*.

Il senatore RAZZI (*FI-PdL XVII*) valuta positivamente la limitazione al secondo grado di parentela della possibilità di riacquisto della cittadi-

nanza, sottolineando che le nuove norme avranno comunque concreta applicazione solo nei Paesi che ammettono la doppia cittadinanza.

Previa verifica del prescritto numero legale, viene quindi posta ai voti la proposta di parere favorevole del relatore sul disegno di legge in titolo, che risulta approvata.

SUI RECENTI SVILUPPI DELLA SITUAZIONE IN UCRAINA

Il sottosegretario DELLA VEDOVA informa che l'Ucraina ha inviato a tutti gli Stati partecipanti all'OSCE una richiesta di invio di osservatori allo scopo di «valutare le problematiche alle recenti attività militari della Federazione russa nel territorio dell'Ucraina». Il Governo italiano ha accolto tale richiesta e pertanto nei prossimi giorni invierà due osservatori, che si uniranno a quelli forniti dagli altri Paesi che partecipano all'iniziativa (tra cui, al momento, gli Stati Uniti d'America, la Germania, la Francia e il Regno Unito e molti altri Paesi).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.20.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 687**

La 3^a Commissione, Affari esteri, emigrazione, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerata che la progressiva graduale accettazione, a livello comparato, del principio della doppia cittadinanza e della cittadinanza multipla consente una revisione della normativa italiana;

considerato che il disegno di legge, oltre a riaprire, senza scadenza temporali, i termini per il riacquisto della cittadinanza italiana per chi l'abbia persa per naturalizzazione, consente di riacquistare la cittadinanza, con la mera espressione della propria volontà, a stranieri ed apolidi che abbiano un genitore o un ascendente in linea retta entro il secondo grado cittadini italiani per nascita;

considerato con l'approvazione del testo sarebbe eliminata dal nostro ordinamento una anacronistica disparità di trattamento tra uomini e donne nella trasmissione della cittadinanza, ancora esistente, nonostante diversi interventi normativi e giurisprudenziali, per il periodo che va dal 1912 al 1948;

rilevato che le modifiche legislative proposte sono fortemente attese dalle comunità di italiani nel mondo;

auspicando che tali innovazioni possano essere seguite in tempi brevi da un intervento legislativo che affronti il tema della concessione della cittadinanza agli stranieri soggiornanti in Italia, in modo da favorire la loro sempre maggiore integrazione nel loro paese,

esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1143**Art. 3.****3.1**

IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, per quanto concerne le spese di missione di cui agli articoli 2, 5, 6 e 7 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 31.346 e delle rimanenti spese di cui agli articoli 5, 6 e 7 del medesimo Accordo, pari a euro 25.500, a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.».

DIFESA (4^a)

Mercoledì 5 marzo 2014

Plenaria**47^a Seduta (antimeridiana)**

Presidenza del Presidente
LATORRE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.

La seduta inizia alle ore 9,05.

*SULLA CONFERMA DELL'ONOREVOLE GIOACCHINO ALFANO NELLA CARICA DI
SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER LA DIFESA*

In apertura di seduta, il presidente LATORRE formula i migliori auguri di buon lavoro al sottosegretario Gioacchino Alfano, confermato nella carica di Sottosegretario di Stato per la difesa anche nella nuova compagine di Governo.

Si associano anche i senatori ALICATA (*FI-PdL XVII*), AMATI (*PD*), GUALDANI (*NCD*), DI BIAGIO (*PI*) e VATTUONE (*PD*).

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario ALFANO risponde all'interrogazione n. 3-00679, a firma dei senatori Marton e Airola e relativa agli incentivi economici corrisposti ai piloti e ai controllori di volo dell'Aeronautica militare, osservando che gli istituti per disincentivare l'esodo del personale pilota e controllore sono stati concepiti ed introdotti in esito al fenomeno dell'esodo di massa che negli anni '90 aveva interessato le Forze armate, ed in particolare l'Aeronautica militare. In quel periodo, infatti, si era corso il rischio concreto di un decadimento del livello di operatività e in alcuni casi l'Am-

ministrazione era stata costretta ad avvalersi della facoltà di differire d'autorità la cessazione di un anno, come previsto dall'articolo 43 della legge n. 113 del 1954 (oggi recepito nell'articolo 933 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010).

Oggi, peraltro, il rischio di perdere professionalità pregiate non sembra ancora scongiurato. Infatti, a causa dell'incremento del traffico aereo mondiale e del *turn over* conseguente all'invecchiamento del personale transitato negli anni '90, soprattutto le compagnie estere sono alla ricerca di personale navigante militare e, per questa ragione, indicano periodicamente specifiche selezioni che attirano il personale in possesso dei requisiti richiesti, specie per le elevatissime condizioni economiche offerte. Ciò in quanto le compagnie aeree preferiscono sovente, rispetto ai piloti formati *in house*, quelli militari sia perché professionalmente più preparati, sia per i bassi costi per la conversione di un brevetto militare in brevetto commerciale.

Nel dettaglio, i premi incentivanti richiamati nell'atto di sindacato ispettivo, che continuano a mantenere quindi la loro valenza, prevedono come presupposto il possesso di uno specifico titolo professionale (brevetto o abilitazione), fortemente appetibile anche presso realtà lavorative del mondo civile. La legge 28 febbraio 2000, n. 42 (le cui norme oggi risultano ampiamente recepite all'interno del citato codice dell'ordinamento militare), recante «Disposizioni per disincentivare l'esodo dei piloti militari» ha quindi riconosciuto l'esigenza di preservare le professionalità più pregiate esistenti nelle Forze armate, acquisite con rilevanti oneri di formazione, addestramento e aggiornamento, che costituiscono, per la Difesa e per il Paese, un vero e proprio investimento sulle risorse umane.

Analoghe norme, poi, sono state introdotte per disincentivare l'esodo dei controllori di volo, per motivazioni analoghe a quelle dei piloti.

Per quanto riguarda gli aspetti fiscali, il rappresentante del Governo evidenzia che soltanto il premio incentivante *ex lege* n. 42 del 2000 destinato ai piloti in possesso del brevetto di pilota militare beneficia, per espresso richiamo operato dall'articolo 2162 del codice dell'ordinamento militare, del trattamento previsto dall'articolo 51, comma 6, del Testo Unico delle imposte sui redditi (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917). Quest'ultimo provvedimento, infatti, prevede – per tutti i lavoratori dipendenti – che tutte le indennità di navigazione e di volo concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare. Ciò posto, la spesa per i corrispettivi in argomento, relativa all'anno 2013, risulta pari a 2.780.014,72 euro per i piloti e 598.057,03 euro per i controllori del traffico aereo. Invece, gli importi della spesa per le Forze armate relativi all'esercizio finanziario 2013 sono di 48.030,48 euro per l'Esercito, 795.613,40 euro per la Marina militare e 3.378.071,75 euro per l'Aeronautica militare.

Per quanto riguarda, infine, la Guardia di finanza, rende noto che, secondo quanto indicato dal competente Dicastero dell'economia e delle finanze, il Corpo, nel 2013, avrebbe sostenuto, per i propri piloti, un onere complessivo di 84.040,63 euro.

Nel merito, il beneficio economico viene riconosciuto dopo che il personale in questione ha contratto, al termine della ferma obbligatoria di 14/16 anni (decorrente dalla data di inizio del corso di pilotaggio per il conseguimento del brevetto di pilota militare), un'ulteriore ferma volontaria di durata biennale rinnovabile per non più di quattro volte entro il quarantacinquesimo anno di età, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 966, 1803 e 2161 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010.

Replica il senatore MARTON (M5S), precisando che dalle informazioni in suo possesso non risulterebbe una tendenza così accentuata, da parte del personale militare, a preferire incarichi nel mondo civile e dichiarandosi parzialmente soddisfatto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo.

Il sottosegretario ALFANO risponde quindi all'interrogazione n. 3-00680, sempre a firma dei senatori Marton e Airola e vertente sul trattamento economico accessorio corrisposto agli equipaggi della Marina militare, osservando innanzitutto che la corresponsione delle indennità di equipaggi fissi di volo (EE.FF.VV.) e dell'indennità supplementare di pronto intervento aereo (P.I.A.) è subordinata alla sussistenza di alcuni specifici requisiti oggettivi e soggettivi. In particolare, i requisiti oggettivi consistono nell'assegnazione ad un reparto di volo e nello svolgimento dell'attività minima di volo, mentre quelli soggettivi sono l'idoneità sanitaria al volo e l'abilitazione all'ammarraggio forzato. La mancanza di uno dei predetti requisiti (anche intervenuta mese durante) o la variazione d'impiego del militare, può quindi determinare, alla luce della non cumulabilità prevista dall'articolo 17 della legge n. 78 del 1983, il diritto ad una differente tipologia di indennità.

Inoltre, nei casi previsti dalla predetta disposizione, l'indennità di pronto intervento aereo non può essere corrisposta per tutto il mese, ma deve essere computata con le modalità di cui al comma 10 del citato articolo, ossia in misura giornaliera pari ad un trentesimo di quelle mensili, come chiarito anche dalla Direzione generale del personale militare con dispaccio n. 80936/30 del 28 giugno 2001.

Pertanto, tenuto conto di tutte le variabili menzionate che possono determinare il diritto ad una diversa tipologia di indennità, lo Stato maggiore della Marina, in conformità alla legislazione vigente, deve poter effettuare tutti i controlli previsti affinché il pagamento dell'indennità in parola sia correttamente effettuato alla maturazione del relativo diritto, a similitudine di quanto accade per altre competenze accessorie.

Ciò posto, con riferimento al richiamato foglio della Direzione di commissariato di Augusta, il rappresentante del Governo osserva che la procedura informatica per il calcolo unificato delle competenze mensili al personale militare e civile delle Forze armate, cui la Marina militare ha aderito dal 1° gennaio 2012, prevede che, in presenza di bonifici e addebiti assoggettati allo stesso regime fiscale, gli enti amministratori debbano operare la compensazione alla fonte. Invece, nel caso di bonifici e

addebiti con un regime fiscale diverso, la procedura prevede l'applicazione della tassazione massima nel mese in corso per i bonifici, mentre per gli addebiti l'IRPEF viene rimborsata in quote mensili pari al numero dei mesi rimanenti fino alla fine dell'anno.

Nell'applicazione ordinaria, in particolare, tale procedura non causa nocumento agli amministrati, che entro il mese di dicembre recuperano quanto spettante a titolo di rimborso IRPEF, né può costituire motivo ostativo al pagamento delle indennità di equipaggi fissi di volo e di pronto intervento aereo nel mese successivo a quello di maturazione. Pertanto, il *software* di calcolo è stato modificato, in modo da evitare l'applicazione dell'aliquota IRPEF massima, consentendo immediatamente il maggior recupero degli emolumenti netti da percepire.

Replica il senatore MARTON (M5S), dichiarandosi soddisfatto delle delucidazioni ricevute.

SULLE MISSIONI DELLA COMMISSIONE

Il presidente LATORRE propone di effettuare due visite, rispettivamente ai contingenti italiani operanti in Kosovo ed in Libano (quest'ultima già deliberata dalla Commissione nella seduta del 9 ottobre 2013).

La Commissione conviene sulle proposte del Presidente.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente LATORRE propone alla Commissione di effettuare, per il prossimo 12 marzo, l'audizione del ministro della Difesa, nonché, il successivo 18 marzo, l'audizione del Segretario generale della Difesa.

La Commissione conviene.

La senatrice AMATI (PD) invita la Commissione e la Presidenza ad esercitare le necessarie iniziative per la calendarizzazione in Assemblea del disegno di legge n. 733, approvato dalla Commissione l'11 settembre del 2013, attualmente in stato di relazione e la cui *ratio* risulta condivisa da buona parte dell'opinione pubblica.

Si associa il senatore MARTON (M5S).

Il senatore ALICATA (FI-PdL XVII) invita la Commissione a valutare la possibilità di ascoltare il Ministro della difesa anche in relazione alla delicata situazione in Crimea.

Concorda il senatore GUALDANI (NCD).

Il PRESIDENTE, nel sottolineare la particolare complessità della vicenda internazionale in questione, rende noto che inoltrerà le predette osservazioni al Ministro della difesa per le valutazioni del caso.

Con riferimento al documento LXXXVII-bis, n. 2, recante la relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2014 ed iscritto all'ordine del giorno, il senatore PEGORER (PD) invita la Commissione a considerare la possibilità di un breve differimento dell'esame, che potrebbe proseguire successivamente alle previste comunicazioni del Ministro della difesa. Ciò al fine di valutarne i contenuti alla luce di una base conoscitiva più ampia possibile.

Alle osservazioni del senatore Pegorer, si associano i senatori DI BIAGIO (PI), Luciano ROSSI (NCD) (relatore sul documento in questione) e MARTON (M5S).

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene infine di rinviare l'esame del documento successivamente alla prevista audizione del Ministro della difesa.

La seduta termina alle ore 9,25.

Plenaria

48^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

LATORRE

La seduta inizia alle ore 16,05.

SU UNA MISSIVA DEL MINISTRO DELLA DIFESA RIGUARDO ALLA SITUAZIONE IN UCRAINA

In apertura di seduta il presidente LATORRE dà conto di una missiva pervenuta in data odierna da parte del Ministro della difesa, relativa alla delicata situazione in essere nel territorio ucraino.

In particolare, risulta che l'Ucraina abbia inviato a tutti gli Stati partecipanti all'OSCE una richiesta di invio *in loco* di osservatori – ai sensi del *Vienna document 2011* – allo scopo di valutare le problematiche relative alle recenti attività militari della Federazione russa. La predetta richiesta, è stata notificata all'Italia nella serata del 3 marzo tramite il Ministero degli affari esteri.

Interessato sul punto, lo Stato Maggiore della Difesa ha quindi verificato la fattibilità tecnica del soddisfacimento della richiesta, per quanto concerne l'invio di due osservatori, che si uniranno ad altri forniti da Stati Uniti, Repubblica Ceca, Francia, Germania, Lettonia, Svezia, Lituania, Estonia, Finlandia, Slovacchia, Gran Bretagna, Polonia, Danimarca, Ungheria, Canada e Norvegia. La missiva precisa, altresì, che gli osservatori giungeranno in Ucraina al più presto, per poi operare, almeno per una settimana, in Crimea.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(1157) BATTISTA ed altri. – Disposizioni per la revisione del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera e delega al Governo

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 26 febbraio scorso.

Il presidente LATORRE riepiloga l'*iter* del provvedimento, ricordando che nella seduta del 26 febbraio scorso il relatore aveva illustrato il provvedimento e che si era aperta la discussione generale. Nel corso del dibattito, il relatore aveva altresì ipotizzato l'effettuazione di un ciclo di audizioni e all'apertura della discussione generale ne erano anche state approfondite le modalità. In particolare, l'elenco dei soggetti da udire, come delineatosi, comprenderebbe i vertici ovvero gli elementi apicali della Marina militare, delle Capitanerie di porto, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia di Stato e dell'Agenzia delle dogane, nonché esponenti dei ministeri delle Infrastrutture e dei trasporti, dell'Ambiente, delle Politiche agricole e forestali e della Salute. Infine, era stata altresì proposta l'audizione di membri apicali dell'Associazione dei Porti italiani (Assoporti) e dell'UCINA-Confindustria nautica.

Ad eccezione dell'UCINA, proposta dal senatore Vattuone, tutte le altre audizioni erano state proposte dal relatore Pegorer, che aveva altresì espresso la preferenza per l'effettuazione in sede formale.

Ferma restando la piena ed esclusiva potestà della Commissione nel deliberare al riguardo, l'oratore precisa, tuttavia, che la sede formale implicherebbe la necessità di deliberare una specifica indagine conoscitiva (i rappresentanti di Assoporti e dell'UCINA non sarebbero infatti udibili, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento), laddove la sede informale (Ufficio di Presidenza), potrebbe invece risultare proceduralmente più snella, senza precludere l'ampiezza dell'attività conoscitiva.

Si apre un dibattito sull'ordine dei lavori.

Ad integrazione delle proposte formulate il 26 febbraio, il relatore PEGORER (PD) osserva che il programma andrebbe integrato anche

con esponenti del COCER interforze e del COIR delle Capitanerie di porto.

Ribadisce quindi l'opportunità di effettuare le audizioni in sede plenaria, stante la particolare complessità delle problematiche sottese al disegno di legge.

Il senatore BATTISTA (*Misto*) osserva che in una stessa seduta potrebbero aver luogo anche più procedure informative alla volta, ponendo l'accento sull'opportunità di effettuare anche un vero e proprio confronto tra i soggetti interessati, qualora il Regolamento lo consenta.

Il senatore ALICATA (*FI-PdL XVII*) domanda perché il ciclo di audizioni prospettato dal relatore comprenda esponenti del Ministero della salute.

Il relatore PEGORER (*PD*) precisa che le attività delle Capitanerie di porto lambiscono anche le competenze di quel Dicastero.

Ad avviso del senatore DIVINA (*LN-Aut*), il programma potrebbe essere integrato con l'audizione di esponenti apicali sia del Corpo dei vigili del fuoco (operante anch'esso sul mare), sia dell'Assomarinas, associazione che raggruppa numerosi scali da diporto nautico tra i più importanti d'Italia.

Il senatore Luciano ROSSI (*NCD*) concorda con le ulteriori audizioni proposte, rimarcando la necessità di approfondimenti mirati ed esaustivi.

Il senatore GUALDANI (*NCD*) auspica che l'attività della Commissione possa dare un rilevante e concreto contributo alla razionalizzazione dell'impegno dello Stato per la sicurezza sul mare, per quanto attiene sia ai profili burocratici che a quelli economici.

Il presidente LATORRE, preso atto di quanto emerso nella discussione, propone di definire un programma di audizioni nell'ambito di una specifica proposta di indagine conoscitiva, che potrebbe essere iscritta all'ordine del giorno già a partire dalla prossima settimana.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 5 marzo 2014

Plenaria

181^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
SANGALLI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Legnini e per l'istruzione, l'università e la ricerca Toccafondi.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA

(1254) Conversione in legge del decreto-legge 23 gennaio 2014, n. 3, recante disposizioni temporanee e urgenti in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente SANGALLI ricorda che, nella seduta di ieri, era rimasto sospeso l'esame dell'emendamento 1.0.5 (testo 4), concernente le posizioni economiche del personale amministrativo tecnico ausiliario (ATA) della scuola.

Il sottosegretario LEGNINI consegna la relazione tecnica positivamente verificata su tale proposta emendativa, ove si fa presente che il relativo onere trova copertura nell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge n. 440 del 1997, senza che la riduzione del competente stanziamento comporti l'insorgere potenziale di debiti fuori bilancio. Altresì, fa presente la necessità di correggere la proposta emendativa, specificando che l'ambito temporale di riferimento si intende legato agli anni scolastici dal 2011-2012 al 2013-2014, al fine di evitare profili di indeterminatezza,

con conseguenti rivendicazioni dell'emolumento fino al termine dell'anno 2014 e non fino al termine dell'anno scolastico 2013-2014, come riportato in relazione tecnica.

Il PRESIDENTE avverte che la precisazione temporale richiesta dal rappresentante del Governo è già stata apportata, attraverso una correzione formale, in sede di Assemblea.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) annuncia il voto contrario sull'emendamento, rilevando come esso comporti un trattamento di favore nei confronti di una specifica categoria del pubblico impiego, a scapito sia di tutti gli altri dipendenti pubblici sia della generalità dei lavoratori e di coloro che, a causa del frangente drammatico della recessione economica, hanno perso l'impiego oppure sono stati collocati in cassa integrazione.

Peraltro, l'attribuzione al personale ATA della scuola dell'emolumento *una tantum* previsto dall'emendamento in esame potrebbe determinare un effetto emulativo da parte di altre categorie del pubblico impiego, che hanno subito il blocco delle progressioni stipendiali automatiche, con il rischio di un notevole contenzioso giuridico.

Il sottosegretario LEGNINI, nel sottolineare come le obiezioni sollevate dalla senatrice Comaroli attengano più al merito della norma che non ai profili finanziari, rileva come la proposta emendativa abbia un contenuto circoscritto e una portata chiaramente delineata, rendendo, quindi, molto improbabile il prospettato rischio di effetti emulativi e conseguenti contenziosi.

Il relatore BROGLIA (*PD*) propone, quindi, l'approvazione di un parere di nulla osta sull'emendamento 1.0.5 (testo 4).

La Commissione approva.

(116, 273, 296, 394 e 546-A) Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionali e territoriali. Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricazione dei giudici

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

Il senatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*), in sostituzione del relatore Fravezzi, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre appurare le conseguenze finanziarie dell'articolo 4, che consente ai magistrati, nel corso del mandato o dell'incarico di governo, di poter optare tra il trattamento economico di magistrato o l'indennità di carica connessa alla nuova funzione; peraltro, nel primo caso, risulta necessario verificare se il mantenimento dell'originario trattamento economico includa anche l'indennità di funzione connessa all'incarico

esercitato in magistratura. Altresì, occorre acquisire chiarimenti sulla portata finanziaria degli articoli 6, comma 2, lettere b) e c), 8, 12, comma 1, lettere b) e c), laddove prevedono l'istituzione di un ruolo autonomo dell'Avvocatura dello Stato e del Ministero della giustizia, nel quale potrebbero essere ricollocati i magistrati cessati dalla carica elettiva. In merito agli emendamenti, occorre valutare, in relazione al testo, la proposta 4.100. Chiede, poi, chiarimenti sulla portata finanziaria – anche in relazione al già citato «ruolo autonomo» – delle proposte 6.100, 6.101 e 6.108. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario LEGNINI dà lettura di una nota relativa al testo in cui si evidenzia l'assenza di profili onerosi connessi sia all'articolo 4 che agli articoli 6, 8 e 12.

Infatti, l'articolo 4, riguardante lo *status* dei magistrati in costanza di mandato, non determina aggravii di spesa, consentendo ai magistrati di poter optar tra il trattamento economico già in godimento e l'indennità di carica prevista per lo svolgimento del mandato o dell'incarico, senza possibilità di cumulo.

Invece, le altre disposizioni, nel disciplinare il collocamento in un ruolo autonomo dell'Avvocatura dello Stato o del Ministero della giustizia dei magistrati cessati dal mandato o dall'incarico, presentano una neutralità finanziaria, poiché lo svolgimento di funzioni nell'ambito ministeriale o dell'Avvocatura dello Stato non determina mutamenti nel trattamento stipendiale spettante al personale della magistratura, anche in relazione alla progressione economica articolata in classi di anzianità e valutazioni periodiche di professionalità, secondo la vigente normativa. In relazione agli emendamenti segnalati dal Relatore assicura che provvederà ad operare i necessari approfondimenti per una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,20.

Plenaria**182^a Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente***AZZOLLINI**

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Dopo aver rivolto un cordiale saluto di benvenuto al vice ministro Morando, a lungo membro della Commissione bilancio nelle passate legislature, a cui si associa la senatrice Bonfrisco, il presidente AZZOLLINI, in relazione alla necessità di un celere esame dei disegni di legge di ratifica di trattati internazionali, propone di convocare immediatamente la Sottocommissione per i pareri, al cui ordine del giorno i provvedimenti sono già iscritti.

Conviene la Commissione.

CONVOCAZIONE DI UNA SEDUTA DELLA SOTTOCOMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che è immediatamente convocata la seduta della Sottocommissione per i pareri.

La Commissione prende atto.

La seduta, sospesa alle ore 15,10, riprende alle ore 15,30.

IN SEDE DELIBERANTE

(1322) ZANDA ed altri. – Disposizioni varie in materia di funzionalità di regioni ed enti locali, di lavoro, di trasporto pubblico locale, di interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali, di modalità di composizione di seggi elettorali, di impignorabilità delle somme dovute alle aziende sanitarie e di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 27 febbraio.

Il PRESIDENTE propone ai senatori di procedere all'illustrazione di tutti gli emendamenti presentati ai differenti articoli (pubblicati in allegato) e rinviare ad altra seduta l'espressione dei pareri della Relatrice e del rappresentante del Governo e il voto su ogni singolo articolo e sui relativi emendamenti, posto che, in assenza della pubblicazione del decreto-legge adottato nell'ultimo Consiglio dei ministri, che dovrebbe recepire taluni dei contenuti del decaduto decreto-legge n. 151 del 2013 e di cui il provvedimento in discussione recepisce una parte, non vi è ancora piena certezza delle norme che dovrebbero trovare approvazione nel provvedimento in titolo.

La Commissione conviene.

La senatrice BONFRISCO (*FI-PdL XVII*) richiama i caratteri fondamentali dell'emendamento 1.0.1, con il quale si intende agevolare l'attività dei mercati agroalimentari con più elevata frequenza di clientela straniera, consentendo loro un più ampio uso del denaro contante, tradizionalmente impiegato nelle transazioni di questo settore. Aggiunge, peraltro, che tale intervento consentirebbe di arginare la consistente perdita di quote di mercato che ha colpito il settore agroalimentare ed in particolare la filiera della distribuzione, sia in relazione alle stringenti norme sui pagamenti sia in relazione alla incisiva concorrenza svolta dalla grande distribuzione organizzata.

Il senatore PUGLIA (*M5S*) illustra la proposta 2.1, che mira a garantire maggiori possibilità di svolgere la funzione di scrutatore ai cittadini in condizioni patrimoniali ed occupazionali più svantaggiate e che, quindi, trarrebbero maggior beneficio dall'opportunità in parola.

La senatrice BONFRISCO (*FI-PdL XVII*) richiama le ragioni della propria proposta 3.1, volta a introdurre elementi di maggior efficienza nella gestione del trasporto locale in Calabria, affinché le risorse aggiuntive conferite con il provvedimento siano legate ad una condizionalità che si traduca in un beneficio per i cittadini utenti.

Il senatore SANTINI (*PD*), sottolineando incidentalmente che il testo dell'articolo 3 già rappresenta uno sforzo per andare incontro alle esigenze rappresentate dalla senatrice Bonfrisco, evidenzia che il testo del disegno di legge contiene un errore redazionale all'articolo 6: si parla, infatti, di «atti di autorizzazione» in luogo di «atti di utilizzo». Ove il Presidente lo ammettesse, annuncia quindi l'intenzione di presentare un emendamento correttivo.

Il PRESIDENTE, alla luce di quanto rappresentato dal senatore Santini, autorizza la presentazione dell'emendamento 6.8 (pubblicato in allegato), sostitutivo delle parole indicate.

La senatrice LEZZI (*M5S*) illustra poi la proposta 8.0.1, che riprende il noto tema degli affitti della pubblica amministrazione, consentendo che gli enti pubblici possano dichiarare il recesso dai contratti di locazione entro il 30 giugno prossimo.

Il PRESIDENTE coglie l'occasione per ricordare che si è preliminarmente raggiunto l'accordo di tutti i Gruppi per un celere esame del provvedimento, correlato in ogni caso all'inserimento, nel disegno di legge, delle sole disposizioni già approvate in Commissione ed in Assemblea.

Il vice ministro MORANDO prende atto del criterio testé ricordato dal Presidente, considerando l'opportunità di attenersi ai giudizi sulla copertura finanziaria, già espressi nel corso dell'esame del disegno di legge n. 1215, mentre le innovazioni legislative introdotte per la prima volta dovranno costituire oggetto di un'analisi più approfondita anche sotto tale profilo.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) evidenzia come la materia dell'articolo 17 non fosse presente tra quelle affrontate ed approvate dalla Commissione nel corso dell'*iter* del precedente decreto-legge. Chiede, pertanto, se vi sia l'intenzione di sopprimere la relativa previsione.

La senatrice BONFRISCO (*FI-PdL XVII*) e il senatore MILO (*GAL*) si associano alla notazione della senatrice Bulgarelli, anche al fine di chiarire se sia consentito introdurre nel corpo del provvedimento ulteriori tematiche rispetto a quelle già presenti.

Il PRESIDENTE precisa che il testo del disegno di legge aggiunge la sola questione delle pulizie nelle scuole, in relazione all'ampio dibattito svoltosi dinanzi all'Assemblea. Anche in questo caso si tratterà di verificare quali norme saranno inserite nel nuovo decreto-legge in attesa di pubblicazione. Quanto alla precisazione del vice ministro Morando sui profili di copertura, conferma che la Commissione valuterà l'equilibrio finanziario della norma in modo articolato, come di consueto.

La relatrice ZANONI (*PD*) puntualizza, a sua volta, che sarà quanto prima necessaria una verifica dei contenuti del decreto-legge approvato dal Consiglio dei ministri ed attualmente in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, al fine di evitare duplicazioni di contenuti e di garantire alle norme urgenti il percorso effettivamente più celere.

Il senatore PUGLIA (*M5S*) dichiara di sottoscrivere tutti gli emendamenti del proprio Gruppo.

La senatrice LEZZI (*M5S*) si associa, aggiungendo la propria firma a tutte le proposte del Gruppo, ad eccezione della proposta 6.4.

Il senatore FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) rappresenta la necessità di riprendere il proprio precedente emendamento in tema di proroga delle ingiunzioni fiscali. Tale intervento – si era appreso dalla stampa – doveva essere inserito nel decreto-legge in via di pubblicazione, mentre ulteriori notizie lo danno per escluso. Richiama, dunque, l'attenzione della Commissione sulla opportunità di garantire una modalità di esame della predetta norma, che aveva trovato accoglimento da parte della Commissione e dell'Assemblea.

Il PRESIDENTE rassicura il senatore Fravezzi che si terrà conto della problematica, anche in considerazione dell'oggettiva urgenza dell'eventuale proroga in questione.

Il senatore PUGLIA (*M5S*) illustra quindi il proprio emendamento 12.1, volto a favorire la riqualificazione e l'efficientamento delle strutture sanitarie.

La senatrice BONFRISCO (*FI-PdL XVII*) dà conto, quindi, dell'emendamento 13.8, ritenendo che esso esprima un principio di buon senso che già dovrebbe ritenersi vigente, ma che si ritiene di precisare per escludere interpretazioni capziose. Si tratta, in particolare, di chiarire che la proroga delle concessioni del Demanio marittimo già in atto comprende anche le attività che insistono sulle medesime porzioni di litorale.

Il senatore D'ALÌ (*NCD*), dopo averli sottoscritti, annuncia una riformulazione della propria proposta 16.0.3 e dell'ordine del giorno G/1322/6/5, presentato per l'ipotesi che non si potesse proseguire favorevolmente l'esame dell'emendamento.

La senatrice BONFRISCO (*FI-PdL XVII*) prende la parola sull'emendamento 16.0.4, riferendo che il relativo comma 4 è stato aggiunto per mero errore e chiede quindi di voler considerare il testo senza la parte in questione.

Il PRESIDENTE ammette, quindi, le proposte riformulate 16.0.3 (testo 2) e 16.0.4 (testo 2) nonché l'ordine del giorno G/1322/6/5 (testo 2), pubblicati in allegato.

Il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) richiama il proprio emendamento 17.0.4, teso ad aggiornare le agevolazioni per l'acquisto di automobili in favore degli agenti di commercio, categoria in grave difficoltà e per la quale l'utilizzo di autoveicoli è essenziale allo svolgimento dell'attività professionale.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) chiede conferma che l'emendamento 17.0.2 della Relatrice riprenda una proposta già esaminata nel corso dell'*iter* del disegno di legge n. 1215.

La relatrice ZANONI (PD) precisa che renderà compiutamente conto degli emendamenti presentati in sede di espressione dei pareri e, con l'occasione, comunica che era stata omessa la presentazione di una proposta riguardante la difficile situazione della Regione Sardegna a seguito dell'alluvione dello scorso novembre. Chiede, quindi, al Presidente di poter presentare un testo che riproduce l'emendamento già approvato al disegno di legge n. 1215. Fa poi presente che verificherà che non vi siano altre norme, approvate dall'Assemblea e non presenti tra gli emendamenti, eventualmente per poterle inserire, ove il Presidente acconsenta alla riapertura del termine degli emendamenti.

Il PRESIDENTE accoglie la presentazione della ulteriore proposta 13.0.1, pubblicata in allegato, e si riserva di valutare quelle che la Relatrice intenderà presentare dopo tale verifica.

Il vice ministro MORANDO chiede conferma che i testi presentati dalla Relatrice riprendano tutti tematiche già affrontate nel contesto del precedente decreto-legge.

Il PRESIDENTE dà conferma di tale il criterio.

La RELATRICE precisa, al riguardo, che l'emendamento 17.0.9 ha carattere formalmente di novità, ma in realtà ha la funzione di fare salvi gli effetti dei decreti-legge n. 126 del 2013 e n. 151 dello stesso anno, poi decaduti.

Il PRESIDENTE aggiunge che, al fine di evitare improprie sovrapposizioni, ove il decreto-legge in via di pubblicazione contenesse una norma di convalida degli effetti prodotti dai decreti-legge decaduti, l'emendamento 17.0.9 potrà essere ritirato. Poiché non vi sono altri interventi, dichiara conclusa l'illustrazione di tutti gli emendamenti.

Il seguito della discussione è dunque rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

EMENDAMENTI, RIFORMULAZIONI E ORDINI DEL GIORNO N. 1322

1.1

VACCIANO, MANGILI, BERTOROTTA, BULGARELLI, MOLINARI, FUCKSIA, LEZZI,
PUGLIA

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

1) *la lettera a), è sostituita dalla seguente:*

«a) Il comma 2 è soppresso;»

2) *alla lettera b), dopo le parole: «al comma 7-bis», inserire le seguenti: «al primo periodo, sopprimere le parole: "2," e al terzo periodo sopprimere le parole: "2 e" nonché,».*

1.2

VACCIANO, BERTOROTTA, MANGILI, BULGARELLI, MOLINARI, FUCKSIA, LEZZI,
PUGLIA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «dall'1 al 10 per cento» con le seguenti: «dello 0,5 per cento».

1.3

ZANETTIN

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

1.0.1

BONFRISCO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizione in materia di limite per il trasferimento di denaro contante)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, dopo il comma 2-*bis* inserire il seguente:

''2-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli acquisti di prodotti effettuati all'interno dei centri agroalimentari e dei mercati all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli da soggetti con sede in stati diversi dall'Italia, a condizione che il cedente provveda ai seguenti adempimenti:

a) all'atto dell'effettuazione dell'operazione, acquisisca dall'acquirente apposita documentazione rilasciata dai rispettivi stati di provenienza ovvero autocertificazione, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti che l'acquirente medesimo ha sede in stati diversi dell'Italia;

b) nel primo giorno feriale successivo a quello dell'effettuazione dell'operazione versi il denaro contante incassato in un conto corrente intestato al cedente presso un operatore finanziario, consegnando a quest'ultimo copia della ricevuta della comunicazione di cui al comma 2;

c) effettui gli ulteriori adempimenti di cui ai precedenti commi 2 e 2-*bis*».

2.1

PUGLIA, BULGARELLI, BERTOROTTA, MANGILI, LEZZI

Al comma 1, al capoverso Art. 6, dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-*bis*. I comuni, con proprio regolamento, possono stabilire, nella formazione della graduatoria di cui alla lettera b) del comma 1, specifici criteri di priorità a favore di soggetti titolari di reddito basso, calcolato sulla base dell'indicatore ISEE.

2-ter. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma 2-bis, nella formazione della graduatoria di cui alla lettera b) del comma 1, si da priorità ai soggetti disoccupati».

3.1

BONFRISCO, TARQUINIO

Apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il CIPE approva il piano di investimenti finalizzato all'efficientamento del sistema di mobilità regionale di trasporto pubblico locale, predisposto dalla Regione Calabria, nel limite massimo di 60 milioni di euro, a valere sul fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013. Il piano deve contenere la riprogrammazione dei servizi di cui al comma 4 dell'articolo 16-bis, decreto-legge n. 83 del 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134»;

b) al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

1) *al secondo periodo, sostituire le parole:* «un rapporto tra ricavi da traffico e corrispettivo da regione non inferiore 20 per cento» *con le seguenti:* «devono garantire la copertura integrale dei costi attraverso incrementi tariffari gradualmente definiti sulla base di *standard* quali-quantitativi dei servizi offerti senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»;

2) *dopo il comma, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell'economia e delle Finanze di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nomina un commissario straordinario per l'attuazione del Piano di cui al comma 1 e delle misure di cui al comma 2. Il commissario dovrà procedere inoltre all'affidamento della gestione dei servizi in conformità alla normativa nazionale e comunitaria di settore».

3.2

MANGILI, BERTOROTTA, LEZZI, PUGLIA

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «sistema di mobilità regionale di trasporto pubblico locale,» *aggiungere le seguenti:* «privilegiando il trasporto su ferro.».

3.3

MOLINARI, BERTOROTTA, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «treno/km registrati nelle regioni,» aggiungere le seguenti: «tutelando in particolare l'utenza pendolare del servizio ferroviario regionale».

4.0.1

FRAVEZZI, ZELLER, Fausto Guilherme LONGO, LANIECE, BERGER, PANIZZA, PALERMO

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Al comma 169 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "e le aliquote" sono sostituite dalle seguenti: ", le aliquote e le detrazioni";

b) alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: "In caso di modificazioni delle aliquote, delle tariffe e delle detrazioni dei tributi deliberate entro i termini di cui al primo periodo, ma successivamente all'avvenuta deliberazione del bilancio di previsione, il comune adotta contestualmente la variazione del bilancio stesso".

2. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario 2013».

5.0.1

FRAVEZZI, ZELLER, Fausto Guilherme LONGO, BERGER, PANIZZA, PALERMO

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'articolo 4, comma 5, secondo periodo, prima delle parole: "nell'ambito di attività di pubblica autorità;" sono inserite le seguenti: "o dalle società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248;".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

3. All'onere di cui ai commi 1 e 2, valutato in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

6.1

LEZZI, CAPPELLETTI, BULGARELLI, BERTOROTTA, MANGILI, PUGLIA

Al comma 1, sopprimere il primo periodo, nonché, al secondo periodo, sostituire le parole: «Nei predetti casi, le regioni devono» con le seguenti: «Le regioni e gli enti locali che non abbiano rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa devono»

Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo il quinto periodo, aggiungere il seguente: «I risparmi di spesa di cui al presente comma devono essere destinati prioritariamente al graduale recupero delle somme indebitamente erogate secondo le modalità e i tempi previsti dai piani di rientro».

6.2

LEZZI, CAPPELLETTI, BERTOROTTA, MANGILI, BULGARELLI, PUGLIA

Al comma 1, sostituire il primo e il secondo periodo con i seguenti:

«Le regioni, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono autorizzate a realizzare progetti sperimentali per la predisposizione del «Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa 2014-2016» finalizzati alla riduzione dei costi sostenuti per le spese di funzionamento, anche a seguito dei processi di riorganizzazione delle strutture regionali. Il Piano triennale previsto dai progetti sperimentali deve: a) indicare le concrete misure di razionalizzazione finalizzate all'eliminazione degli sprechi e delle inefficienze; b) intervenire, prioritariamente, sui processi di informatizzazione, digitalizzazione e semplificazione delle procedure amministrative con conseguente abbattimento dei relativi costi, in applicazione di

quanto disposto dall'articolo 15 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni; c) specificare la spesa storica, sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate, nonché i correlati obiettivi finanziari di risparmio; d) attestare la natura strutturale e permanente delle economie aggiuntive, rispetto a quelle previste dalla normativa vigente ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica.»

Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo il quinto periodo, aggiungere il seguente: «Nel caso in cui le Amministrazioni non abbiano rispettato i vincoli ed i limiti finanziari posti dalla contrattazione collettiva integrativa, i risparmi di spesa di cui al presente comma devono essere destinati prioritariamente al graduale recupero delle somme indebitamente erogate secondo le modalità e i tempi previsti dai piani di rientro».

6.3

BERTOROTTA, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

Al comma 1, al secondo periodo, dopo le parole: «Nei predetti casi,» aggiungere le seguenti: «nel rispetto della salvaguardia dei livelli occupazionali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge,»

6.4

BERTOROTTA, MANGILI, PUGLIA

Sopprimere il comma 2

6.5

COMAROLI

Al comma 3, sopprimere le parole: «che non abbiano comportato il superamento dei vincoli finanziari previsti per lo costituzione dei medesimi fondi»

6.6

BERTOROTTA, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Al comma 3, dopo le parole: «superamento dei vincoli finanziari previsti per la costituzione dei medesimi fondi,» aggiungere le seguenti: «con assenza di profili di responsabilità erariale,»

6.7

URAS, PETRAGLIA

Al comma 3, aggiungere infine il seguente periodo: «In ogni caso per le regioni e gli enti locali di cui al presente comma, sono fatti salvi gli effetti delle progressioni economiche orizzontali attribuite al personale mediante lo scorrimento di graduatorie relative ad anni precedenti, purché le medesime siano state predisposte sulla base di procedure selettive di carattere meritocratico ai sensi di quanto previsto dai vigenti CCNL e, comunque, prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni».

6.8

SANTINI

All'articolo 6, comma 3, sostituire la parola: "autorizzazione", con la seguente: "utilizzo".

7.1

SCAVONE, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, RUVOLO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli istituti musicali pareggiati trasformati in istituti superiori di studi musicali ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 e il relativo personale, sono statizzati, previa loro richiesta, come istituzioni autonome ovvero come sedi decentrate dei Conservatori di musica statali presenti nel medesimo territorio, i quali subentrano ad essi in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi con specifici e differenziati tempi di modalità, sulla base di apposite convenzioni tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e gli Enti locali finanziatori degli istituti esistenti. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata

in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti tempi e modalità della statizzazione. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

7.0.1

MANDELLI, SERAFINI, PICCINELLI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in favore della Biblioteca italiana per i ciechi «Regina Margherita» di Monza)

1. Al fine di poter assolvere ai propri fini istituzionali, il contributo alla Biblioteca italiana per i ciechi «Regina Margherita» di Monza di cui alla legge 18 maggio 2011, n. 76, è incrementato di un importo pari a 1.5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

Conseguentemente, alla tabella A, allegata alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni (in migliaia di euro):

2014: - 1.500;

2015: - 2.000;

2016: - 2.000.

7.0.2

PANIZZA, FRAVEZZI, ZELLER, TONINI, Fausto Guilherme LONGO, PALERMO, ZIN

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di Croce Rossa)

1. In relazione a quanto previsto dalla legge 28 settembre 2012, n. 178 ed in particolare dall'articolo 2, le Province autonome di Trento e Bolzano disciplinano, con effetto dal 1° gennaio 2015, l'ordinamento dei comitati locali e provinciali esistenti alla data del 31 dicembre 2013,

nel rispetto dei principi desumibili dalla citata legge n. 178, e delle seguenti indicazioni:

a) possibilità di attribuzione ai comitati locali e provinciali della personalità giuridica di diritto privato;

b) in alternativa, per l'esercizio delle funzioni dei comitati provinciali, possibilità di istituire enti strumentali secondo l'ordinamento delle Province autonome;

c) nel caso di cui alla lettera b), la legge provinciale salvaguarda l'appartenenza della Croce Rossa al sistema nazionale secondo le norme della citata legge n. 178, e il concorso del volontariato nella conduzione dei servizi di istituto.

7.0.3

PANIZZA, FRAVEZZI, ZELLER, TONINI, Fausto Guilherme LONGO, PALERMO, ZIN

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

*(Coordinamento delle strutture amministrative territoriali
della Croce Rossa Italiana)*

1. All'articolo 4, comma 10-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "ad eccezione dei comitati" inserire la seguente: "provinciali";

b) dopo le parole: "la legge 7 dicembre 2000, n. 383." inserire le seguenti: "Sono fatti salvi gli effetti del concorso indetto dalla Croce Rossa italiana e già espletato per la copertura dei posti per le Province autonome di Trento e Bolzano"».

7.0.4

MILO

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art.7-bis.

(Fondazione Teatro di San Carlo)

1. La disposizione di cui al numero 2) della lettera a) del comma 15 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, non si applica alla Fondazione Teatro di San Carlo, in cui le funzioni di indirizzo sono svolte dal consiglio di amministrazione».

8.0.1

BULGARELLI, LEZZI, BERTOROTTA, MANGILI, PUGLIA

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art.8-bis.

(Recesso dai contratti di locazione delle pubbliche amministrazioni)

1. L'articolo 2-bis del decreto-legge 15 ottobre 2013, n.120, convertito con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137, è sostituito dal seguente:

"Anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa di cui agli articoli 2, comma 5, e 3, comma 1, le amministrazioni dello Stato, le regioni e gli enti locali, nonché gli organi costituzionali nell'ambito della propria autonomia, possono comunicare, entro il 30 giugno 2014, il preavviso di recesso dai contratti di locazione di immobili in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il recesso è perfezionato decorsi 180 giorni dal preavviso, anche in deroga ad eventuali clausole che lo limitino o lo escludano".

2. All'articolo 1, comma 389 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sopprimere le seguenti parole: "comma 1 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137, e quelle di cui al"».

9.1

BULGARELLI, GIROTTI, MANGILI, BERTOROTTA, LEZZI, PUGLIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Per l'anno 2014, agli enti locali assegnatari di contributi pluriennali stanziati per le finalità di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798, che non hanno raggiunto l'obiettivo del patto di stabilità interno la sanzione di cui al comma 26, lettera a), dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, si applica nel senso che l'ente medesimo è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo. In caso di incapienza dei predetti fondi, gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. La sanzione di cui al comma 26, lettera d), del medesimo articolo 31 non trova applicazione. Per le nuove assunzioni di personale non può essere superato comunque il limite del 75% dell'importo di spesa sostenuto complessivamente l'anno precedente».

9.2

COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«2. Allo scopo di innalzare il livello di sicurezza degli edifici scolastici, l'INAIL, nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, destina 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 agli interventi del piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici di cui all'articolo 53, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, secondo un programma concordato tra la Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con i Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle infrastrutture e dei trasporti, e la Conferenza unificata Stato, regioni e autonomie locali.

3. La disponibilità delle risorse finanziarie di cui all'articolo 65, della legge 30 aprile 1969, n.153, fino ad un ammontare massimo di 100 milioni di euro, è accertata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento».

9.3

BITONCI, COMAROLI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«2. Per l'anno 2014, sono escluse dai vincoli del Patto di Stabilità Interno le spese sostenute dagli enti locali del Veneto colpiti dagli eventi calamitosi tra gennaio e febbraio 2014 e finalizzate alla difesa idraulica e idrogeologica del territorio, al ripristino degli abitati, dei beni e delle infrastrutture, alla regimazione dei corsi d'acqua ed alla sistemazione dei versanti nonché alla valorizzazione, difesa, manutenzione e ripascimento dei litorali.

3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 2 si provvede, fino all'importo massimo di 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma "Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

9.4

BITONCI, COMAROLI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«2. Al fine di finanziare le spese conseguenti allo stato di emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio del Veneto tra gennaio e febbraio del 2014, nonché per la copertura degli oneri conseguenti allo stesso, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma si provvede, per l'anno 2014, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione che si renderanno disponibili a seguita della verifica sull'effettivo stato di attuazione degli interventi previsti nell'ambito della programmazione 2007-2013, per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2014, destinato ad interventi in conto capitale nei territori colpiti dai predetti eventi calamitosi.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 2, sono assegnati dal CIPE, con propria delibera, adottata d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile, 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, a valere sulle risorse della programmazione nazionale 2014-2020 del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Con lo stessa delibera sono stabilite le procedure per lo concessione dei contributi a valere sugli importi assegnati dal CIPE».

9.5

BULGARELLI, GIROTTA, MANGILI, BERTOROTTA, LEZZI, PUGLIA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Gli enti di cui al comma 1 possono destinare, in ogni caso risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa ai sensi dell'articolo 40, comma 3-*quinquies* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

9.6

BULGARELLI, GIROTTA, MANGILI, BERTOROTTA, LEZZI, PUGLIA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il trattamento economico accessorio del personale con qualifica di dirigente, in deroga alle disposizione di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è erogato nel limite del 25% dell'importo di spesa dell'anno precedente».

9.7

BITONCI, COMAROLI

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

2. All'articolo 1 della legge 147/2013 sono apportate le seguenti modifiche:

- al comma 541, sostituire le parole: «15 marzo» con le parole: «30 giugno»
 - al comma 543, sostituire le parole: «15 marzo» con le parole: «30 Giugno» e le parole: «1° marzo» con le parole: «1° giugno».
-

9.8

BITONCI, COMAROLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Al fine di finanziare le spese conseguenti allo stato di emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio del Veneto tra gennaio e febbraio del 2014, nonché per lo copertura degli oneri conseguenti allo stesso, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma si provvede, fino all'importo massimo di 100

milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

9.9

BITONCI, COMAROLI

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«2. Al fine di accelerare la realizzazione di progetti strategici, di carattere infrastrutturale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti, sono escluse dal patto di stabilità interno le spese per la realizzazione degli interventi finalizzati alla realizzazione dell'autostrada Pedemontana Veneta, finanziate con l'articolo 50, comma 1, lettera g) della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e con l'articolo 18, comma 1 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69.

Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione e fino al limite massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2014 e 50 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228».

9.0.1

GIBIINO, MANDELLI

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di completamento degli interventi della programmazione negoziata)

1. Al comma 862, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono da ritenere sempre ammissibili i titoli di spesa saldati oltre sei mesi dalla data di chiusura dell'investimento a condizione che non vengano superati i diciotto mesi dalla data di chiusura dell'investimento stesso.".».

9.0.2

NENCINI, BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

*Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:***«Art.9-bis.***(Campionati Mondiali di Ciclismo a Firenze)*

1. Al fine di completare il pagamento delle spese relative ai Campionati Mondiali di Ciclismo svoltisi a Firenze nel 2013 è autorizzata la spesa di euro 900.000.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione lineare, a partire dall'anno 2014, delle dotazioni da includere nel Fondo speciale di parte corrente di cui alla Tabella A della legge 27 dicembre 2013, n. 147, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per il triennio 2014-2016».

10.0.1

D'ANNA

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:***«Art. 10-bis.***(Disposizioni in materia di spesa sanitaria)*

1. All'articolo 15, comma 17-bis, ultimo periodo del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sostituire le parole: "all'eventuale aggiornamento" con le seguenti: "all'aggiornamento"».

11.1

BERTOROTTA, NUGNES, MORONESE, LUCIDI, MARTELLI, LEZZI, PUGLIA

Sopprimere l'articolo.

11.2

MORONESE, NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, LEZZI, PUGLIA

Al comma 1, al capoverso «3-bis», sostituire il terzo periodo con il seguente: «Il tributo è riscosso tramite l'applicazione di un'imposta di bollo al momento dell'acquisto del biglietto il cui gettito affluisce all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnato, con decreto del Ministero delle finanze, ai singoli comuni di riferimento.».

Conseguentemente sopprimere il quarto e il quinto periodo.

11.3

STEFANI, COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«3. Al comma 50 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dopo le parole: "residenziale pubblica", aggiungere le parole "e per quelli situati in località turistiche".

11.4

BONFRISCO, TARQUINIO

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento»;

b) dopo il comma, inserire il seguente:

«2-bis. Una quota non inferiore al 15 per cento dei risparmi di spesa certificati ai sensi della vigente normativa dai competenti organi di controllo, nonché le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate, per ciascuna voce di spesa inserita nel piano di cui al comma 2, sono destinate annualmente al finanziamento di investimenti prontamente cantierabili, con priorità per gli interventi finanziati dai fondi a finalità strutturali dell'Unione Europea, dalle risorse del cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987 e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 88».

11.5

BONFRISCO, TARQUINIO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di garantire l'efficacia delle misure finanziarie per lo sviluppo delle regioni ricomprese nelle aree sottoutilizzate e per accelerare la spesa in conto capitale, le Regioni provvedono a:

a) entro il 30 aprile 2014, effettuare una ricognizione sui fabbisogni annui per interventi infrastrutturali immediatamente cantierabili e finanziati con risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione sociale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, della quota di cofinanziamento nazionale dei fondi comunitari a finalità strutturale, nonché delle risorse individuate ai sensi dell'articolo 6-sexies, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133;

b) entro il 30 giugno di ogni anno, utilizzare gli eventuali miglioramenti del saldo programmatico degli enti locali compresi nel proprio territorio, rideterminando il proprio obiettivo programmatico, in termini di competenza e di cassa, ai soli fini della spesa sostenibile con le risorse di cui alla lettera a).

2-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della coesione territoriale e di intesa con le regioni interessate, ogni anno sono fissati i limiti entro cui la spesa in conto capitale di cui al comma 2-bis può eccedere i limiti del Patto di Stabilità interno, garantendo in ogni caso il rispetto dei tetti complessivi fissati dalla legge per il concorso dello Stato e delle regioni predette alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno di riferimento.

2-quater. L'attuazione delle misure di cui ai commi precedenti non devono comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

12.1

PUGLIA, BERTOROTTA, LEZZI

Dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Al fine di razionalizzare la spesa dei Consigli regionali, i trasferimenti erariali a favore delle regioni, diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e al trasporto pubblico locale, sono erogati a condizione che la regione, con le modalità previste dal proprio ordinamento, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge abbia definito l'importo dell'indennità di funzione e dell'indennità di carica, nonché delle spese di esercizio del mandato, dei consiglieri e degli assessori regionali, spettanti in virtù del loro mandato, in modo tale che

non ecceda complessivamente il 50 per cento della somma percepita all'entrata in vigore della presente legge.

4-ter. I risparmi derivanti dall'applicazione del comma precedente sono prioritariamente destinati al miglioramento e all'efficientamento delle strutture sanitarie regionali».

12.0.1

BOTTICI, BERTOROTTA, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

1. All'articolo 1 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dopo il comma 17 è inserito il seguente:

"17-bis. Nell'ambito delle attività di cui ai commi 3 e 4, è sottoposto alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti anche il rendiconto generale dell'Assemblea o del Consiglio regionale. A tale fine la Corte dei conti esercita le sue funzioni anche mediante le seguenti modalità istruttorie:

a) accedendo, ai sensi del comma 8 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, alla documentazione conservata a prova delle spese o entrate;

b) avvalendosi, sulla base di intese con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Corpo della Guardia di finanza, che esegue gli accertamenti richiesti, necessari ai fini delle verifiche, agendo con i poteri ad esso attribuiti ai fini degli accertamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto e alle imposte sui redditi. Per le stesse finalità, sulla base di analoghe intese, sono disposte verifiche dei Servizi Ispettivi di finanza pubblica".

2. All'articolo 4 della legge 6 dicembre 1973, n. 853, il secondo comma è sostituito dal seguente: "ove la legge non disponga diversamente, i regolamenti interni dei consigli disciplinano le modalità di assunzione delle deliberazioni di spesa e le modalità di stipulazione di convenzioni e contratti".

3. All'articolo 4 della legge 6 dicembre 1973, n. 853, il terzo comma è sostituito dal seguente: "Gli atti amministrativi e di gestione relativi a detti fondi sono soggetti al controllo di cui all'articolo 100, secondo comma, secondo periodo della Costituzione"».

12.0.2

BONFRISCO

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni in materia di affidamenti per acquisto od approvvigionamento di lavori, servizi e forniture)

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e agli articoli 1, comma 7, e 15, comma 13, lettera *d*) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, possono procedere ad affidamenti per acquisto od approvvigionamento di lavori, servizi e forniture anche al di fuori delle modalità previste dalla Consip spa e dalle centrali di committenza regionali, a condizione che gli stessi affidamenti conseguano a procedure di evidenza pubblica e prevedano corrispettivi inferiori a quelli di cui al rapporto qualità-prezzo costituente limite massimo ai sensi dell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. In tali casi, i contratti devono comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguare tali corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni della Consip spa e delle centrali di committenza regionali che prevedono condizioni di maggior vantaggio economico. I contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionamento attraverso gli strumenti messi a disposizione da Consip spa, se in violazione del presente comma, sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa».

13.1

LEZZI, CIOFFI, SCIBONA, SERRA, CASTALDI, PUGLIA

Sopprimere l'articolo.

13.2

SERRA, NUGNES, MORONESE, GIROTTA, LEZZI, PUGLIA

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «turistico-ricreative e sportive,» inserire le seguenti: «nel rispetto dei vincoli previsti dalle normative in materia di tutela territoriale, paesaggistica, ambientale e idrogeologica,».

13.3

URAS

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «fino alla scadenza della concessione stessa» inserire le seguenti: «così come stabilita dall'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 e sue successive modificazioni ed integrazioni,».

13.4

SERRA, NUGNES, MORONESE, GIROTTA, LEZZI, PUGLIA

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «scadenza della concessione stessa,» inserire le seguenti: «ovvero fino al termine di validità dell'autorizzazione paesaggistica, ove tale termine scada prima della concessione medesima,».

13.5

SERRA, NUGNES, MORONESE, GIROTTA, LEZZI, PUGLIA

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «nuova istanza,» inserire le seguenti: «e a condizione che il loro utilizzo sia effettivamente temporaneo, per fini specifici e limitati nel tempo, in conformità a quanto previsto a tal fine dalla legislazione regionale,».

13.6

SERRA, NUGNES, MORONESE, GIROTTA, LEZZI, PUGLIA

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Il diritto al mantenimento dei manufatti è revocato su istanza delle Autorità preposte

alla tutela dell'ambiente e del paesaggio, ovvero del vincolo ove esistente».

13.7

SERRA, NUGNES, MORONESE, GIROTTO, LEZZI, PUGLIA

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «La rimozione dei manufatti deve comunque avvenire alla scadenza dell'atto concessorio, ovvero anche anticipatamente per sopravvenute esigenze di tutela paesaggistica o ambientale».

13.8

BONFRISCO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, si interpreta nel senso che sono comprese nella proroga anche le concessioni di beni demaniali marittimi di cui all'art. 01, lettera f) del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494».

13.0.1

LA RELATRICE

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Misure per la Regione Sardegna)

1. I pagamenti di tributi e gli adempimenti sospesi ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 novembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 2013, n. 283 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2013, n. 300, sono effettuati entro il 30 giugno 2014, senza applicazione di sanzioni e interessi.

2. Fermo restando l'obbligo di versamento nei termini previsti, per il pagamento dei tributi di cui al comma 1, i soggetti ricompresi nell'ambito di applicazione dei decreti di cui al comma 1 che abbiano subito danni possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei medesimi territori ricompresi nell'ambito di applicazione dei decreti di cui al comma 1, un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni. A tal fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la società Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un massimo di 90 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. Nel caso di titolari di reddito di impresa, il finanziamento può essere richiesto limitatamente ai danni subiti in relazione all'attività di impresa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 aprile 2014, sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma, e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma, sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. I soggetti finanziatori di cui al comma 2 comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di ammortamento, nonché relativi importi, per la loro successiva iscrizione, con gli interessi di mora, a ruolo di riscossione.

4. Per accedere al finanziamento di cui al comma 2, i soggetti ivi indicati presentano ai soggetti finanziatori di cui al medesimo comma un autodichiarazione, ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, volta ad attestare i danni subiti ed il nesso di causalità con l'evento alluvionale di novembre 2013, nonché copia del modello di cui al comma 6, presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate, nel quale sono indicati i versamenti sospesi di cui al comma 2 e la ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione. Ai soggetti finanziatori deve essere altresì trasmessa copia dei modelli di pagamento relativi ai versamenti effettuati.

5. Gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonché le spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti ai soggetti finanziatori di cui al comma 2, nei limiti di spesa di cui al comma 9, mediante un credito di imposta di importo pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti. Il credito di imposta è utilizzabile ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione di limiti di importo, ovvero può essere ceduto secondo quanto previsto dall'articolo 43-ter del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La quota capitale

è restituita dai soggetti di cui al comma 2 a partire dal 1° gennaio 2015 secondo il piano di ammortamento definito nel contratto di finanziamento.

6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro il 15 aprile 2014, è approvato il modello indicato al comma 4, idoneo altresì ad esporre distintamente i diversi importi dei versamenti da effettuare, nonché sono stabiliti i tempi e le modalità della relativa presentazione. Con analogo provvedimento possono essere disciplinate modalità e tempi di trasmissione all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti finanziatori, dei dati relativi ai finanziamenti erogati e al loro utilizzo, nonché quelli di attuazione del comma 3.

7. Ai fini del monitoraggio dei limiti di spesa, l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i dati risultanti dal modello di cui al comma 4, i dati delle compensazioni effettuate dai soggetti finanziatori per la fruizione del credito di imposta e i dati trasmessi dai soggetti finanziatori.

8. In relazione alle disposizioni di cui al comma 1, le dotazioni finanziarie della Missione di spesa "Politiche-economico-finanziarie e di bilancio" - Programma "Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposta" sono ridotte di 90 milioni di euro per l'anno 2013. Le predette dotazioni sono incrementate di pari importo per l'anno 2014.

9. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a 6,4 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede a valere sulle risorse giacenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 20 novembre 2013, n. 122, che vengono a tal fine versate all'entrata del bilancio dello Stato nel medesimo anno. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

10. I finanziamenti agevolati di cui al comma 2 sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. A tal fine, il Commissario delegato di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, n. 122, del 20 novembre 2013, verifica l'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi alluvionali del novembre 2013, tenendo anche conto degli eventuali indennizzi assicurativi, istituendo e curando la tenuta e l'aggiornamento di un registro di tutti gli

aiuti concessi a ciascun soggetto che eserciti attività economica per la compensazione dei danni causati dai medesimi eventi alluvionali.

14.0.1

MILO

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Disposizioni in materia di produzione della «mozzarella di bufala campana» DOP)

1. All'articolo 4-*quinqüesdecies*, del decreto-legge 3 novembre 2008 n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n.205, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"1-*bis*. Sono escluse dall'obbligo previsto dal comma 1 tutte quelle aziende che si obbligano ad utilizzare e detenere esclusivamente all'interno dell'impianto produttivo latte bufalino e semilavorati realizzati con latte proveniente da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della denominazione di origine protetta (DOP)"».

15.1

BERTOROTTA, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

Al comma 1, lettera a), al paragrafo 8-bis, al primo periodo, sostituire le parole da: «qualora tale destinazione» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «salvi ed impregiudicati i diritti dei creditori dell'azienda medesima».

15.2

FUCKSIA, BUCCARELLA, LEZZI, PUGLIA

Al comma 1, alla lettera c), dopo le parole: «accordi di programma» sono aggiunte le seguenti: «che destinano una quota del 10% dei beni immobili aziendali per finalità di formazione professionale di soggetti disoccupati o iscritti alle liste di mobilità di cui all'articolo 6 comma 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223».

15.3

FUCKSIA, BUCCARELLA, LEZZI, PUGLIA

Al comma 1, lettera c), le parole: «ovvero analoghi atti idonei» fino alla fine del periodo sono soppresse.

15.0.1

BIGNAMI, MANGILI, BERTOROTTA, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASALETTO, LUCIDI, MOLINARI, CIOFFI, PUGLIA, GIARRUSSO, GAETTI, MARTON, CRIMI, LEZZI

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Disposizioni in materia di contrasto delle attività delle associazioni criminali di tipo mafioso nell'ambito dell'Expo 2015)

1. Al fine di prevenire e contrastare le attività delle associazioni criminali di tipo mafioso nell'ambito dell'Expo Milano 2015, il Ministro dell'interno, sentito il Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata, con proprio decreto da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istituisce, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, una sezione operativa della Direzione investigativa antimafia presso l'aeroporto di Milano Malpensa».

16.1

ARRIGONI, COMAROLI, BITONCI

Al comma 5, dopo le parole: «nella Provincia dell'Aquila», aggiungere le seguenti: «nonché per i Comuni del Veneto e dell'Emilia Romagna interessati tra gennaio e febbraio 2014 dagli eccezionali eventi calamitosi».

16.2

NENCINI, BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Al fine di assicurare la prosecuzione, nonché il completamento degli interventi per la ricostruzione dei territori della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è autorizzata l'ulteriore spesa di 450 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019 per il completamento della ricostruzione o riparazione degli immobili danneggiati. Le risorse di cui al precedente periodo sono assegnate ai comuni interessati con delibera del CIPE che può autorizzare gli enti locali all'utilizzo dei contributi in relazione alle effettive esigenze di ricostruzione e sulla base degli stati di avanzamento degli interventi ammessi. A valere su detto stanziamento, la somma annua di 500 mila euro è erogata a sostegno dei progetti multidisciplinari di aggregazione socio/culturale, realizzati prevalentemente a favore delle popolazioni colpite dall'evento sismico del 6 aprile 2009, dall'Associazione Teatrale Abruzzese e Molisana operante, con sede all'Aquila sin dal 1975 ed avente personalità giuridica privata. Le risorse di cui al presente comma non sono computate ai fini del vincolo del patto di stabilità interno.

5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a 450 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019 e dal comma 2, valutati in 30 milioni di euro per gli anni 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

5-quater. Il penultimo e l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 67-quater del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134 sono soppressi».

16.3

SCAVONE, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, RUVOLO

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Al fine di completare l'attività di ricostruzione e per svolgere le connesse attività di protezione civile, di monitoraggio e di contrasto degli effetti della caduta di cenere vulcanica, il personale assunto in base all'articolo 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2002, n. 3254, è stabilizzato presso gli enti presso i quali lavora, cui è destinata proporzionalmente la relativa copertura.

5-ter. Alla copertura dell'onere pari a 800 mila euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

16.4

SCAVONE, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, RUVOLO

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Le disposizioni di cui all'art. 8, comma 5-bis del decreto-legge n. 43 del 26 aprile 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 71 del 24 giugno 2013, sono prorogate per gli anni 2014 e 2015. Per la relativa copertura, pari ad 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013/2015 nell'ambito del programma "fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2014 e 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

16.5

SCAVONE, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, RUVOLO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. In relazione alla inderogabilità degli interventi programmati nel settore della prevenzione, del monitoraggio e dei modelli applicati riconducibili al rischio sismico sui territori più vulnerabili e per i particolari meccanismi e parametri che regolano l'evoluzione della spesa, così come determinati all'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, si fa espressa disposizione di applicabilità, nel caso di specie, del comma 6, articolo 21, della legge 31 dicembre 2009, n.196 e successive modificazioni, a far data dal 1° gennaio 2014. Intendendo, per le ragioni indicate in premessa, la spesa di cui trattasi come non rimodulabile,

così come indicato dalla lettera a), comma 5, dell'articolo 21 della medesima legge».

16.0.1

BULGARELLI, MUSSINI, MONTEVECCHI, CASTALDI, PUGLIA, LEZZI

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Interventi per i territori dell'Emilia Romagna colpiti dagli eventi meteorologici del gennaio 2014)

1. Al fine di finanziare le spese conseguenti allo stato di emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio dell'Emilia Romagna nel gennaio 2014, nonché per la copertura degli oneri conseguenti allo stesso, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma si provvede, per l'anno 2014, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione che si renderanno disponibili a seguito della verifica sull'effettivo stato di attuazione degli interventi previsti nell'ambito della programmazione 2007-2013, per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2014, destinato ad interventi in conto capitale nei territori colpiti dai predetti eventi calamitosi.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, sono assegnati dal CIPE, con propria delibera, adottata d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile, 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, a valere sulle risorse della programmazione nazionale 2014-2020 del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Con la stessa delibera sono stabilite le procedure per la concessione dei contributi a valere sugli importi assegnati dal CIPE.

3. Al fine del ripristino della viabilità nelle strade statali e provinciali interrotte o danneggiate per gli eventi di cui al comma 1, il Presidente della società ANAS Spa, in qualità di Commissario delegato per gli interventi di ripristino della stessa, provvede in via di anticipazione sulle risorse autorizzate per il programma di cui all'articolo 18, comma 10, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successivi rifinanziamenti, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. Nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti di imposta, che alla data del 20 gennaio 2014, avevano la residenza ovvero la sede operativa nei territori dei comuni colpiti dagli eventi di cui al comma 1, così come individuati con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile, sono sospesi i termini dei versamenti e degli

adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, scadenti nel periodo compreso tra il 20 gennaio ed il 20 febbraio 2014.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano altresì nei confronti dei soggetti, anche in qualità di sostituti di imposta diversi dalle persone fisiche, aventi sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di cui al comma 4. Le ritenute già operate in qualità di sostituti di imposta devono comunque essere versate.

6. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i termini e le modalità di effettuazione degli adempimenti e dei versamenti di cui al comma 4.

7. All'onere derivante dai commi 4 e 5 si provvede nel limite massimo di 80 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

16.0.2

BERNINI, BONFRISCO

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

(Misure per la Regione Emilia Romagna)

1. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per il 2014 milioni di euro per il rimborso, agli Enti territoriali ed alle Strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, delle spese sostenute per fronteggiare le eccezionali nevicate che hanno colpito, nel mese di febbraio 2012, il territorio della regione Emilia-Romagna, non rientranti nelle autorizzazioni di spesa rilasciate dal Dipartimento della protezione civile a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 2012.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è adottato il piano delle risorse di cui al comma precedente, da destinare alla Regione Emilia-Romagna per il successivo trasferimento agli enti locali, nonché alle Strutture operative del servizio nazionale della protezione civile intervenute per il superamento della situazione di criticità, in relazione alle spese effettivamente sostenute per assicurare l'assistenza alla popolazione, il reperimento dei materiali, l'impiego di mezzi per la rimozione della neve, nonché, limitatamente al 30 per cento, gli oneri sostenuti per l'impiego del personale e comunicate al Dipartimento della protezione civile

dalle Strutture operative del servizio nazionale di protezione civile, all'esito della ricognizione effettuata successivamente ai predetti eventi.

3. Le risorse di cui ai commi precedenti sono escluse dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno.

4. Alla copertura dell'onere, valutato in 10 milioni di euro per il 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

16.0.3

MARINELLO

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Ulteriori disposizioni in favore di enti territoriali)

1. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 14-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, relativo agli interventi in favore del comune di Pietrelcina è prorogato per l'anno 2014 nel limite di spesa di 0,5 milioni di euro.

2. Per l'anno 2014 è attribuito al comune di Marsciano un contributo straordinario di 1 milione di euro per gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici inagibili presenti nel territorio del medesimo comune, colpiti dal sisma del 15 dicembre 2009.

3. Per l'anno 2014 è attribuito al comune di Sciacca un contributo straordinario di 1 milione di euro per il restauro e la messa a norma del Palazzo municipale di Sciacca.

4. Per l'anno 2014 è attribuito al comune di Menfi un contributo straordinario pari a 0,5 milioni di euro per il restauro della torre anticorsara di Porto Palo e per il consolidamento del costone franoso.

5. Per l'anno 2014 è attribuito al comune di Frosinone un contributo straordinario di 1 milione di euro al fine di far fronte alle opere di ricostruzione del viadotto Biondi e alla messa in sicurezza dell'area urbana interessata dalla frana verificatasi nel mese di marzo 2013 e dell'edificio sede della prefettura.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 5, pari complessivamente a 4 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante

corrispondente riduzione, per il medesimo anno, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85.

7. È assegnato per l'anno 2014 un contributo straordinario di 3 milioni di euro alla provincia di Pescara per il finanziamento degli interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della medesima provincia nel mese di dicembre 2013. Il presente comma entra in vigore dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto. Al relativo onere, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede a valere sulle disponibilità, per il medesimo anno, del capitolo 1496 iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate ad apposito capitolo istituito nel medesimo stato di previsione per la sopraindicata finalità.

8. Il CIPE, su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da effettuare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa istruttoria congiunta con il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione e il Ministero dell'economia e delle finanze, assegna 25 milioni di euro a valere, per l'anno 2014, sul Fondo per lo sviluppo e la coesione per l'attuazione dell'accordo di programma per la messa in sicurezza e la bonifica dell'area SIN di Brindisi. Con cadenza semestrale, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta al CIPE una relazione sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente comma».

16.0.3 (testo 2)

MARINELLO, D'ALÌ

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Ulteriori disposizioni in favore di enti territoriali)

1. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 14-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, relativo agli interventi in favore del comune di Pietrelcina è prorogato per l'anno 2014 nel limite di spesa di 0,5 milioni di euro.

2. Per l'anno 2014 è attribuito al comune di Marsciano un contributo straordinario di 1 milione di euro per gli interventi di messa in sicurezza

degli edifici scolastici inagibili presenti nel territorio del medesimo comune, colpiti dal sisma del 15 dicembre 2009.

3. Per l'anno 2014 è attribuito al comune di Sciacca un contributo straordinario di 1 milione di euro per il restauro e la messa a norma del Palazzo municipale di Sciacca.

4. Per l'anno 2014 è attribuito al comune di Menfi un contributo straordinario pari a 0,5 milioni di euro per il restauro della torre anticorsara di Porto Palo e per il consolidamento del costone franoso.

5. Per l'anno 2014 è attribuito al comune di Frosinone un contributo straordinario di 1 milione di euro al fine di far fronte alle opere di ricostruzione del viadotto Biondi e alla messa in sicurezza dell'area urbana interessata dalla frana verificatasi nel mese di marzo 2013 e dell'edificio sede della prefettura.

6. Per l'anno 2014 è attribuito un contributo straordinario di 3 milioni di euro alla provincia di Pescara per il finanziamento degli interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della medesima provincia nel mese di dicembre 2013. Il presente comma entra in vigore dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 6, pari complessivamente a 7 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede a valere sulle risorse residue del Fondo per lo Sviluppo e Coesione programmazione 2007-2013, destinato ad interventi in conto capitale.

8. Il CIPE, su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da effettuare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa istruttoria congiunta con il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione e il Ministero dell'economia e delle finanze, assegna 25 milioni di euro a valere, per l'anno 2014, sul Fondo per lo sviluppo e la coesione per l'attuazione dell'accordo di programma per la messa in sicurezza e la bonifica dell'area SIN di Brindisi. Con cadenza semestrale, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta al CIPE una relazione sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente comma».

16.0.4 (testo 2)

PICCOLI, MARIN, BONFRISCO, ZANETTIN

*Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:***«Art. 16-bis.***(Disposizioni a favore della Regione Veneto per interventi di ripristino della sicurezza idraulica e dei versanti)*

1. Al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza compromesse a seguito degli eventi alluvionali e nevosi che hanno colpito il territorio della regione Veneto nei mesi di dicembre 2013, gennaio e febbraio 2014, è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro, per la realizzazione dei primi interventi a favore della regione Veneto, nell'ambito dei comuni confinanti con le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo del Fondo per i comuni di confine con le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 1, commi 117 e seguenti, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nell'ambito delle somme disponibili per le annualità 2014 e 2015.

3. Gli interventi di ripristino di cui al comma 1 sono esclusi dal saldo del patto di stabilità interno per gli anni 2014 e 2015, per l'intero ammontare.

4. Entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, la regione Veneto trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze un apposito piano di intervento ai fini della programmazione della spesa».

16.0.4

PICCOLI, MARIN, BONFRISCO, ZANETTIN

*Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:***«Art. 16-bis.***(Disposizioni a favore della Regione Veneto per interventi di ripristino della sicurezza idraulica e dei versanti)*

1. Al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza compromesse a seguito degli eventi alluvionali e nevosi che hanno colpito il territorio della regione Veneto nei mesi di dicembre 2013, gennaio e febbraio 2014, è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro, per la realizzazione dei primi interventi a favore della regione Veneto, nell'ambito dei comuni confinanti con le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo del Fondo per i comuni di confine con le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 1, commi 117 e seguenti, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nell'ambito delle somme disponibili per le annualità 2014 e 2015.

3. Gli interventi di ripristino di cui al comma 1 sono esclusi dal saldo del patto di stabilità interno per gli anni 2014 e 2015, per l'intero ammontare.

4. L'articolo 10, comma 1, n. 16, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente: "16) le prestazioni del servizio postale universale, fornite alla tariffa massima di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58, ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a queste accessorie, effettuate dai soggetti obbligati ad assicurarne l'esecuzione. L'esenzione si applica anche agli enti di cui all'articolo 114 della Costituzione. Ai sensi di quanto previsto nei periodi precedenti, è fatto divieto agli operatori economici del settore postale di traslare l'onere della maggiorazione d'imposta sui prezzi al consumo. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al precedente periodo e commina le sanzioni previste dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni".

5. Entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, la regione Veneto trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze un apposito piano di intervento ai fini della programmazione della spesa».

17.1

BONFRISCO, TARQUINIO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al fine di consentire di risolvere i problemi occupazionali connessi alla gestione dei servizi di pulizia e ausiliari delle istituzioni scolastiche ed educative statali e degli enti locali, il Cipe approva un piano triennale di manutenzione ordinaria dei plessi scolastici, finanziato nel limite di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016, a valere sulle risorse di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 88.

2-ter. Gli interventi di cui al comma precedente sono attuati, anche mediante il ricorso alle misure di accelerazione di cui all'articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, e a quelle di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 mediante l'uti-

lizzo del personale già impiegato in servizi di pulizia e di altri servizi ausiliari, nelle imprese che assicuravano detti servizi al 31 dicembre 2013».

17.2

RUVOLO, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Nelle more della definizione delle procedure di mobilità, le assegnazioni temporanee del personale non dirigenziale presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del personale proveniente dal comparto scuola e in servizio di comando presso l'INPS, sono prorogate di un anno, in deroga al limite temporale di cui all'articolo 30, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ai fini della predisposizione di un piano di revisione dell'utilizzo del personale comandato.

Al relativo onere, pari a 500 mila euro per l'anno 2014, si provvede ai sensi del comma 2».

17.0.1

LA RELATRICE

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Articolo 17-bis.

(Disposizioni relative al Comitato permanente di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni)

Il Ministero dell'economia e delle finanze continua ad avvalersi, anche quale struttura di supporto del Comitato di ministri di cui al terzo periodo del presente articolo, sino al 31 dicembre 2018, del Comitato permanente di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni, presieduto dal Direttore generale del Tesoro e composto, altresì, da quattro esperti di riconosciuta indipendenza e di notoria esperienza nei mercati nazionali e internazionali, di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 15 ottobre 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 30 novembre 1993, nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 novembre 2013. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso né sono attribuiti gettoni di presenza. La definizione e il coordinamento temporale dei programmi di dismissione di partecipazioni in

società controllate dallo Stato e da altri enti e società pubbliche attuati dal Ministero dell'economia e delle finanze spetta ad un Comitato di ministri, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e composto dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dello sviluppo economico e dai ministri competenti per materia. Nello svolgimento di tali funzioni, il Comitato di ministri di cui al precedente periodo si avvale del supporto del Comitato permanente di cui al primo periodo.».

17.0.2

LA RELATRICE

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni modificative della legge 27 dicembre 2013, n. 147)

All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 91, sostituire le parole da: "sono versati all'entrata del bilancio dello Stato" fino alla fine del periodo, con le seguenti: "rimangono nella disponibilità della società di gestione, a fronte di idonea certificazione circa il loro esatto ammontare da parte dell'ENAC, da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze";

b) al comma 161, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Le disposizioni di cui al comma 160, lettera *a)*, si applicano dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, mentre quelle di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* dello stesso comma si applicano dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013.";

c) al comma 550 è aggiunto il seguente periodo: "Agli intermediari finanziari di cui al presente comma non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 4, 5, 9, 10 e 11 del decreto-legge n. 95 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e non si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 39 del 2013, fermi restando i previsti requisiti di professionalità e onorabilità.";

d) al comma 573 la parola "comunale" è soppressa».

17.0.3

PETROCELLI, BULGARELLI, PUGLIA, LEZZI

Dopo l'articolo 17, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 17-bis.

*(Disposizioni per favorire il completamento dello schema idrico
«Basento-Bradano»)*

1. All'articolo 13 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modifiche:

- a)* al comma 1, primo periodo, le parole: "Le assegnazioni disposte dal CIPE con le delibere n. 146 del 17 novembre 2006 e" sono soppresse;
- b)* al comma 1, la lettera *a)* è soppressa;
- c)* al comma 1, nella lettera *b)*, le parole: "45 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "29,362 milioni";
- d)* al comma 4, il quarto e il quinto periodo sono soppressi.

2. Le risorse di cui alla delibera CIPE n. 146 del 17 novembre 2006 confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per essere successivamente riassegnate alla regione Basilicata per la realizzazione dell'intervento "Completamento dello schema idrico Basento-Bradano – attrezzamento settore G"».

17.0.4

MANDELLI, GIBIINO

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 in materia di deduzione per l'acquisto delle autovetture in uso agli agenti di commercio)

1. All'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comma 1, lettera *b)*, ultimo periodo sostituire le parole "50 milioni di lire" con le seguenti "40 mila euro".

2. All'onere di cui al comma 1 valutato in 2 milioni di euro annui, si provvede per il 2014 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5,

del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui alla tabella A allegata alla legge 27 dicembre 2013, n. 147».

17.0.5

MIL0

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

*(Interpretazione autentica dell'articolo 39, comma 16,
della legge 23 dicembre 1994, n. 724)*

L'articolo 39, comma 16, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nel testo modificato dall'articolo 2, comma 37, lettera *m*), legge 23 dicembre 1996 n. 662, deve essere interpretato, nel senso che il limite massimo di cubatura di 750 metri cubi di cui al comma 1 del richiamato articolo 39 non trova applicazione, al fine del calcolo dell'oblazione e dell'ottenimento del permesso di costruire in sanatoria, alle costruzioni abusive aventi destinazione produttiva, commerciale, artigianale e comunque, diversa da quella residenziale.».

17.0.6

MIL0

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni in favore del comune di Portici)

1. Per l'anno 2014 è attribuito al comune di Portici un contributo straordinario di 2 milioni di euro per lavori di restauro e di ristrutturazione di "Palazzo Amoretti" (Ville Vesuviane).

2. All'onere di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro per il 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge

21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85».

17.0.7

COMAROLI, BITONCI

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

All'articolo 4-ter, comma 16, della legge 26 aprile 2012 n. 44 di conversione del decreto-legge 2 marzo 2012 n. 16, il periodo "In caso di mancata emanazione del decreto entro il predetto termine trovano comunque applicazione le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285" è soppresso».

17.0.8

COMAROLI, BITONCI

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

All'articolo 142 comma 12-ter del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: "e al patto di stabilità interno" sono soppresse».

17.0.9

LA RELATRICE

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme dei decreti-legge 31 ottobre 2013, n. 126, e 30 dicembre 2013, n. 151, non convertite in legge.».

G/1322/1/5

COMAROLI, BITONCI

La Commissione bilancio,

valutato il provvedimento in esame, il quale reca disposizioni varie in materia di funzionalità di regioni ed enti locali, di lavoro, di trasporto pubblico locale, di interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali, di modalità di composizione di seggi elettorali, di impignorabilità delle somme dovute alle aziende sanitarie e di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali;

stimato come, a causa del terremoto del sisma del 20 e 29 maggio 2012 che ha colpito l'Emilia Romagna, la Lombardia e il Veneto, sono inagibili un numero notevole di fabbricati abitativi commerciali e produttivi;

considerato che il mancato gettito dell'imposta municipale per i comuni colpiti dal sisma il quale rende particolarmente difficile la gestione delle attività e dei servizi erogati dalle amministrazioni coinvolte sebbene gli stessi enti locali, seppur a fronte di evidenti difficoltà, erogano gli stessi servizi ai cittadini,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di corrispondere ai Comuni delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 un rimborso in ragione della mancata entrata derivante dagli immobili inagibili per l'anno 2014.

G/1322/2/5

BITONCI, COMAROLI

La Commissione bilancio,

premesso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni varie in materia di funzionalità di regioni ed enti locali, di lavoro, di trasporto pubblico locale, di interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali, di modalità di composizione di seggi elettorali, di impignorabilità delle somme dovute alle aziende sanitarie e di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali;

negli ultimi anni le imprese sono state particolarmente colpite dalla crisi economica, e che per una ripresa del sistema produttivo del Paese è prioritario abbassare la tassazione fiscale complessiva gravante su di queste, a partire dall'imposizione fiscale sui redditi, dall'imposta municipale propria IMU al cuneo fiscale;

i danni conseguenti agli eventi calamitosi che hanno colpito il Veneto tra fine gennaio e i primi giorni di febbraio 2014 e che hanno inte-

ressato i comuni del territorio compreso tra le provincie di Belluno, Treviso, Venezia, Vicenza, Verona e Padova sono stati particolarmente pesanti e gravosi sul sistema economico e produttivo dell'area interessata, con numerose aziende chiuse o impedita a riprendere la normale attività a causa delle copiose nevicate verificatesi nelle zone di montagna piuttosto che a causa dei fenomeni alluvionali occorsi in pianura,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di sospendere per l'anno 2014 il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere per gli abitanti dei comuni del Veneto e dell'Emilia Romagna colpiti dagli eventi calamitosi tra gennaio e febbraio 2014.

G/1322/3/5

NENCINI, BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

La Commissione bilancio,

premesso che:

a distanza di quasi cinque anni dal terremoto del 6 aprile 2009 che colpì i territori della regione Abruzzo non si sono ancora completate le opere di ricostruzione e di riparazione degli immobili;

partendo dalle macerie di Onna, paese simbolo della tragedia dove si continua ad aspettare la ricostruzione con un sentimento condiviso di incertezza, si arriva al centro storico de L'Aquila con i suoi cantieri avviati grazie ai fondi erogati nell'aprile 2013 e con i quali potrebbero presto partirne altri;

basterebbe una continuità di risorse per ultimare, in cinque anni, i lavori per ricostruire L'Aquila. Nel 2013 sono stati avviati molti cantieri e approvati progetti per 800 milioni;

una programmazione di finanziamenti, calendarizzati in un quinquennio, e un alleggerimento del patto di stabilità sia per L'Aquila che per i comuni del cratere sismico, potrebbero tranquillizzare gli aquilani che da cinque anni ormai vivono nel dolore del ricordo di quella notte;

se non si stabiliranno tempi precisi per gli interventi, non basteranno decenni e risorse: ne è prova la nomina del commissario «*ad acta*» in Irpinia per il terremoto del 1980,

tanto premesso, impegna il Governo:

ad assicurare ulteriori risorse e la continuità della loro erogazione in tempi prefissati per completare le opere di ricostruzione dei comuni abruzzesi e di una città, L'Aquila, ingabbiata dai puntellamenti dei suoi palazzi storici.

G/1322/4/5

D'Alì

La Commissione bilancio,

in sede di esame del disegno di legge n. 1322 il quale reca «Disposizioni varie in materia di funzionalità di regioni ed enti locali, di lavoro, di trasporto pubblico locale, di interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali, di modalità di composizione di seggi elettorali, di impignorabilità delle somme dovute alle aziende sanitarie e di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali»;

considerato che è sempre più indispensabile, anche alla luce dei recenti fatti accaduti in Sardegna, prevedere l'immediata disponibilità dei competenti Dicasteri di risorse volte a far fronte all'altissimo livello di pericolosità del territorio nazionale, in quanto risulta evidente che, se non si procederà al più presto ad effettuare un vasto piano di prevenzione e messa in sicurezza del territorio, sarà sempre più difficile ed insostenibile fare fronte agli interventi di risarcimento e di ricostruzione delle opere distrutte o danneggiate a seguito di danni provocati dalle calamità naturali;

stimato come in numerosi casi gli enti locali, a causa dei stringenti vincoli del Patto di Stabilità, non possono effettuare i necessari interventi per investire in opere di difesa e consolidamento del suolo,

impegna il Governo:

a trasferire, al fine di una più rapida gestione dei processi di consolidamento e messa in sicurezza del territorio, nonché per l'attuazione dei programmi direttamente applicabili, le somme di cui all'articolo 1, comma 224, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 alla immediata disponibilità dello stato di previsione del Ministero infrastrutture e trasporti per poterle così ripartire alle Amministrazioni territoriali interessate nel rispetto delle quote percentuali spettanti ai singoli comuni, così come determinate nel decreto 2 agosto 2007;

a trasferire, al fine di una più rapida gestione dei processi di consolidamento e messa in sicurezza del territorio, nonché per l'attuazione del programma di interventi finalizzato alle bonifiche ambientali connesse allo smaltimento dell'amianto, le somme di cui all'articolo 11, comma 11-ter, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99 alla immediata disponibilità del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per poterle così ripartire, con successivo decreto, secondo il piano di riparto deliberato dal coordinamento delle Amministrazioni comunali interessate.

G/1322/5/5

D'Alì

La Commissione bilancio,

in sede di esame del disegno di legge n. 1322 «Disposizioni varie in materia di funzionalità di regioni ed enti locali, di lavoro, di trasporto pubblico locale, di interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali, di modalità di composizione di seggi elettorali, di impignorabilità delle somme dovute alle aziende sanitarie e di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali»;

premessi che:

il comma 573 dell'articolo 1 della legge di stabilità per l'anno 2014 (concernente la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale degli enti locali), dispone, fissandolo in novanta giorni dall'entrata in vigore della stessa legge, il termine entro il quale gli enti locali, in sede di prima applicazione, possono riproporre una procedura di riequilibrio finanziario pluriennale;

considerato che:

in relazione al pagamento della cosiddetta Tari, la cui scadenza è prevista per il 16 giugno, permangono le incertezze fonte di gravi disagi relative al costo effettivo disposto dai Comuni rispetto alla somministrazione del servizio erogato ai cittadini,

impegna il Governo:

a verificare, attraverso i suoi organi di controllo, la corretta imputazione delle voci di spesa delle Amministrazioni comunali nella stretta osservanza dell'assolvimento del servizio relativo alla Tari;

a valutare l'opportunità di sensibilizzare, attraverso fonti normative di primo o secondo livello, le Amministrazioni Comunali a prevedere un sistema di erogazione e riscossione in grado di armonizzare il complesso dei costi sostenuti della TARI rispetto ai servizi erogati anche attraverso la predisposizione di un preventivo propedeutico all'approvazione del bilancio preventivo dell'anno di riferimento da sottoporre alla approvazione dei Consigli comunali entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di applicazione della tariffa;

a valutare l'opportunità di assumere iniziative affinché per l'anno 2014 l'importo complessivo da corrispondersi dai cittadini per la Tari non sia comunque superiore a quello corrisposto nell'anno 2013.

G/1322/6/5

MARINELLO

La Commissione bilancio,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere gli interventi di cui alle seguenti lettere:

a) il termine di cui al comma 1 dell'articolo 14-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, relativo agli interventi in favore del comune di Pietrelcina è prorogato per l'anno 2014 nel limite di spesa di 0,5 milioni di euro;

b) per l'anno 2014 è attribuito al comune di Marsciano un contributo straordinario di 1 milione di euro per gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici inagibili presenti nel territorio del medesimo comune, colpiti dal sisma del 15 dicembre 2009;

c) per l'anno 2014 è attribuito al comune di Sciacca un contributo straordinario di 1 milione di euro per il restauro e la messa a norma del Palazzo municipale di Sciacca;

d) per l'anno 2014 è attribuito al comune di Menfi un contributo straordinario pari a 0,5 milioni di euro per il restauro della torre anticorsara di Porto Palo e per il consolidamento del costone franoso;

e) per l'anno 2014 è attribuito al comune di Frosinone un contributo straordinario di 1 milione di euro al fine di far fronte alle opere di ricostruzione del viadotto Biondi e alla messa in sicurezza dell'area urbana interessata dalla frana verificatasi nel mese di marzo 2013 e dell'edificio sede della prefettura;

f) agli oneri derivanti dall'attuazione delle lettere da *a)* ad *e)*, pari complessivamente a 4 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85;

g) è assegnato per l'anno 2014 un contributo straordinario di 3 milioni di euro alla provincia di Pescara per il finanziamento degli interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della medesima provincia nel mese di dicembre 2013. Al relativo onere, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede a valere sulle disponibilità, per il medesimo anno, del capitolo 1496 iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate ad apposito capitolo istituito nel medesimo stato di previsione per la sopraindicata finalità;

h) il CIPE, su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da effettuare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa istruttoria congiunta con il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione e il Ministero dell'economia e delle finanze, assegna 25 milioni di euro a

valere, per l'anno 2014, sul Fondo per lo sviluppo e la coesione per l'attuazione dell'accordo di programma per la messa in sicurezza e la bonifica dell'area SIN di Brindisi. Con cadenza semestrale, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta al CIPE una relazione sullo stato di attuazione degli interventi.

G/1322/6/5 (testo 2)

MARINELLO, D'ALÌ

La Commissione bilancio,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione agli interventi di cui alle seguenti lettere:

a) il termine di cui al comma 1 dell'articolo 14-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, relativo agli interventi in favore del comune di Pietrelcina è prorogato per l'anno 2014 nel limite di spesa di 0,5 milioni di euro;

b) per l'anno 2014 è attribuito al comune di Marsciano un contributo straordinario di 1 milione di euro per gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici inagibili presenti nel territorio del medesimo comune, colpiti dal sisma del 15 dicembre 2009;

c) per l'anno 2014 è attribuito al comune di Sciacca un contributo straordinario di 1 milione di euro per il restauro e la messa a norma del Palazzo municipale di Sciacca;

d) per l'anno 2014 è attribuito al comune di Menfi un contributo straordinario pari a 0,5 milioni di euro per il restauro della torre anticorsara di Porto Palo e per il consolidamento del costone franoso;

e) per l'anno 2014 è attribuito al comune di Frosinone un contributo straordinario di 1 milione di euro al fine di far fronte alle opere di ricostruzione del viadotto Biondi e alla messa in sicurezza dell'area urbana interessata dalla frana verificatasi nel mese di marzo 2013 e dell'edificio sede della prefettura;

f) per l'anno 2014 è attribuito un contributo straordinario di 3 milioni di euro alla provincia di Pescara per il finanziamento degli interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della medesima provincia nel mese di dicembre 2013;

g) agli oneri derivanti dall'attuazione delle lettere da *a)* ad *f)*, pari complessivamente a complessivi 7 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede a valere sulle risorse residue del Fondo per lo sviluppo e coesione programmazione 2007-2013, destinato ad interventi in conto capitale:

h) il CIPE, su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da effettuare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa istruttoria congiunta con il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione e il Ministero dell'economia e delle finanze, assegna 25 milioni di euro a valere, per l'anno 2014, sul Fondo per lo sviluppo e la coesione per l'attuazione dell'accordo di programma per la messa in sicurezza e la bonifica dell'area SIN di Brindisi. Con cadenza semestrale, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta al CIPE una relazione sullo stato di attuazione degli interventi.

G/1322/7/5

RUVOLO, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE

La Commissione bilancio,

in sede di esame del disegno di legge n. 1322 «Disposizioni varie in materia di funzionalità di regioni ed enti locali, di lavoro, di trasporto pubblico locale, di interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali, di modalità di composizione di seggi elettorali, di impignorabilità delle somme dovute alle aziende sanitarie e di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali»,

impegna il Governo:

ad intervenire affinché anche al personale del comparto scuola, e assegnato temporaneamente presso l'INPS, venga riconosciuta la proroga di un anno in deroga al limite temporale di cui all'articolo 30, comma 2-*sexies*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.

G/1322/8/5

BITONCI, COMAROLI

La Commissione bilancio,

valutato il provvedimento in esame, il quale reca disposizioni varie in materia di funzionalità di regioni ed enti locali, di lavoro, di trasporto pubblico locale, di interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali, di modalità di composizione di seggi elettorali, di impignorabilità delle somme dovute alle aziende sanitarie e di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali;

considerato che l'attuale situazione della finanza locale è particolarmente grave, sia alla luce della pesante riduzione di risorse negli ultimi anni a carico dei Comuni, sia per il fatto che gli amministratori locali si stanno muovendo in quadro normativo estremamente incerto ed instabile il quale ha già portato al differimento dei termini per l'approvazione dei bilanci preventivi 2014;

stimato come, oltre alla mancanza di risorse, i Comuni devono altresì far fronte alle difficoltà legate al rispetto dei vincoli imposti dal Patto di Stabilità Interno e che impone agli enti medesimi il raggiungimento di un obiettivo di saldo finanziario per il concorso dell'ente stesso al contenimento dei saldi di finanza pubblica;

ricordato come il procedimento per la determinazione di tale saldo, definito attualmente dalla legge di Stabilità 2012 (legge n. 183/2011), oltre che particolarmente complesso dal punto di vista metodologico risulta in numerosi casi assolutamente gravoso, anche per il fatto che in taluni casi la causa è da rintracciarsi in investimenti pregressi rispetto all'esercizio in corso, determinando così un aumento costante negli ultimi anni degli enti inadempienti al rispetto del Patto;

considerato che le attuali modalità di applicazione del PSI hanno negative ricadute anche e soprattutto sulle spese di investimento, dal momento che queste subiscono, a causa dei limiti oggi imposti, gravi ritardi nei tempi di finalizzazione, in quanto l'utilizzo del principio di competenza mista obbliga gli enti a posticipare queste spese;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di introdurre sistemi premiali ai fini del Patto di Stabilità per i Comuni virtuosi, ovvero per i Comuni che hanno rispettato nel corso degli anni il Patto di Stabilità Interno e che presentano, all'interno del proprio bilancio, un indice di equilibrio corrente.

G/1322/9/5

COMAROLI, BITONCI

La Commissione bilancio,

valutato il provvedimento in esame, il quale reca disposizioni varie in materia di funzionalità di regioni ed enti locali, di lavoro, di trasporto pubblico locale, di interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali, di modalità di composizione di seggi elettorali, di impignorabilità delle somme dovute alle aziende sanitarie e di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali;

considerato che è sempre più indispensabile, anche alla luce dei recenti fatti accaduti in Veneto ed in provincia di Modena, prevedere risorse aggiuntive per far fronte all'altissimo livello di pericolosità del territorio nazionale in quanto risulta evidente che, se non si procederà al più presto

ad effettuare un vasto piano di prevenzione e messa in sicurezza del territorio, sarà sempre più difficile ed insostenibile fare fronte agli interventi di risarcimento e di ricostruzione delle opere distrutte o danneggiate a seguito di danni provocati dalle calamità naturali;

stimato come in numerosi casi gli enti locali, a causa dei stringenti vincoli del Patto di Stabilità, non possono effettuare i necessari interventi per investire in opere di difesa idraulica,

impegna il Governo:

ad attivare un programma di finanziamento pluriennale di interventi per il riassetto territoriale delle aree a rischio idrogeologico, escludendo dai vincoli del Patto di Stabilità Interno delle Regioni e dei Comuni le risorse investite per opere finalizzate alla difesa idraulica.

Sottocommissione per i pareri**6^a Seduta***Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,10.

(1216) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Jersey sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 13 marzo 2012

(Parere alla 3^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con presupposto)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 marzo.

Il vice ministro MORANDO dichiara di condividere la preoccupazione del Relatore riguardante l'articolo 9 del provvedimento. Si tratta, tuttavia, a suo avviso, di costi meramente eventuali, e pertanto ritiene corretto consentire l'ulteriore seguito del provvedimento nella sua forma attuale, eventualmente con un parere di semplice contrarietà, se la Commissione lo riterrà opportuno.

Il presidente AZZOLLINI sottolinea, a sua volta, il carattere solo ipotetico degli oneri di cui al citato articolo 9, ritenendo perciò sufficiente l'approvazione di un presupposto al parere che, evidenziando il profilo problematico come eventuale, consideri necessario un intervento di copertura successivo nel caso di insorgenza di oneri effettivi.

Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore BROGLIA (PD) illustra una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, nel presupposto che i costi straordinari previsti dall'articolo 9 dell'Accordo, avendo natura eventuale, qualora si dovessero verificare, vengano fronteggiati con un apposito provvedimento legislativo.».

La Sottocommissione approva.

(1217) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo delle Isole Cook sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Wellington il 17 maggio 2011

(Parere alla 3^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con presupposto)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 marzo.

Il vice ministro MORANDO ritiene che la questione sollevata per il disegno di legge n. 1216 si ponga in termini identici per quello in titolo, e rende pertanto analogo parere favorevole.

Il PRESIDENTE conviene e suggerisce l'inserimento di un presupposto di identico tenore.

Alla luce delle considerazioni svolte, il relatore BROGLIA (PD) illustra una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, nel presupposto che i costi straordinari previsti dall'articolo 9 dell'Accordo, avendo natura eventuale, qualora si dovessero verificare, vengano fronteggiati con un apposito provvedimento legislativo.».

La Sottocommissione approva.

(1218) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea in materia di Vacanze-Lavoro, fatto a Seoul il 3 aprile 2012

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice CHIAVAROLI (NCD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare. Con l'avviso conforme del rappresentante del GOVERNO, propone, pertanto, l'approvazione di un parere di nulla osta.

La Sottocommissione approva.

(1219) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia sulla lotta contro la criminalità organizzata, il terrorismo ed il traffico illecito di droga, fatto a Tallinn l'8 settembre 2009

(Parere alla 3^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore Luigi MARINO (PI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, la necessità di aggiornare al 2014 la modulazione temporale della copertura finanziaria di cui all'arti-

colo 3, comma 1, del disegno di legge. Altresì, chiede chiarimenti sull'articolo 2 dell'Accordo che, secondo quanto previsto dalla relazione tecnica, sembrerebbe comportare l'erogazione dell'indennità di lungo servizio all'estero anche in favore di funzionari con qualifica dirigenziale o direttiva delle Forze di Polizia, con conseguente contrasto rispetto all'articolo 1808 del Codice dell'ordinamento militare, che limita i beneficiari al solo personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica militare.

Il vice ministro MORANDO conviene circa la necessità di aggiornare i termini temporali della copertura finanziaria. Rispetto, invece, all'estensione dell'indennità di lungo servizio all'estero anche a personale dei servizi di pubblica sicurezza a carattere non militare, considera necessario un ulteriore approfondimento, dal momento che l'attuale formulazione del testo potrebbe, quanto meno ad una prima valutazione, comportare nuovi oneri per la finanza pubblica.

Il PRESIDENTE propone, dunque, di attendere ulteriori chiarimenti dal Governo per concludere l'esame del disegno di legge di ratifica.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1164) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, con Allegati, fatto a Roma il 30 gennaio 2012, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 marzo.

Il vice ministro MORANDO osserva come sia necessario condurre un approfondimento specifico sulla coerenza del testo all'esame del Parlamento con la normativa europea in tema di aiuti di Stato, al fine di evitare la messa in opera di agevolazioni che la Commissione europea consideri incompatibili con le norme sulla concorrenza. Rispetto ai profili finanziari relativi agli articoli 6 e 9, considera del pari necessario un breve rinvio dell'esame per l'acquisizione di elementi informativi.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) esprime perplessità sia sull'esenzione fiscale concessa al soggetto promotore dell'intervento, sia sull'aumento degli oneri gravanti esclusivamente sulla parte italiana, a detrimento della quota di spese condivise.

La senatrice BONFRISCO (*FI-PdL XVII*) considera non problematica la questione dell'esenzione fiscale, dal momento che analogo istituto è stato applicato al promotore del progetto per il tunnel di base del Brennero. Ritiene, in proposito, che tali figure rappresentino soggetti attuatori di progetti finanziati in sede europea, e che perciò non si ponga un pro-

blema di aiuti di Stato non consentiti. In conclusione, invita ad un celere esame del provvedimento, anche in considerazione della valenza strategica dell'opera per gli interessi del Paese.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 5 marzo 2014

Sottocommissione per i pareri

15^a Seduta

Presidenza del Presidente
CARRARO

Orario: dalle ore 9,05 alle ore 9,20

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 5^a Commissione:

(1322) ZANDA ed altri. – Disposizioni varie in materia di funzionalità di regioni ed enti locali, di lavoro, di trasporto pubblico locale, di interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali, di modalità di composizione di seggi elettorali, di impignorabilità delle somme dovute alle aziende sanitarie e di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali: remissione alla sede plenaria.

Plenaria

80^a Seduta

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per la Banca d'Italia, il dottor Paolo Sestito, il dottor Salvatore Chiri, la dottoressa Maria Rosaria Marino e il dottor Giacomo Ricotti, nonché, per R.ETE. Imprese Italia, il dottor Mauro Bussoni, il dottor Marino Gabellini, il dot-

tor Beniamino Pisano, la dottoressa Giovanna Aiello, la dottoressa Stefania Multari, il dottor Andrea Trevisani e l'avvocato Francesca Stifano.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente Mauro Maria MARINO comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli organismi della fiscalità e sul rapporto tra contribuenti e fisco: audizioni di rappresentanti della Banca d'Italia e di R.ETE. Imprese Italia

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta di ieri.

Il presidente Mauro Maria MARINO introduce l'audizione e ricorda le finalità dell'indagine conoscitiva.

Il dottor SESTITO, rinviando per una più completa esposizione al testo scritto del proprio intervento consegnato alla Presidenza, dopo aver svolto alcune considerazioni sugli effetti dell'evasione fiscale in Italia e sugli elementi di maggiore efficacia di contrasto della stessa, osserva che la legge delega per la riforma del sistema fiscale, recentemente approvata dal Parlamento, fissa già delle linee guida in materia di contrasto all'evasione e per il miglioramento del rapporto tra il fisco e il contribuente. In particolare assumono rilievo la previsione di un legame diretto tra i risultati della lotta all'evasione e all'elusione e la riduzione della pressione fiscale, il maggiore ricorso alla fatturazione e alla moneta elettronica, una definizione dell'abuso del diritto, l'introduzione di sistemi premiali e la revisione delle sanzioni. In generale, la legge delega si propone un aggiornamento del modo di amministrare le imposte alla luce dei mutamenti esterni, risulta quanto mai urgente predisporre i decreti attuativi.

L'oratore svolge poi alcune considerazioni generali circa gli studi sugli effetti e sull'analisi dell'evasione fiscale, facendo presente che tra i vantaggi dell'evasione si può ricomprendere anche la possibilità di evitare i costi di adempimento, tenendo presente che essi rappresentano un onere aggiuntivo per i contribuenti, senza necessariamente fornire un beneficio al bilancio pubblico. Se elevati e diversificati per attività e forma organizzativa, tali costi possono indurre gravi distorsioni nei comportamenti degli

operatori economici. Accanto ai costi di *compliance* di tipo amministrativo vi sono quelli indiretti connessi con il grado d'incertezza delle normative fiscali, che può favorire le attività elusive, rendere più difficile l'assunzione di rischi e complicare la pianificazione aziendale, incidendo negativamente sulla competitività e la crescita. La razionalizzazione e semplificazione della normativa tributaria e dei relativi adempimenti potrebbero dunque ridurre non solo i costi del fare impresa, ma anche l'evasione e le distorsioni nell'attività economica.

Si sofferma analiticamente sulle stime disponibili circa il valore dell'evasione e dell'elusione fiscale, citando, in prima istanza, la valutazione dell'economia sommersa dell'ISTAT relativa al 2008, secondo cui il valore aggiunto sommerso è quantificabile tra il 16,3 e il 17,5 per cento del PIL, e specificando che la parte più rilevante è costituita dall'occultamento di parte del fatturato e da un aumento fittizio dei costi; tali elementi nel 2008 hanno contribuito per il 9,8 per cento del PIL. Il lavoro non regolare, che comporta elementi di evasione contributiva, ha generato valore aggiunto sommerso per il 6,5 per cento del PIL.

L'oratore passa poi ad illustrare le stime dell'evasione dell'IRAP e dell'IVA elaborate dall'Agenzia delle entrate, dando conto anche della differenziazione per settori e territoriale di tali fenomeni. Prosegue citando anche un recente studio svolto per conto della Commissione europea circa il gettito IVA complessivamente sottratto all'Unione. Per quanto riguarda l'imposta sul valore aggiunte fa presente peraltro che la quantificazione dell'impatto sul gettito delle «frodi organizzate» dell'IVA è piuttosto difficile e complesso.

A suo giudizio dell'oratore in un'economia globalizzata l'evasione e l'elusione fiscale sono favorite da regole nazionali di tassazione internazionale e *standard* internazionali non adeguatamente aggiornati, ancora basati su un sistema economico caratterizzato da un basso livello di integrazione tra paesi e dall'interazione di sistemi di tassazione nazionali, che può creare spazi per ridurre in maniera significativa l'imposta fino, talvolta, ad annullarla.

Fondamentale per il contrasto dell'evasione fiscale è quindi lo scambio di informazioni tra amministrazioni finanziarie dei diversi paesi. Gli accordi internazionali finora conclusi, prevalentemente basati sullo scambio d'informazioni «su richiesta» da parte dell'autorità fiscale interessata, o al più su quello «spontaneo», si stanno tuttavia rivelando insufficienti. Fa presente che negli ultimi anni diverse misure hanno potenziato il contrasto dell'evasione fiscale. In particolare, esse hanno riguardato il rafforzamento dei controlli e altre norme per il recupero di base imponibile sottratta alla tassazione. Al rafforzamento dei controlli hanno contribuito diversi interventi volti ad ampliare quantità e qualità delle informazioni disponibili per l'Amministrazione finanziaria, soprattutto mediante il canale telematico, potenziando la capacità di utilizzare congiuntamente dati di fonte diversa.

Dà quindi analiticamente conto degli interventi volti al recupero di basi imponibili introdotti di recente e, da ultimo, con la legge di stabilità per il 2014.

Rimarca peraltro, in termini generali che incrementare la tracciabilità in tempo reale delle operazioni economiche può favorire una parallela riduzione degli oneri di segnalazione a fini specifici, che potrebbero divenire ridondanti.

Si sofferma quindi a commentare positivamente le indicazioni e i principi recati dalla legge delega per introduzione di norme a contrasto dell'evasione fiscale e sottolinea come un più ampio ricorso al meccanismo di *reverse charge*, anch'esso previsto dalla delega, assume una particolare urgenza e andrebbe attuato in tempi brevi.

Svolge quindi ulteriori considerazioni in merito alla prospettiva di predisporre misure aggiuntive per la lotta all'evasione e elusione fiscale operando innanzitutto in modo da rendere effettivamente disponibili le numerose fonti informative di cui dispone l'amministrazione finanziaria, garantendo la operatività e funzionalità all'apparato di elaborazione dell'informazione e di repressione dei reati fiscali.

Osserva, inoltre, che la tracciabilità delle transazioni e la possibilità di incrociare le dichiarazioni fiscali possono agevolare l'esercizio dei poteri di accertamento sintetico del reddito. Dopo aver considerato le problematiche connesse alla determinazione presuntiva del reddito di piccole imprese e professionisti, sottolinea l'esigenza di rafforzare le misure introdotte nel corso del 2011 sull'utilizzo del contante, ritenendo che il potenziamento dell'utilizzazione della fatturazione e della moneta elettronica e della tracciabilità dei pagamenti, potranno in prospettiva rendere non più necessari strumenti che determinano posti di adempimento per le imprese.

In tema di IVA, che rimane l'imposta più evasa, prospetta una serie di interventi a livello sia di produzione di beni e servizi che di consumo finale, esprimendo una valutazione positiva per forme di contrasto di interessi basate sullo strumento della detraibilità delle spese, ma insistendo, al contempo, sulla esigenza di valutare tale strumento alla luce delle esigenze del risanamento dei conti pubblici.

Interviene quindi il dottor CHIRI, per illustrare i contenuti del documento consegnato in materia di rapporti tra Amministrazione finanziaria e contribuente, soffermandosi, in particolare, sia sugli obiettivi generali della legge delega che sulla rilevanza delle disposizioni recate dalla Statuto dei diritti del contribuente che, in numerose occasioni, sono state peraltro eluse o espressamente derogate. Dopo aver osservato che la strategia di intervento del legislatore delegante consiste nell'integrare l'approccio tradizionale «autoritario» con un approccio «rispettoso» dei contribuenti, si sofferma poi a commentare le iniziative in ambito internazionale in tema di revisione dei rapporti tra amministrazione fiscale e contribuenti, sottolineando il rilievo dell'approccio qualificato come adempimento collaborativo, nonché sulle proposte della Commissione europea in tema di semplificazione delle normative fiscali.

Di seguito descrive analiticamente gli elementi di maggiore criticità presenti nella legislazione fiscale italiana sia in termini di complessità che di incertezza normativa, facendo peraltro presente che sono stati compiuti negli ultimi tempi dei passi per ridurre le incertezze e semplificare i rapporti con i contribuenti. Dopo aver commentato le cifre relative al ricorso dell'istituto dell'interpello, fa presente che le misure di semplificazione degli adempimenti fiscali sono state indirizzate, in varia misura, rispetto alla dimensione delle imprese. Per quanto riguarda gli interventi previsti dalla legge delega, esprime una valutazione positiva per i principi recati in tema di abuso del diritto, di sistema premiale per i contribuenti corretti, di revisione del sistema delle sanzioni nonché di semplificazione del regime fiscale e degli adempimenti. Conclude commentando anche i principi e i criteri direttivi per la revisione del sistema delle sanzioni, amministrative e penali, con l'obiettivo con meglio commisurarle in funzione della gravità delle violazioni fiscali.

Interviene il senatore FORNARO (*PD*), il quale apprezza gli spunti e le osservazioni emersi dagli interventi puntuali e articolati dei rappresentanti della Banca d'Italia.

La senatrice GUERRA (*PD*) chiede di specificare ulteriormente le osservazioni in materia di *reverse charge*, di livello e qualità delle misure della premialità nei confronti dei contribuenti onesti e, infine, in materia di contrasto di interesse.

Il senatore VACCIANO (*M5S*), preso atto delle osservazioni in tema di studi del settore chiede se tale strumento debba essere completamente abbandonato ovvero sia sufficiente aggiornarlo periodicamente per eliminarne i fattori di maggiore criticità.

Il dottor SESTITO, dopo aver dato conto del gettito riferibile all'applicazione degli studi di settore e sottolineatene la rilevanza per la finanza pubblica, ritiene particolarmente complesso un eventuale abbandono di tale strumento, ricordandone le caratteristiche atte a consentire all'amministrazione finanziaria di avere un quadro statistico economico nel quale inserire gli andamenti dei singoli settori produttivi. Per quanto, invece, il contrasto di interessi, ribadita la esigenza di controllo nell'andamento dei conti pubblici, esprime perplessità per un ricorso generalizzato alla detraibilità delle spese.

Il dottor CHIRI specifica che la premialità per i contribuenti onesti non dovrebbe riguardare uno sconto di imposta, bensì il livello delle sanzioni; risponde poi in merito alla estensione dello strumento del *reverse charge*, dando conto delle caratteristiche di tale istituto, sia per quanto riguarda l'Unione europea che la disciplina italiana.

Il PRESIDENTE ringrazia quindi i rappresentanti della Banca d'Italia e li congeda.

Successivamente introduce l'audizione dei rappresentanti di R.ETE. Imprese Italia dando la parola al dottor Bussoni.

Il dottor BUSSONI osserva in premessa che l'attuale sistema fiscale sia utilizzato, sempre più spesso, non come strumento di politica economica a favore della crescita e dell'equità, ma solo come mera fonte di maggiori entrate, constatando criticamente che la spesa pubblica è ancora considerata una variabile indipendente, cui adeguare il livello di gettito.

Tra i fattori di maggiore criticità del sistema rimarca l'elevata incidenza della tassazione dei profitti, il peso percentualmente rilevante che le piccole e medie imprese sopportano per l'imposta municipale sugli immobili strumentali, nonché la prospettiva di un ulteriore incremento del prelievo a titolo di TASI.

Infatti, oltre alla fiscalità statale, l'oratore ricorda che l'introduzione del federalismo fiscale non ha conseguito gli obiettivi di semplificazione e di riduzione del prelievo complessivo.

Passando a commentare la legge delega, esprime apprezzamento per la definitiva approvazione della legge, sottolineando la forte aspettativa che le maggiori entrate provenienti dal contrasto dell'evasione fiscale siano utilizzate per ridurre la pressione fiscale complessiva, facendo anche riferimento alle previsioni contenute nella legge di stabilità per il 2014.

Rinviando al testo scritto del proprio intervento per una più compiuta analisi delle proposte formulate dall'Associazione da lui rappresentata, enuncia i capitoli di maggiore interesse, facendo presente che gli interventi in tema fiscale dovranno essere orientati sull'esigenze specifiche della micro, della piccola e della media impresa, incentivandone la capitalizzazione e riducendo la tassazione sugli utili non prelevati e, soprattutto, procedendo a una vasta opera di riordino degli attuali regimi contabili. Ulteriori elementi di particolare rilievo consistono nel nuovo regime semplificato, con particolare riferimento alle attività marginali, nel regime fiscale delle nuove iniziative produttive, nella trasparenza fiscale, nella tassazione pianificata e nel sistema premiale.

Per quanto riguarda invece gli studi di settore, a distanza di sedici anni dalla loro introduzione, auspica che tale strumento possa essere rivisto anche alla luce delle innovazioni introdotte dalla delega fiscale.

In riferimento alla riduzione dell'IRAP, pur tenendo conto delle esigenze di gettito e di controllo dei conti pubblici, sollecita una misura definitiva di chiarimento del presupposto dell'imposta, escludendo dal pagamento del tributo le imprese individuali in assenza del criterio dell'autonomia organizzazione, superando così l'annoso e vasto contenzioso in materia.

Per quanto riguarda la semplificazione degli adempimenti fiscali, ritiene importante procedere al riordino in testi unici di tutte le disposizioni fiscali alla stabilizzazione della disciplina tributaria, al rispetto della principio della irretroattività per le disposizioni tributarie, come previsto dallo

Statuto per i diritti del contribuente, nonché a definire e limitare i controlli fiscali rispetto agli oneri burocratici addossati alle imprese.

Si sofferma poi a sollecitare un'analisi preventiva e una verifica periodica *ex post* dell'effettivo peso, anche in termini economici, degli adempimenti fiscali imposti alle imprese, proponendo il riconoscimento di un credito d'imposta per attenuare gli effetti negativi di tale aspetto dell'obbligazione tributaria.

L'oratore prosegue richiamando l'esigenza di intervenire con urgenza nel comparto più generale della semplificazione, abrogando la responsabilità solidale negli appalti, introducendo, a regime, la compensazione delle imposte dovute dalle imprese con i crediti vantati nei confronti della Pubblica amministrazione nonché l'obbligo dell'invio dei modelli precompilati per il versamento delle imposte locali.

Conclude sollecitando il riordino della fiscalità immobiliare e la possibile revisione delle agevolazioni e delle cosiddette spese fiscali.

Il presidente Mauro Maria MARINO chiede di specificare i dati di riferimento dai quali derivano le percentuali del prelievo sulla tassazione dei profitti; chiede poi l'orientamento complessivo di R.ETE. Imprese circa il possibile «scambio» tra minori agevolazioni settoriali e riduzione complessiva del prelievo.

Il senatore MOLINARI (*M5S*) chiede una valutazione della introduzione della cosiddetta dichiarazione IVA *standard* europea.

La senatrice GUERRA (*PD*) chiede una valutazione del tutoraggio fiscale nonché di specificare le osservazioni in materia di dichiarazione già precompilate.

Il senatore SCIASCIA (*FI-PdL XVII*), dopo aver fatto riferimento ai criteri e ai principi direttivi in materia di tutoraggio fiscale, chiede un'ulteriore valutazione della utilizzazione delle maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione.

Conclude sollecitando un'osservazione relativamente all'efficacia della limitazione all'uso del contanti ai fini della lotta all'evasione fiscale.

Risponde ai quesiti posti il dottor BUSSONI osservando che R.ETE. Imprese Italia non è pregiudizialmente contrario alla diffusione di strumenti di pagamento elettronici, a condizione che siano ridotti in maniera significativa i costi di pagamento. Per quanto riguarda, invece il tutoraggio fiscale, insiste sulla esigenza di migliorare significativamente il rapporto tra fisco e imprese con riferimento alle imprese di minore dimensione.

Risponde a sua volta il dottor TREVISANI, esprimendo dubbi sulla reale efficacia, in termini di risparmi di spesa, della revisione delle agevolazioni fiscali facendo presente, dopo una interlocuzione del presidente Mauro Maria MARINO, che i settori rappresentati da R.ETE. Imprese Ita-

lia sono interessati da tale azione di riordino in maniera relativa. Tuttavia, l'incidenza delle agevolazioni fiscali per alcuni comparti produttivi, come per esempio l'autotrasporto, dovrebbe consigliare cautela e profondità di analisi, per tener conto anche degli effetti complessivi dell'azione di riordino. Da ultimo risponde al senatore Molinari facendo presente che la dichiarazione standard europea rischia di essere inefficace in assenza di una reale semplificazione a monte della disciplina IVA.

Dopo un ulteriore intervento del dottor BUSSONI, volto a sottolineare il favore per misure di ampliamento della capacità delle spese delle famiglie, interviene il dottor GABELLINI circa gli effetti dello strumento del tutoraggio in relazione alla diversa dimensione delle imprese interessate.

Il PRESIDENTE ringrazia gli auditi e li congeda. Avverte quindi che la documentazione acquisita nell'ambito dell'odierna procedura informativa sarà pubblicata nella pagina *web* della Commissione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1322) ZANDA ed altri. – Disposizioni varie in materia di funzionalità di regioni ed enti locali, di lavoro, di trasporto pubblico locale, di interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali, di modalità di composizione di seggi elettorali, di impignorabilità delle somme dovute alle aziende sanitarie e di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali

(Parere alla 5^a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazione)

Il presidente Mauro Maria MARINO fa presente che il disegno di legge è stato rimesso all'esame della sede plenaria nella seduta di oggi della Sottocommissione per i pareri, dando atto al senatore Carraro, in qualità di Presidente di tale organismo, di aver suggerito tale esito in assenza di alcuni componenti di maggioranza. Preannuncia peraltro che in sede di Ufficio di presidenza convocato per domani mattina alle ore 9 potrà essere affrontata più compiutamente la questione circa la funzionalità e la operatività della Sottocommissione, in considerazione della diversa partecipazione ai lavori da parte dei senatori componenti.

La relatrice GUERRA (PD) illustra i contenuti del disegno di legge, facendo presente che l'articolo 1 interviene sull'articolo 58 del decreto legislativo n. 231 del 200, in tema di sanzioni amministrative per violazioni delle prescrizioni in materia di riciclaggio. Viene anzitutto sostituito il comma 2 prevedendo l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 al 10 per cento del saldo del libretto al portatore (anziché dal 30 al 40 per cento come fissato dal testo vigente) per la violazione della prescrizione secondo cui il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a mille euro.

In secondo luogo viene soppresso il quarto periodo del comma 7-bis, che prescrive, per le violazioni che riguardano libretti al portatore con saldo inferiore a 3.000 euro, una sanzione pari al saldo del libretto stesso.

L'articolo 11, invece, incide sulla disciplina che consente ai comuni delle isole minori, ovvero a quelli nel cui territorio insistono isole minori, di istituire, in alternativa all'imposta di soggiorno, un'imposta di sbarco, già destinata a finanziare interventi in materia di turismo, di fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali e relativi servizi pubblici locali: in particolare, viene aumentata la misura massima dell'imposta (portata da 1 euro a 2,50 euro ed aumentabile sino a 5 euro) e ampliate le finalità a cui può essere destinata, ricomprendendovi gli interventi in materia di polizia locale e sicurezza, di mobilità e viabilità, di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Inoltre, tra i soggetti autorizzati alla riscossione dell'imposta – oltre alle compagnie di navigazione che forniscono collegamenti di linea – si aggiungono i soggetti che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti marittimi verso l'isola e si introduce la possibilità di riscuotere l'imposta con diverse modalità – che il comune può stabilire con regolamento – in relazione alle particolari modalità di accesso alle isole. Dopo aver dato ulteriori indicazioni circa il contenuto di tale articolo, fa presente che l'articolo 13 autorizza i concessionari di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali, ubicati in Sardegna, con finalità turistico-ricreative e sportive a mantenere installati manufatti leggeri e strutture di qualsiasi genere utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, depositi, magazzini e simili e non diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee, ancorché siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto, in conformità alla normativa regionale, per la sosta ed il soggiorno di turisti.

La norma opera nelle more della revisione delle norme sul rilascio delle concessioni e ne specifica le condizioni di efficacia. La relatrice rileva peraltro che la disposizione in commento presenta profili di disparità di trattamento per altre regioni e appare indeterminata per l'individuazione dei manufatti oggetto della deroga.

Dà quindi analiticamente conto delle disposizioni recate dall'articolo 15, modificative del codice della legge antimafia in tema di destinazione dei beni e delle somme confiscate alla criminalità organizzata.

Conclude il proprio intervento illustrando i commi 1 e 2 dell'articolo 16 che prevedono la possibilità di una proroga di tre anni della restituzione del debito per quota capitale per i finanziamenti agevolati fruiti dai contribuenti interessati dal sisma in Emilia, Lombardia e Veneto del maggio 2012.

Interviene in discussione generale il senatore VACCIANO (M5S) a giudizio del quale le misure recate dall'articolo 1, di per sé condivisibili, andrebbero integrate con un definitivo superamento del regime sanzionatorio vigente per gli illeciti relativi alla tenuta dei libretti postali. Per quanto riguarda invece l'articolo 11 condivide le perplessità della relatrice.

Il senatore CARRARO (*FI-PdL XVII*) ricorda la genesi del disegno di legge e fa proprie le osservazioni critiche della relatrice per quanto riguarda le misure relative alla Sardegna.

La senatrice BELLOT (*LN-Aut*) formula una serie di osservazioni critiche circa le disposizioni relative alla Sardegna, ai libretti al portatore, nonché alla tassa di sbarco.

Il senatore FORNARO (*PD*) ricordando la genesi del disegno di legge, ne rimarca il carattere straordinario, rispetto all'*iter* del decreto-legge 1151, sia per quanto riguarda l'esame in Commissione che in Assemblea. Si tratta quindi di disposizioni di carattere certamente disomogeneo ma accomunate dall'obiettivo di superare i limiti di emendabilità di tale decreto-legge. Dopo aver sollecitato una riflessione circa gli esiti del vaglio di improponibilità di emendamenti ai decreti-legge, ritiene opportuno tener conto delle osservazioni emerse nel corso della discussione.

Dopo un ulteriore intervento del senatore CARRARO (*FI-PdL XVII*), la RELATRICE propone alla Commissione un parere ostativo con osservazione, il cui testo è pubblicato in allegato al resoconto.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, dopo la dichiarazione di astensione, a nome delle rispettive parti politiche, della senatrice BELLOT (*LN-Aut*) e del senatore MOLINARI (*M5S*), posta ai voti la proposta di parere è approvata.

La seduta termina alle ore 16,15.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1322**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per le parti di competenza, esprime parere di nulla osta, invitando la Commissione di merito, in riferimento alle disposizioni recate dall'articolo 13 relative ai concessionari di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali, ubicati in Sardegna, a valutare con attenzione i profili di uniformità e ragionevolezza rispetto ad analoghe fattispecie ubicate in altre Regioni.

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 5 marzo 2014

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 64

Presidenza del Presidente

MARCUCCI

indi del Vice Presidente

BOCCHINO

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,45

*AUDIZIONI INFORMALI IN MERITO ALL'ESAME DELL'AFFARE ASSEGNATO ENTI
PUBBLICI DI RICERCA (ATTO N. 235)*

Plenaria

74^a Seduta

Presidenza del Presidente

MARCUCCI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali
e per il turismo Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua e per l'istruzione,
l'università e la ricerca Toccafondi.*

La seduta inizia alle ore 15,50.

AFFARI ASSEGNATI

Affare assegnato sulle prerogative del nuovo Istituto per la tutela dei diritti degli artisti interpreti esecutori (IMAIE) (n. 62)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 febbraio scorso.

Il PRESIDENTE comunica che il sottosegretario Lotti ha manifestato il suo vivo interesse a partecipare ai lavori della Commissione sull'atto in titolo. Tuttavia, poiché le deleghe non sono state ancora formalizzate, ha chiesto di rinviare almeno la votazione della risoluzione alla settimana prossima. Nel registrare con favore l'interesse del nuovo Governo alla questione in esame, egli invita pertanto il relatore Martini ad illustrare la sua proposta di risoluzione e a rinviarne la votazione alla settimana prossima.

Il relatore MARTINI (*PD*), pur esprimendo il proprio rammarico per la mancata votazione nella seduta di oggi, conviene comunque con la proposta del Presidente, per rispetto al nuovo Sottosegretario.

Comunica poi di aver ricevuto alcuni importanti contributi sul suo documento illustrato nella seduta del 4 febbraio scorso, che auspica possano essere resi espliciti anche in questa sede.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) dà quindi conto dei suggerimenti trasmessi al relatore dal suo Gruppo in ordine al documento da lui predisposto. Anzitutto, nel secondo paragrafo, dedicato all'approvazione del decreto interministeriale di riordino, con riferimento alla disposizione transitoria che assegnerebbe alle imprese accreditate una quota dei compensi per copia privata proporzionale al numero dei mandati espliciti di ogni *collecting*, ha proposto di tenere conto degli artisti stranieri. Circa l'assenza di qualunque strumento di rappresentanza obbligatoria per gli autori, interpreti ed esecutori che non hanno conferito alcun mandato, ha poi invitato a considerare gli artisti «apolidi» che, o per scelta volontaria o per altra causa, non abbiano conferito il mandato ad alcuna impresa accreditata.

Nell'ambito del terzo paragrafo, dedicato alla prospettiva occupazionale dei dipendenti del nuovo Imaie, ella ha poi chiesto di considerare che non è realistico attendersi un significativo aumento dei posti di lavoro, a causa della natura stessa del mercato in questione, che è notoriamente chiuso.

Passando al paragrafo 4, relativo alle questioni che rimarranno aperte dopo il decreto di riordino, ella ha invitato il relatore a specificare cosa intenda per coordinamento fra *collecting* in via volontaria e paritaria, evidenziando la compresenza di *collecting* pure, composte di soli artisti o produttori, e di *collecting* miste.

Circa il quinto paragrafo, concernente l'esigenza di nuove norme primarie per governare la transizione, ella ha evidenziato come la direttiva europea in via di emanazione riguardi in realtà le licenze *on line* paneuropee, non il comparto nel suo insieme.

Infine, ha sottolineato l'esigenza di prevedere il divieto di cessione ai produttori del diritto connesso, a tutela delle parti contrattualmente più deboli.

Il PRESIDENTE ricorda che la procedura in titolo si concluderà con l'approvazione di una risoluzione, di cui sottolinea la forte valenza politica di impegno al Governo. Rammenta altresì che, nel corso delle numerose audizioni svolte sull'argomento, sono emersi pochi elementi comuni a tutti gli auditi. Fra questi sottolinea tuttavia il giudizio critico sull'attuale situazione di stallo, che non consente la distribuzione delle risorse, e la conseguente esigenza di superare l'immobilismo. Ritiene pertanto che la Commissione debba procedere in tempi rapidi, per indicare un percorso all'Esecutivo, e vigilare costantemente sulla sua attuazione.

Il relatore MARTINI (PD) conviene sulle esigenze di celerità ed esprime il proprio rammarico per le numerose circostanze, anche di carattere politico-istituzionale, che non hanno consentito di fare prima. Ringrazia comunque tutti coloro che hanno partecipato attivamente alla procedura, anche attraverso l'espressione di suggerimenti e consigli. Quanto ai profili evidenziati dalla senatrice Montevicchi, dichiara di accogliere la proposta di attenuare le speranze occupazionali connesse ad una liberalizzazione del settore. Anche con riferimento alla prossima direttiva europea accoglie il suggerimento di precisarne l'obiettivo rivolto alle licenze *on-line* anche se, in senso più generale, essa riguarderà comunque il settore nel suo complesso. Concorda altresì sulla distinzione fra *collecting* pure e miste, nonché sul divieto di cessione ai produttori del diritto connesso, su cui del resto si era registrato un consenso unanime nel corso delle audizioni.

Dichiara altresì di raccogliere altre sollecitazioni ricevute circa una maggiore efficacia delle sanzioni e l'opportunità di sottrarre il nuovo IMAIE alla vigilanza pubblica nel caso in cui fosse superata la sua attuale funzione mutualistica.

Non raccoglie invece i suggerimenti circa il coordinamento paritario fra *collecting*, che ha natura più politica che giuridica, nonché quello sugli artisti stranieri che, anche a giudizio del Governo, sarà affrontato in altra sede.

Ribadisce comunque che dalla liberalizzazione non si torna indietro e, a partire da questa affermazione, è indispensabile impegnare il Governo ad una serie di passi avanti, ivi compreso il sostegno a nuove norme primarie che regolino definitivamente la materia.

Avviandosi alla conclusione non può tuttavia fare a meno di sottolineare la contraddizione che permane fra la gestione del diritto d'autore,

del tutto monopolistica da parte della Siae, e quella del diritto connesso, frammentato e liberalizzato.

Presenta infine una proposta di risoluzione, pubblicata in allegato al presente resoconto, convenendo di rinviarne la votazione alla settimana prossima.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1322) ZANDA ed altri. – Disposizioni varie in materia di funzionalità di regioni ed enti locali, di lavoro, di trasporto pubblico locale, di interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali, di modalità di composizione di seggi elettorali, di impignorabilità delle somme dovute alle aziende sanitarie e di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali

(Parere alla 5^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole condizionato)

Il sottosegretario Ilaria BORLETTI DELL'ACQUA conferma le preoccupazioni del Ministero sull'articolo 7, che non appare in linea con la *ratio* dell'articolo 11 del decreto-legge «valore cultura», il quale individuava un percorso di risanamento e contenimento delle spese vincolante per l'accesso alle risorse.

Pur comprendendo il problema delle masse artistiche precarie, non può dunque non rilevare che le due norme vanno in direzione totalmente opposta fra loro. Auspica pertanto una riformulazione dell'articolo 7 che si ponga in linea con la *ratio* dell'articolo 11 del decreto-legge «valore cultura».

Il sottosegretario TOCCAFONDI conferma che il decreto-legge «enti locali *ter*» approvato dal Consiglio dei ministri il 28 febbraio scorso, contiene la proroga di un mese dei contratti degli *ex* lavoratori socialmente utili per i servizi di pulizia nelle scuole.

La relatrice DI GIORGI (*PD*), prendendo atto delle dichiarazioni del Governo, illustra uno schema di parere favorevole condizionato alla riformulazione dell'articolo 7 e alla soppressione dell'articolo 17. Con particolare riferimento all'articolo 7, ritiene che una sua riformulazione vada maggiormente incontro all'autonomia delle fondazioni lirico-sinfoniche, responsabilizzandole nella assunzione e gestione del personale.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) ritiene che sarebbe stato più coerente esprimere un parere contrario sulle due norme di competenza.

La senatrice PETRAGLIA (*Misto-SEL*) lamenta i tempi ristretti a disposizione per discutere un argomento di così grande rilievo come il personale delle fondazioni lirico-sinfoniche, deplorando che esso sia stato inserito in un provvedimento assegnato ad altra Commissione, di fatto esau-

torando la competenza della 70 Commissione. Preannuncia perciò un voto contrario.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva a maggioranza lo schema di parere favorevole condizionato della relatrice, pubblicato in allegato al presente resoconto.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI

Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in merito all'esame dell'affare assegnato sugli enti pubblici di ricerca (atto n. 235), ha svolto oggi le audizioni dei Presidenti dell'Istituto italiano di studi germanici, del Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste e del Museo storico della fisica e centro studi e ricerche «Enrico Fermi», i quali hanno consegnato documentazioni che saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

POSTICIPAZIONE DELL'ORARIO DELLA RIUNIONE DI DOMANI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il PRESIDENTE avverte che la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, prevista per domani giovedì 6 febbraio, alle ore 8,30, è posticipata alle ore 9 ed avrà ad oggetto la programmazione dei lavori, anziché l'audizione del Commissario dell'Enea in merito all'affare assegnato sugli enti pubblici di ricerca (atto n. 235). Preannuncia comunque che l'audizione del Commissario dell'ENEA avrà luogo martedì, 11 marzo, alle ore 14, sempre in sede di Ufficio di Presidenza.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1322

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

preso atto che esso trae origine da proposte emendative già approvate dalla 5^a Commissione al disegno di legge n. 1215, di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151 (cosiddetto «enti localibus»), e poi dichiarate improponibili in Assemblea;

considerato che gli ambiti di competenza riguardano l'articolo 7, recante misure per la stabilizzazione del personale artistico delle Fondazioni lirico-sinfoniche, e l'articolo 17, recante misure in favore dei lavoratori impiegati nei servizi di pulizia e ausiliari nelle istituzioni scolastiche ed educative statali e degli enti locali;

rilevato che secondo l'articolo 7 le fondazioni lirico-sinfoniche procedono, in sede di predisposizione dei piani di risanamento di cui all'articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013 (cosiddetto «valore cultura»), alla stabilizzazione del personale artistico che ha svolto attività professionale per almeno 340 giorni nel triennio precedente, selezionato a seguito di procedura ad evidenza pubblica;

manifestata perplessità sulla compatibilità di tale norma con le disposizioni previste nell'articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013;

tenuto conto che l'articolo 17 proroga di un mese i contratti degli *ex* lavoratori socialmente utili (LSU) impiegati nei servizi di pulizia delle scuole i quali, a seguito della rinegoziazione dei contratti operata dalla Consip, rischiano di perdere il lavoro oppure di vedersi dimezzato lo stipendio;

preso atto che una norma analoga all'articolo 17 è contenuta nel decreto «enti locali-ter» approvato dal Consiglio dei ministri venerdì 28 febbraio;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti condizioni:

1) si ravvisa una forte contraddizione tra l'articolo 7 e l'articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013, in quanto le fondazioni lirico-sinfoniche, al fine di fare fronte allo stato di grave crisi del settore e di pervenire al risanamento delle gestioni, presentano un piano di risanamento che comprende una serie di parametri fra cui la riduzione della dotazione organica del personale tecnico e amministrativo fino al cinquanta per cento di quella in essere al 31 dicembre 2012 e una razionalizzazione del personale artistico. Pertanto, la stabilizzazione delle masse artistiche prevista dal

provvedimento in esame rischia di determinare un ulteriore appesantimento dei bilanci delle fondazioni proprio nel momento in cui esse devono razionalizzare il proprio personale. Si ritiene dunque necessaria una riformulazione che renda compatibile l'articolo 7 con la *ratio* dell'articolo 11 del decreto-legge «valore cultura»;

2) non appena sarà pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il decreto «enti locali-ter» contenente una disposizione analoga sui servizi di pulizia nelle scuole, si invita la Commissione di merito ad espungere da questo disegno di legge l'articolo 17.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 62

La 7^a Commissione ha esaminato approfonditamente, con molte audizioni e l’ascolto di tutti i soggetti coinvolti, la situazione dei diritti connessi di artisti, interpreti ed esecutori (AIE), alla luce della difficile situazione creatasi negli ultimi mesi, prendendo atto di:

– una fase di sostanziale blocco del sistema dei pagamenti – al netto di quelli assicurati dai liquidatori del vecchio IMAIE – nella transizione che deve portare il sistema a regime dopo la costituzione del nuovo IMAIE e dopo la legge di liberalizzazione del settore, con grave pregiudizio per gli aventi diritto;

– una grande diversità di posizioni e di un clima di esacerbato conflitto nelle relazioni tra le *collecting*, che è frutto in particolare delle pesanti scorie legate alla vicenda della liquidazione del vecchio IMAIE (e delle responsabilità connesse).

La Commissione ha orientato le proprie riflessioni e prese di posizione intorno ad alcuni obiettivi di interesse generale, dai quali in ogni caso non si può prescindere.

Punto di partenza è infatti l’esigenza di far funzionare al meglio il sistema, così come definito dalla legge di liberalizzazione, traguardo che appare ad oggi seriamente impedito o ostacolato. A tale scopo è essenziale superare i motivi del contenzioso e dare nuove certezze a tutti gli operatori, nel presupposto che dalla liberalizzazione non si torna indietro, mentre occorre rimuovere gli ostacoli al suo pieno e corretto funzionamento, mettendo al primo posto le irrinunciabili esigenze degli aventi diritto (AIE).

1. LA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEL VECCHIO IMAIE

La Commissione ha interrogato, nel corso delle audizioni, i liquidatori del vecchio IMAIE, ricevendo tutte le informazioni sulla procedura in corso e sulle iniziative prese per dare la massima soddisfazione possibile agli aventi diritto. Il quadro rappresentato evidenzia che si è «sostanzialmente esaurita l’attività di contrattualizzazione e di recupero delle somme afferenti ai diritti maturati dagli artisti, interpreti e esecutori fino alla data del 14 luglio 2009» e che «la procedura è impegnata nel completamento delle attività di attribuzione dei proventi riferiti ai diritti incassati per il periodo 1°1.2008-14.7.2009».

L’obiettivo è quello di «completare l’attività nel corso dei primi nove mesi del 2014 e depositare lo stato passivo finale dell’Ente entro la fine

dell'esercizio 2014». Alla data odierna, dice infine la relazione dei liquidatori, «le disponibilità liquide (depositi bancari e gestioni) della procedura ammontano a complessivi 99 milioni di euro circa». Pur comprendendo che i liquidatori operano sotto l'egida del Tribunale di Roma, appare importante che il Governo agevoli il loro compito, in modo che i diritti acquisiti vengano garantiti al più presto.

2. L'APPROVAZIONE DEL DECRETO INTERMINISTERIALE DI RIORDINO

Essenziale sarà – in pari tempo – l'approvazione del decreto interministeriale di riordino della materia. L'adozione del provvedimento, costruito con un ampio quanto faticoso coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, può consentire di risolvere alcuni problemi rilevanti, anche se non tutti. Gli aspetti più importanti normati dal decreto saranno infatti:

– la definizione, in prima applicazione, delle figure di artista primario e comprimario, indispensabile per «poter effettuare la ripartizione dei compensi tra gli aventi diritto in presenza di criteri differenti adottati dalle diverse società di *collecting*». Il Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore, interpellato già nel luglio 2013, ha fortemente caldeggiato il varo di «una disciplina transitoria e sperimentale che preveda, per un periodo iniziale di tempo, l'impiego di definizioni valide per tutti gli operatori, al fine di favorire il pacifico avvio delle contrattazioni»;

– la libertà delle imprese accreditate a concludere accordi sulle modalità e le condizioni più utili a favorire un'equa e celere ripartizione dei compensi dovuti ai rispettivi mandanti. La disposizione implicitamente sancisce la necessità di rispettare il principio generale per cui l'individuazione dell'intermediario abilitato ad incassare i compensi spetta all'artista che conferisce mandato ad una *collecting* e non al produttore o utilizzatore che deve versare i compensi (audio e video). Sarà peraltro inserita una clausola di salvaguardia, in caso di mancato accordo fra intermediari, a vantaggio dei comprimari, che rappresenta un passo avanti rispetto alla situazione attuale;

– l'inclusione nel perimetro della liberalizzazione dei compensi per copia privata spettanti agli AIE, insieme all'inserimento di una disposizione transitoria che assegna alle imprese accreditate una quota dei compensi per copia privata, per gli anni 2012-13, proporzionale al numero dei mandati espliciti di ogni *collecting*;

– il principio dell'interoperabilità delle banche dati possedute da ogni associazione, con l'introduzione di sanzioni per chi non adempie all'obbligo di comunicare i dati relativi alle interpretazioni degli artisti;

– il concetto che il criterio contabile della competenza è elemento discriminante per l'individuazione del soggetto preposto alla riscossione dei compensi spettanti, con decorrenza dal primo giorno del mese in cui è effettuata la comunicazione di accreditamento. Sulla decorrenza si sono manifestate forti contrarietà, che hanno portato alcuni soggetti a ricorrere all'Antitrust. Il Dipartimento per l'editoria ha avviato uno speci-

fico approfondimento con l'Autorità garante, nel quadro del più ampio confronto già in essere su eventuali profili anticoncorrenziali di accordi recentemente conclusi;

– l'assenza di qualunque strumento di rappresentanza obbligatoria per gli AIE che non hanno conferito mandato ad alcuna impresa accreditata, determinando di fatto la decadenza della rappresentanza obbligatoria del nuovo IMAIE, ma raccogliendo al tempo la raccomandazione del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore affinché «venga monitorata con attenzione la situazione degli artisti che, per varie ragioni sociali o economiche (ad esempio perché maturano annualmente compensi di importo limitato), non siano informati della liberalizzazione dalle imprese accreditate, al fine di accertare che non vengano lasciati senza adeguata rappresentanza e, quindi, senza protezione dei propri interessi.

3. LA PROSPETTIVA OCCUPAZIONALE DEI DIPENDENTI DEL NUOVO IMAIE

In questo quadro di transizione si aggiunge un nuovo, delicato problema: la situazione dei lavoratori del nuovo IMAIE, resa critica dall'avvio della procedura di licenziamento decisa dal consiglio di amministrazione dell'Ente. Al di là delle cause riferibili allo stallo del mercato dell'attività di intermediazione, che produce anche per il nuovo IMAIE un momento particolarmente critico dal punto di vista economico-finanziario, viene in evidenza in questa vicenda la contraddizione insita nella doppia scelta compiuta dal Legislatore nel giro di pochi anni: nel 2010 si è registrata la conferma nel nuovo IMAIE della funzione generalista e mutualistica, comprensiva del carico dei lavoratori e, nel 2012, si è avviata la liberalizzazione del settore, con conseguente messa in mora della funzione del nuovo IMAIE appena confermata.

La Commissione ritiene che il Governo, nell'esercizio dell'attività di vigilanza, debba seguire con attenzione le vicende dei dipendenti del nuovo IMAIE, anche in considerazione del fatto che la stessa norma istitutiva dell'Ente indica tra le finalità quella di «garantire il mantenimento degli attuali livelli occupazionali». È indispensabile al riguardo fare una valutazione più accurata della situazione una volta che il mercato potrà considerarsi a regime, anche considerando il fatto che le problematiche economiche potrebbero essere parzialmente alleggerite se venisse introdotto un sistema sanzionatorio efficace a carico degli utilizzatori inadempienti nelle comunicazioni e/o nei pagamenti.

La questione della tutela dei lavoratori dipendenti ha ovviamente una portata generale e riguarda il personale di tutte le *collecting*. È auspicabile, e andrà in ogni caso monitorato, che un corretto sviluppo del mercato liberalizzato possa creare nuovi posti di lavoro. Non è ovviamente ragionevole attendersi una rilevante crescita occupazionale, ma le dinamiche competitive potrebbero spingere gli operatori ad adoperarsi per potenziare l'attività di riscossione e la gamma dei servizi offerti ai soci, ottenendo per questa via un aumento, per quanto lieve, del numero complessivo di occupati del settore.

Inoltre, ove ciò si rendesse necessario, diverse *collecting* hanno dichiarato nelle audizioni la disponibilità ad assorbire parte del personale del nuovo IMAIE.

4. LE QUESTIONI CHE RIMANGONO APERTE

A valle degli aspetti legati all'attenta gestione della fase di transizione in corso, è doveroso segnalare al Governo e al Parlamento che rimangono aperte alcune importanti questioni, sulle quali proseguire l'attività istituzionale ed associativa di tutti i soggetti coinvolti. Si possono segnalare, come esempio, le seguenti problematiche:

– come risolvere in via definitiva la condizione dei cosiddetti «apolidi», gli AIE che non conferiscono mandato ad alcuna *collecting*? Va qui considerata la raccomandazione del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore che «venga monitorata con attenzione la situazione di artisti che non siano informati della liberalizzazione delle imprese accreditate, al fine di accertare che non vengano lasciati senza adeguata rappresentanza e, quindi, senza protezione dei propri interessi»;

– occorre pensare al necessario superamento della situazione che vede, nel settore della musica, la coincidenza tra produttori e riscossori, il che determina un'anomalia operativa e il possibile determinarsi di un concreto conflitto d'interessi;

– bisogna evitare il costituirsi di condizioni di *dumping* sindacale, di una competizione non ben regolata tra le varie *collecting*, con il rischio di un danno diretto proprio per gli aventi diritto, così come va scongiurato il determinarsi di situazioni in cui siano gli utilizzatori a «scegliersi» le *collecting* cui pagare i compensi, secondo una concezione distorta della liberalizzazione;

– occorre andare in tempi rapidi alla costituzione di un consorzio di *collecting*, che coordini le attività, detenga la banca-dati e renda fluido il funzionamento del mercato.

Questo coordinamento va fatto in via volontaria e paritaria, distinguendo i ruoli di arbitro e giocatore, e puntando ad un'ottimizzazione del sistema. Se non fosse possibile raggiungere un accordo tra *competitor* circa la creazione del consorzio, la funzione di controllo del mercato potrebbe essere affidata ad una autorità indipendente già esistente, quale ad esempio una sezione specializzata dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, come peraltro auspicato in molte sedi istituzionali.

5. L'ESIGENZA DI NUOVE NORME PRIMARIE PER GOVERNARE LA TRANSIZIONE

La complessiva riflessione svoltasi sulla situazione dei diritti connessi ha fatto emergere alcune criticità di fondo del sistema, che è giusto aver presente per poter operare al meglio in questo delicato settore. Esemplificando:

– è in arrivo, in tempi stretti, una direttiva europea sulla materia, la quale sembra voler spingere verso una ampia liberalizzazione, sicuramente dei diritti per l'uso *on line* ma, in senso generale, anche per l'attività tutta. Le autorità italiane dovranno ovviamente tenerne conto, anche solo per dire – ove si verificasse che è questa la verità – che noi il passo l'abbiamo già fatto;

– è opportuno pensare ad una più ampia ed articolata riforma dell'assetto dell'intero settore, valutando l'opportunità che siano ammesse *collecting* «pure», ossia composte di soli artisti o soli produttori oppure – come sta accadendo adesso – anche *collecting* «miste». Tale riflessione potrebbe essere completata alla luce dell'effettivo andamento delle dinamiche del mercato liberalizzato, una volta assorbita la prima applicazione sia della normativa sui requisiti minimi sia del decreto attuativo di riordino;

– si evidenzia la stridente differenza che viene a determinarsi tra la situazione del diritto d'autore e quella del diritto connesso: del tutto «monopolistico» il primo (concentrato nella responsabilità della SIAE), liberalizzato in modo non del tutto regolato il secondo. L'incongruenza patente di questa situazione determina uno squilibrio sistemico che necessita una seria valutazione da parte del Governo e del Parlamento;

– è richiesta una messa a punto della diversità di situazione dei vari settori (in particolare musica e video), che probabilmente richiede una separazione (o articolazione) della gestione per tipologia di spettacolo, come succede in altre parti d'Europa e del mondo;

– va introdotto il divieto di cessione ai produttori del diritto connesso, a tutela e garanzia della parte più debole contrattualmente, obiettivo da tempo invocato dai rappresentanti di tutte le *collecting* degli AIE;

– va eliminata, ove venissero abrogate le previsioni normative che attribuiscono in esclusiva al nuovo IMAIE particolari finalità di natura mutualistica o pubblicistica di carattere generale nei confronti dell'intera categoria degli AIE, la vigilanza pubblica oggi esistente. Essa diventerebbe un fattore negativo fuori quadro nel nuovo contesto;

– occorre definire un livello più adeguato, nel senso di una loro elevazione, delle sanzioni a carico degli utilizzatori che non effettuano il versamento dei compensi spettanti agli AIE, atteso che la questione non è risolvibile sulla base della fonte normativa che legittima il decreto di riordino.

Un intervento legislativo organico e coerente a livello di normativa primaria è più che mai opportuno. Il decreto di riordino non opera e non potrebbe operare infatti che all'interno del perimetro definito dal quadro normativo vigente nel 2010, superato dalla successiva liberalizzazione. La Commissione dichiara pertanto la sua piena disponibilità a lavorare concretamente sul tema, sia misurandosi su un'organica proposta legislativa del Governo sia assumendosi l'onere di un'iniziativa in prima persona.

6. IMPEGNI AL GOVERNO

Alla luce del quadro suesposto, la Commissione impegna il Governo:

1) a mettere in atto tutti gli sforzi possibili per agevolare il compito dei liquidatori affinché i diritti acquisiti vengano garantiti al più presto;

2) ad intervenire, anche con l'adozione di una specifica norma primaria, affinché il residuo attivo della liquidazione (circa 99 milioni di euro) sia ripartito tra tutti gli operatori in possesso dei requisiti minimi sulla base di criteri di rappresentanza effettivi e sostanziali;

3) a dare piena attuazione al decreto di riordino, tenendo conto delle eventuali segnalazioni in materia dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, e a verificare costantemente l'evolversi della situazione;

4) nell'esercizio dell'attività di vigilanza, a seguire con attenzione le vicende dei dipendenti del nuovo IMAIE, svolgendo una valutazione più accurata della situazione una volta che il mercato sarà a regime, tenuto conto che le problematiche economiche potrebbero essere parzialmente alleggiate se venisse introdotto un sistema sanzionatorio efficace a carico degli utilizzatori inadempienti nelle comunicazioni e/o nei pagamenti;

5) a valutare l'opportunità di affidare la funzione di controllo ad un'autorità indipendente già esistente, nel caso in cui non si raggiungesse un accordo circa la creazione del consorzio;

6) a sostenere l'approvazione di nuove norme primarie sulla materia, in quanto non è possibile procedere solo mediante decreti o accordi tra le parti su un terreno non chiaramente definito.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 5 marzo 2014

Plenaria**66^a Seduta***Presidenza del Presidente*
MATTEOLI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Baretta.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante determinazione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di alienazione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste italiane S.p.A. (n. 77)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 5 febbraio.

Il relatore RANUCCI (*PD*) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, che tiene conto delle indicazioni emerse nel dibattito e nel corso delle audizioni svolte dinanzi alla Commissione.

Il sottosegretario BARETTA esprime una valutazione favorevole sulla proposta di parere del relatore. Con riferimento all'osservazione circa la possibilità di introdurre forme agevolate di acquisto delle azioni cedute, analoghe a quelle previste per i dipendenti di Poste Italiane, anche a favore dei piccoli risparmiatori e correntisti postali, ricorda che la previsione di tali agevolazioni a favore dei dipendenti riprende una prassi già speri-

mentata in passato e confermata anche nella recente legge di stabilità, al fine di favorire la diffusione dell'azionariato tra il pubblico. Si riserva comunque di valutare la possibilità di dare seguito a tale indicazione, così come all'altra riguardante le forme di coinvolgimento dei dipendenti nella *governance* dell'azienda.

Per quanto concerne la finalizzazione delle risorse derivanti dalla privatizzazione, ribadisce che la finalità principale di queste operazioni resta la riduzione del debito pubblico, pur comprendendo il senso dell'invito rivolto al Governo di destinare tali risorse anche al rilancio dell'economia e alla riduzione del costo del lavoro, finalità che però dovranno essere perseguite con altri strumenti.

Infine, condivide pienamente l'ultima osservazione dello schema di parere riguardo all'opportunità di utilizzare la privatizzazione di Poste Italiane per dare un assetto più concorrenziale ai settori nei quali opera l'azienda.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) ricorda che l'ex ministro dell'economia Saccomanni, nel corso delle comunicazioni rese alla Commissione lo scorso 13 febbraio, aveva indicato come finalità principali delle operazioni di privatizzazione di Poste Italiane e di Enav quelle di riduzione del debito pubblico e di sviluppo del mercato borsistico. La prima finalità è stata appena confermata dal sottosegretario Baretta, ma appare a suo avviso non condivisibile, in quanto gli introiti derivanti dalle due operazioni saranno di ammontare limitato in rapporto alla dimensione complessiva del debito pubblico italiano e quindi avranno un impatto scarsamente significativo. Chiede quindi al Governo di fornire chiarimenti al riguardo.

Il senatore CROSIO (*LN-Aut*) ribadisce la risoluta contrarietà del suo Gruppo alla privatizzazione di Poste Italiane. Ricorda che operazioni analoghe in altri Paesi europei sono avvenute con modalità e criteri molto diversi e hanno garantito risultati positivi, ad esempio perché invece di collocare l'intera azienda si è proceduto prima a separare i diversi segmenti di attività, in modo da individuare quelli realmente profittevoli.

L'operazione che si intende realizzare con questa privatizzazione ha invece motivazioni poco chiare e rischia di favorire solo interventi speculativi. Ad esempio, potrebbero esservi tentativi di controllare la rete degli sportelli postali che erogano servizi finanziari, con una diffusione capillare sul territorio (circa 14 mila), superiore a quella di qualsiasi banca, con possibili effetti negativi per la tutela della concorrenza.

Il senatore BORIOLI (*PD*) ringrazia il relatore per il lavoro svolto, che ha sintetizzato adeguatamente il senso del dibattito. Ricorda che, nella relazione svolta in Commissione, l'ex ministro Saccomanni ha preannunciato che quelle di Poste Italiane ed Enav sono solo le prime azioni di un più ampio programma di privatizzazioni, che coinvolgerà altre aziende pubbliche, tra cui il Gruppo Ferrovie dello Stato. Chiede quindi al Governo di chiarire quale sia la strategia politica complessiva che ispirerà

queste operazioni, soprattutto per quanto concerne le aziende che operano nei settori di competenza della Commissione.

In proposito, fermo restando l'obiettivo della riduzione del debito pubblico, sarebbe inoltre importante capire se e fino a che punto una quota delle risorse derivanti dal collocamento sul mercato di tali società potrà essere destinato anche ad azioni di rilancio dell'economia, in particolare nel settore delle infrastrutture immateriali legate allo sviluppo dell'agenda digitale.

Il senatore CERVellini (*Misto-SEL*) ribadisce la sua contrarietà alla politica di privatizzazione di aziende pubbliche, in termini generali e con particolare riferimento a quella di Poste Italiane. Pur esprimendo apprezzamento per le osservazioni contenute nello schema di parere del relatore, che hanno cercato di segnalare la necessità di una serie di cautele nella realizzazione dell'operazione, a tutela degli interessi pubblici, ritiene che tali indicazioni sono insufficienti e non risolvono gli aspetti critici di fondo.

Poiché il Governo ha già preannunciato l'intenzione di applicare la medesima strategia anche ad altre privatizzazioni, ritiene che occorre definire una strategia complessiva e non limitata ai singoli casi, con il coinvolgimento del Parlamento. L'esperienza negativa di altre privatizzazioni ha dimostrato che, senza adeguate cautele, i soci privati anche di minoranza possono condizionare assai le scelte strategiche delle aziende privatizzate. Lo Stato dovrebbe pertanto dotarsi di strumenti legislativi idonei a gestire tali fenomeni, come la riforma dell'offerta pubblica di acquisto che proprio il Senato aveva proposto nei mesi scorsi ma che il precedente Governo ha contrastato, a volte anche con argomentazioni strumentali. Auspica quindi che il nuovo Governo sia più sensibile e che su questi temi si sviluppi un confronto adeguato.

Il senatore FILIPPI (*PD*) ringrazia il relatore per il risultato di sintesi e il presidente Matteoli per aver favorito un ampio e adeguato approfondimento sullo schema di decreto in esame.

Fa poi presente al rappresentante del Governo che le preoccupazioni espresse, sia pure con diversi accenti, intorno al collocamento sul mercato di Poste Italiane, non derivano da una ostilità preconcepita alle privatizzazioni, che il suo Gruppo anzi sostiene, ma dall'esperienza negativa di alcune operazioni congiunte in passato. Per tale ragione si unisce alla richiesta del senatore Borioli, di avere una indicazione complessiva sugli obiettivi sottesi alla politica di privatizzazione del Governo, i cui proventi dovrebbero essere destinati in misura maggiore al rilancio dell'economia e alla riduzione del costo del lavoro, come segnale importante di attenzione alle esigenze del Paese.

Segnala poi che la privatizzazione di Poste Italiane dovrà anche essere l'occasione per un riordino delle attività del Gruppo, che finora ha avuto un assetto troppo asimmetrico, avendo privilegiato lo sviluppo dei servizi di carattere finanziario, più profittevoli, rispetto al servizio del re-

capito universale, svolto sostanzialmente in perdita. Proprio per tali ragioni, si dovrebbe anche consentire una maggiore concorrenza nel settore, per favorire lo sviluppo di altri operatori.

Il senatore GIBIINO (*FI-PdL XVII*) condivide le riserve e le perplessità sull'operazione di privatizzazione in esame. Anzitutto, i proventi che ne deriveranno potranno avere un impatto molto modesto sulla riduzione del debito pubblico; inoltre Poste Italiane svolge importanti servizi di pubblica utilità, che potrebbero essere messi a rischio dall'ingresso di soci privati, anche perché non vi è la garanzia che il Governo adotti tutti gli atti necessari per prevenire tali rischi.

Non si vede inoltre quale possa essere l'effettiva convenienza, sotto un profilo finanziario, per investitori potenziali, in particolare per i piccoli risparmiatori. Ritiene quindi che non sia stata chiarita a sufficienza l'effettiva *ratio* di questa operazione e che manchino gli elementi fondamentali per una valutazione adeguata.

Il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) preannuncia, a nome del proprio Gruppo, un voto favorevole sullo schema di parere del relatore, confermando la condivisione dell'operazione di privatizzazione.

Il sottosegretario BARETTA ribadisce che le finalità delle operazioni di privatizzazione sono quelle già indicate dall'*ex* ministro Saccomanni nelle comunicazioni svolte in Commissione, che sono condivise anche dall'attuale Governo. Anzitutto, si intende favorire l'ingresso di nuovi capitali nell'economia: sottolinea che sia Poste Italiane che Enav sono aziende solide, in grado di attrarre potenziali investitori. Rispetto ai timori espressi da alcuni senatori, ricorda che lo Stato manterrà comunque una quota di controllo del 60 per cento del capitale di Poste Italiane, non intendendosi operare una «svendita» del patrimonio pubblico, ma una sua valorizzazione, nell'intento di modernizzare il mercato. Il controllo dello Stato garantirà anche la prosecuzione dei servizi di pubblica utilità svolti dall'azienda.

L'altro obiettivo è quello di favorire un azionariato diffuso, tenendo conto che le precedenti privatizzazioni hanno dato un buon esito da questo punto di vista. Per quanto concerne la riduzione del debito pubblico, concorda sul fatto che i proventi di queste operazioni non possano certamente risolvere il problema, ma possono dare un contributo importante per risolvere una questione che il Governo deve comunque affrontare. Per quanto riguarda la stima sui proventi che effettivamente potranno derivare da queste operazioni, non è possibile indicare una cifra precisa, ma occorre valutare tutto in una dimensione prospettica, anche per gli effetti che ciò potrà avere sullo sviluppo dei settori interessati. Ad esempio, gli sportelli postali potrebbero diventare centri di servizio importanti e diffusi su tutto il territorio.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone in votazione lo schema di parere proposto dal relatore.

La Commissione approva.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante determinazione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di alienazione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Enav S.p.A. (n. 78)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 5 febbraio.

Il relatore GIBIINO (*FI-PdL XVII*) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato. Segnala che tale schema recepisce le indicazioni emerse nel dibattito e, in particolare, richiama l'attenzione del Governo su una serie di criticità riguardo all'operazione di privatizzazione di Enav S.p.A.

Il senatore FILIPPI (*PD*) ringrazia il relatore e sottolinea il valore pregnante e non meramente formale delle osservazioni contenute nello schema di parere. La privatizzazione di Enav riveste infatti aspetti particolarmente sensibili, in quanto si tratta del soggetto che cura i servizi di navigazione aerea in Italia, che hanno carattere di pubblico servizio e investono direttamente la sicurezza dei voli civili.

In proposito osserva che sarebbe stato anzi opportuno che la privatizzazione della società fosse stata preceduta da un riordino delle competenze dei vari soggetti regolatori del comparto: per tali ragioni, si è voluto segnalare al Governo la necessità di adottare grande cautela in questa operazione.

Il senatore CERVELLINI (*Misto-SEL*) ritiene che questa privatizzazione abbia profili ancora più critici e problematici di quella di Poste Italiane, sia in quanto gli introiti che ne deriveranno sono assai modesti, sia per la delicatezza delle funzioni di tutela della sicurezza dei voli che sono affidate alla società. Inoltre, mentre nel caso di Poste la quota dei soggetti privati nel capitale non potrà superare il 40 per cento, nel caso di Enav potrà arrivare al 49 per cento, il che significa che vi saranno forti rischi di condizionamenti in un settore estremamente sensibile.

Il senatore PAGNONCELLI (*FI-PdL XVII*) concorda con le perplessità espresse nei precedenti interventi. In primo luogo, l'operazione in esame darà introiti di importo relativamente modesto; inoltre, esistono problemi di sicurezza molto seri: vi è infatti il rischio che nel capitale di Enav possano entrare soggetti in potenziale conflitto di interessi con

le funzioni di pubblico servizio svolte dall'azienda (ad esempio società che gestiscono aeroporti). Esiste poi la questione di come conciliare la partecipazione dei dipendenti al capitale con le importanti funzioni di controllo loro affidate, che presuppongono un'assoluta imparzialità.

Chiede pertanto che la Commissione rinvi la votazione sullo schema di parere, al fine di consentire un migliore approfondimento dei problemi segnalati.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) conferma la contrarietà del suo Gruppo anche sull'operazione di privatizzazione di Enav. A parte gli aspetti di sicurezza già richiamati, non si comprende la vera finalità di questo intervento, in quanto i proventi che ne deriveranno saranno ancora più esigui di quelli della privatizzazione di Poste Italiane. Non è quindi accettabile la motivazione della riduzione del debito pubblico e chiede al Governo di chiarire quali siano le vere ragioni.

Il sottosegretario BARETTA ritiene che le osservazioni di merito sulle funzioni strategiche di Enav possano essere più opportunamente affrontate in altra sede. Per quanto attiene ai profili dell'operazione di privatizzazione di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, ribadisce che lo scopo principale è quello di reperire risorse per contribuire alla riduzione del debito pubblico, trattandosi di un problema rispetto al quale il Governo ha il dovere di mettere a punto una strategia complessiva.

Per quanto riguarda i timori espressi da alcuni senatori circa le possibili interferenze derivanti dall'ingresso di soggetti privati sulle funzioni di servizio pubblico svolte dall'Enav, ricorda che lo Stato manterrà comunque il pieno controllo della società, attraverso la quota di maggioranza del 51 per cento.

In merito allo schema di parere proposto dal relatore, chiede di espungere nelle premesse il riferimento agli introiti «di ammontare limitato» che potrebbero derivare dall'operazione, in quanto poco opportuno rispetto alla volontà del Governo di valorizzare al massimo l'investimento.

Il relatore GIBIINO (*FI-PdL XVII*) ritiene opportuno mantenere il riferimento agli introiti «di ammontare limitato» nello schema di parere, osservando che le risposte del rappresentante del Governo hanno per certi versi accresciuto alcune perplessità sui profili dell'operazione, di cui ha cercato di dare conto.

Il presidente MATTEOLI (*FI-PdL XVII*) condivide l'opinione del relatore, in quanto questa operazione presenta aspetti molto problematici. Le funzioni di controllo del traffico aereo esercitate da Enav rivestono infatti carattere estremamente sensibile, non solo in quanto attengono direttamente alla sicurezza dei voli, ma anche in quanto le decisioni assunte dalla società nella regolazione del traffico aereo possono avvantaggiare o svantaggiare le diverse compagnie, ad esempio imponendo determinate

rotte. Per tali ragioni, a garanzia di imparzialità, in passato queste funzioni erano svolte direttamente dall'Aeronautica militare e successivamente sono state affidate a un soggetto interamente pubblico. Il fatto che ora si preveda l'ingresso di privati suscita quindi legittime preoccupazioni.

Il senatore CROSIO (*LN-Aut*) invita il Governo a riflettere sulle perplessità manifestate, con vari accenti, in merito alla privatizzazione di Enav, che ha particolari profili critici in ragione delle funzioni di tutela della sicurezza dei voli. Sottolinea che anche nella precedente votazione sul parere relativo alla privatizzazione di Poste Italiane si è registrato uno scarto minimo tra voti favorevoli e voti contrari, a dimostrazione dei dubbi esistenti anche all'interno della maggioranza che sostiene l'attuale Governo.

Il senatore RANUCCI (*PD*) ricorda che il Governo ha recentemente adottato una serie di decreti per l'esercizio dei poteri speciali nei settori dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni; di conseguenza, ove vi fossero rischi legati all'ingresso di determinati soggetti nel capitale di Enav, esistono tutti gli strumenti per intervenire.

Conferma quindi il pieno sostegno del proprio Gruppo e della maggioranza che sostiene il Governo al progetto di privatizzazione di Poste Italiane e di Enav, al di là dei rapporti numerici contingenti, dovuti all'assenza di alcuni senatori impegnati in altre Commissioni.

Il senatore VILLARI (*FI-PdL XVII*) fa presente di non comprendere le motivazioni alla base della scelta del Governo di privatizzare Enav S.p.A. A parte l'impatto poco significativo in termini di riduzione del debito, osserva che l'operazione è anche costruita in maniera approssimativa, non essendo chiaro quale possa essere l'interesse di un privato a investire in un settore dove vigono tariffe fisse, regolamentate da norme comunitarie. Poi ci sono gli aspetti di tutela della sicurezza dei voli, che richiedono la presenza di personale di alta qualificazione e assoluta indipendenza.

Il PRESIDENTE sottolinea che il personale di Enav è di altissimo livello tecnico e che occorre quindi tutelarne la professionalità, molto richiesta anche da altri Paesi.

Il sottosegretario BARETTA, in merito alla richiesta precedentemente avanzata, di modificare una delle osservazioni dello schema di parere, precisa che essa non deve intendersi in forma prescrittiva e che il Governo condivide comunque la proposta del relatore nelle sue linee complessive. Per quanto concerne il merito delle questioni sollevate, si dichiara disponibile a verificare con la Commissione eventuali condizioni o specificazioni in merito alle modalità più opportune con le quali debba avvenire la privatizzazione di Enav, ribadendo però la ferma intenzione del Governo di realizzare tale progetto.

Il PRESIDENTE ricorda che, poiché lo schema riguarda un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, non vi è una scadenza per la sua adozione. Di conseguenza, ove la Commissione e il rappresentante del Governo siano favorevoli, si potrebbe rinviare il seguito dell'esame per i necessari approfondimenti.

Il relatore GIBIINO (*FI-PdL XVII*) ritiene anch'egli opportuno rinviare il seguito dell'esame, per consentire al Governo di fornire risposta alle numerose perplessità emerse nel dibattito, che dichiara di condividere. Qualora la Commissione intenda invece procedere alla votazione sullo schema di parere nella seduta odierna, preannuncia che in tal caso rinuncerà all'incarico di relatore, per ovvie ragioni di coerenza.

Il senatore FILIPPI (*PD*) si dichiara disponibile a rinviare il seguito dell'esame, per approfondire meglio gli aspetti critici emersi nel dibattito. Ribadisce tuttavia che il suo Gruppo sostiene convintamente la scelta di privatizzazione di Enav e che non potrebbe quindi aderire a un orientamento che intende mettere in dubbio tale scelta, fermo restando il diritto di ogni parte politica di esprimere le proprie legittime opinioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore Stefano ESPOSITO (*PD*) ricorda che è recentemente scaduto il termine fissato dal decreto-legge n. 69 del 2013 per la revoca dei finanziamenti delle opere infrastrutturali non avviate entro i termini previsti. Chiede quindi che la Commissione chieda dal Governo l'elenco delle revoche disposte e dei nuovi progetti ai quali saranno destinate le risorse in questione.

Il senatore FILIPPI (*PD*) chiede che, come già segnalato in precedenti sedute, la Commissione possa avere cognizione del nuovo contratto di programma – parte investimenti, in corso di formalizzazione tra lo Stato e RFI S.p.A., prima che sia inviato al Comitato interministeriale per la programmazione economica e al di là degli aspetti formali della procedura.

Infine, rinnova la richiesta di poter acquisire informazioni aggiornate, anche attraverso un eventuale sopralluogo, sullo stato di avanzamento delle opere legate a Expo 2015, per agevolare le quali lo Stato ha stanziato ingenti finanziamenti e previsto anche procedure speciali, in deroga alla normativa ordinaria.

Il PRESIDENTE si riserva di contattare il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per acquisire in tempi rapidi le informazioni richieste. Ricorda, incidentalmente, che la Commissione dovrà ascoltare il ministro

Lupi in ordine al Piano nazionale aeroporti: in quella sede potrebbero essere anche affrontati gli argomenti testé segnalati.

La seduta termina alle ore 16,10.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 77

L'8^a Commissione Lavori pubblici, comunicazioni, esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante determinazione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di alienazione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale «Poste italiane S.p.A.» (Atto del Governo n. 77),

premessi che:

tale atto è diretto a consentire il collocamento sul mercato, anche in più fasi, del capitale di Poste Italiane S.p.A., mantenendo comunque allo Stato il controllo del 60 per cento della società;

l'obiettivo principale dell'operazione è quello di favorire la diffusione dell'azionariato tra il pubblico dei risparmiatori (inclusi i dipendenti del Gruppo Poste Italiane) e degli investitori istituzionali;

i proventi derivanti dall'operazione saranno versati al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, al fine di concorrere alla riduzione del debito pubblico;

il Gruppo Poste Italiane S.p.A. riveste un assoluto rilievo strategico per l'economia del Paese, trattandosi di una delle principali aziende italiane, per risultati economici, diffusione capillare sul territorio e numero di dipendenti;

l'azienda opera in una pluralità di settori, svolgendo anche servizi di pubblico interesse, quale il servizio universale di recapito postale e la raccolta e gestione del risparmio postale, che lo Stato utilizza anche per il finanziamento di investimenti strategici, attraverso Cassa depositi e prestiti S.p.A.;

tenuto conto degli elementi emersi nel dibattito e delle informazioni fornite dal Ministro dell'economia e delle finanze e dall'Amministratore delegato di Poste Italiane S.p.A. nel corso delle audizioni svolte dinanzi alla Commissione,

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

si invita il Governo a valutare la possibilità di introdurre forme agevolate di acquisto delle azioni cedute, analoghe a quelle previste per i dipendenti del Gruppo Poste Italiane S.p.A., anche a favore dei piccoli risparmiatori e correntisti postali;

si segnala l'opportunità di prevedere, mediante l'emanazione di regole apposite, forme di partecipazione alla *governance* di Poste Italiane S.p.A. anche per i piccoli azionisti, al fine di tutelare i legittimi interessi

di questi soggetti e di rafforzare l'obiettivo della creazione di un azionariato diffuso;

è opportuno che la procedura di cessione articolata in più fasi sia attuata con tempi e modalità tali da consentire la più proficua valorizzazione delle quote cedute e che, in tale prospettiva, la successiva quotazione in Borsa sia preceduta da una verifica del valore di mercato delle quote cedute, auspicandone un successivo apprezzamento;

per quanto concerne l'impiego delle risorse derivanti dalla privatizzazione, si raccomanda al Governo di valutare la possibilità di destinare le stesse, per quote e previa verifica del loro ammontare complessivo, anche a interventi finalizzati al sostegno della ripresa economica e segnatamente alla riduzione del costo del lavoro;

fermo restando il percorso teso all'apertura al mercato e alla successiva quotazione in Borsa, occorre mantenere la capacità di indirizzo strategico da parte dello Stato, anche al fine di tutelare le funzioni di interesse pubblico svolte da Poste Italiane S.p.A, per quanto attiene al servizio universale di recapito postale e alla raccolta e gestione del risparmio postale;

in tale ambito, si sollecita il Governo a procedere rapidamente alla stipula del contratto di programma tra lo Stato e Poste Italiane per il servizio universale, attraverso modalità che garantiscano una piena correlazione tra ricavi e costi sostenuti;

in merito al risparmio postale, appare opportuno adottare tutte le misure atte a tutelare il valore dei capitali dei piccoli risparmiatori e a preservare l'uso di tali risorse per finanziare gli investimenti strategici per il Paese, attraverso Cassa depositi e prestiti. A tale scopo, si segnala al Governo l'urgenza di definire quanto prima la nuova convenzione pluriennale tra Poste Italiane e Cassa depositi e prestiti;

infine, si auspica che il collocamento sul mercato di Poste Italiane S.p.A. possa favorire anche un assetto maggiormente equilibrato e competitivo nei settori nei quali il Gruppo svolge le sue attività, nel rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di tutela della libera concorrenza.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 78

L'8^a Commissione Lavori pubblici, comunicazioni, esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante determinazione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di alienazione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Enav S.p.A. (Atto del Governo n. 78),

premessi che:

tale atto è diretto a consentire il collocamento sul mercato, anche in più fasi, del capitale di ENAV S.p.A., mantenendo comunque allo Stato il pieno controllo della società, attraverso una partecipazione non inferiore al 51 per cento;

l'obiettivo principale dell'operazione è quello di favorire la diffusione dell'azionariato tra il pubblico dei risparmiatori (inclusi i dipendenti di ENAV S.p.A.) e degli investitori istituzionali;

i proventi derivanti dall'operazione saranno versati al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, al fine di concorrere alla riduzione del debito pubblico;

ENAV S.p.A. riveste un rilievo strategico per il settore dell'aviazione civile del Paese essendo, insieme all'Aeronautica Militare, il principale fornitore dei servizi della navigazione aerea in Italia;

tale funzione assume carattere di pubblico servizio, essendo direttamente finalizzata a preservare i necessari livelli di sicurezza e di tutela della navigazione aerea, e infatti l'articolo 691-*bis* del codice della navigazione prevede che essa debba essere svolta da una «società pubblica»;

l'alienazione del capitale di ENAV S.p.A. potrà avvenire, anche in più fasi, attraverso una duplice modalità, potendosi ricorrere, anche congiuntamente, sia a un'offerta pubblica di vendita rivolta al pubblico dei risparmiatori in Italia (inclusi i dipendenti di ENAV S.p.A. e delle sue controllate), e/o a investitori italiani ed internazionali; sia a una trattativa diretta, da realizzare mediante procedure competitive rivolte a soggetti che rispettino i requisiti previsti dal Regolamento UE n. 1035/2011 per l'espletamento dell'attività di fornitore dei servizi di navigazione aerea, volti a prevenire qualsiasi possibile conflitto di interessi;

evidenziando che:

non appare sufficientemente chiara la finalità della privatizzazione di ENAV S.p.A., sia in quanto la società svolge funzioni di pubblico servizio, le quali non possono rispondere interamente a logiche di mercato e, quindi, riducono il potenziale interesse per gli investitori privati; sia in

quanto gli introiti per lo Stato che possono ragionevolmente attendersi dall'operazione sono di ammontare limitato e hanno un impatto poco significativo sulla riduzione del debito pubblico;

tenuto conto degli elementi emersi nel dibattito e delle informazioni fornite dal Ministro dell'economia e delle finanze nel corso dell'audizione svolta dinanzi alla Commissione;

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

per quanto concerne l'impiego delle risorse derivanti dalla privatizzazione, si raccomanda al Governo di valutare la possibilità di destinare le stesse, per quote e previa verifica del loro ammontare complessivo, anche a interventi finalizzati al sostegno della ripresa economica e segnatamente alla riduzione del costo del lavoro;

si invita ad adottare adeguate misure di prevenzione di possibili conflitti di interesse tra gli eventuali acquirenti delle quote, vigilando con attenzione sulle caratteristiche dei soci entranti nel capitale;

si sottolinea l'esigenza di garantire il mantenimento delle funzioni di interesse pubblico affidate a ENAV S.p.A. in materia di navigazione aerea, adottando tutti gli opportuni meccanismi di controllo e di verifica affinché la cessione delle quote della società, specie per importi rilevanti e nel caso di trattativa diretta, non interferisca con il corretto espletamento di tali funzioni;

infine, si auspica che il collocamento sul mercato di ENAV S.p.A. possa favorire anche un più chiaro assetto delle competenze degli enti pubblici che esercitano, a vario titolo, funzioni di regolazione nel settore dell'aviazione civile in Italia.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 5 marzo 2014

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 55

Presidenza della Vice Presidente
PIGNEDOLI

Orario: dalle ore 15,15 alle ore 15,40

*AUDIZIONE INFORMALE SUI RIFLESSI SUL SETTORE DELLA SERRICOLTURA
DELLA NORMATIVA SULLA CESSIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI E AGROALIMEN-
TARI*

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 56

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Orario: dalle ore 15,40 alle ore 15,50

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 5 marzo 2014

Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 237 e connessi

Riunione n. 4

Relatrici: PELINO e ORRÙ

Orario: dalle ore 14,40 alle ore 15,10

AUDIZIONI INFORMALI SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 237 E CONNESSI (MERCATO DELL'ORO E DEI MATERIALI GEMMOLOGICI)

Plenaria

66^a Seduta

*Presidenza del Presidente
MUCCHETTI*

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1322) ZANDA ed altri. – Disposizioni varie in materia di funzionalità di regioni ed enti locali, di lavoro, di trasporto pubblico locale, di interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali, di modalità di composizione di seggi elettorali, di impignorabilità delle somme dovute alle aziende sanitarie e di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali

(Parere alla 5^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Continua la discussione generale.

Il senatore GIROTTO (*M5S*) solleva perplessità sulla tempestiva assegnazione della sede deliberante alla Commissione bilancio per l'esame di un provvedimento che contiene proposte emendative che erano state dichiarate a suo tempo improponibili dalla Presidenza del Senato. Parimenti solleva dubbi sulla norma contenuta nell'articolo 13, che autorizza il mantenimento delle strutture con finalità turistico-balneari sui litorali della regione Sardegna, ritenendo che le stesse debbano continuare ad avere un carattere provvisorio.

Il senatore PETROCELLI (*M5S*), in merito all'articolo 13, sottolinea che la norma non possa incidere sui livelli occupazionali di una Regione che attraversa una grave fase di crisi. Evidenzia inoltre che la stabilizzazione per tutta la durata della concessione di strutture che insistono sul litorale comporta il rischio che esse stesse possano essere pericolosamente compromesse nel caso di calamità naturali, per cui propone una specifica osservazione in proposito nell'ambito del parere.

Interviene in replica il relatore ASTORRE (*PD*): egli chiarisce che il giudizio di improponibilità espresso dalla Presidenza del Senato riguardo agli emendamenti che compongono il disegno di legge in titolo è da ricondurre al profilo specifico del decreto-legge cui erano riferiti. Per quanto concerne i rilievi sollevati sull'articolo 13, ricorda che sono stati proprio gli eventi calamitosi a condurre alla presentazione di emendamenti diretti a risollevare l'economia della regione Sardegna.

Il presidente MUCCHETTI (*PD*) sottolinea che la disposizione in questione, pur motivata quale conseguenza di un particolare evento calamitoso, potrebbe costituire un precedente anche in considerazione del rinnovarsi di tali eventi: ritiene opportuno, quindi, formulare un'osservazione che faccia salve le norme in materia di tutela dell'ambiente.

Il relatore ASTORRE (*PD*) illustra quindi uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

La senatrice PELINO (*FI-PdL XVII*) intervenendo in dichiarazioni di voto a nome del proprio Gruppo, annuncia un voto di astensione, valutando nel complesso come insufficienti le misure previste.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, è posto ai voti, e approvato lo schema di parere favorevole con osservazioni.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore BOCCA (*FI-PdL XVII*) auspica che al più presto possa svolgersi un'interlocuzione con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per affrontare il complesso delle tematiche di un settore

che era stato indicato dal precedente Governo come prioritario per il rilancio dell'economia.

Il presidente MUCCHETTI comunica che è stata già acquisita la disponibilità sia del Ministro dello sviluppo economico, sia del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, ad intervenire quanto prima in Commissione per esporre le linee di indirizzo dei propri Dicasteri.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE comunica che in sede di Comitato ristretto costituito nell'ambito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 264, 268, 412, 652 e 869, sulle imprese artigiane, ha avuto luogo, oggi, l'audizione informale dei rappresentanti dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere). Informa inoltre che la documentazione depositata sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,45.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1322**

La Commissione industria, commercio, turismo, esaminato il provvedimento in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

si segnala la necessità che le misure di cui all'articolo 13 costituiscano una misura eccezionale, poiché giustificate solamente dalla grave situazione in cui versano le imprese turistico-balneari della regione Sardegna a seguito dell'alluvione dell'autunno 2013;

si segnala inoltre la necessità che le misure di cui all'articolo 13 siano pienamente rispettose della normativa ambientale e di tutela del paesaggio.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 5 marzo 2014

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 13

Presidenza del Presidente
SACCONI

indi della Vice Presidente
SPILABOTTE

Orario: dalle ore 15,35 alle ore 16,25

*AUDIZIONE INFORMALE SUL RAPPORTO DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA
LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO (ANMIL) «UN'INDAGINE SULLE
DONNE VITTIME DEL LAVORO»*

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 5 marzo 2014

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 56

Presidenza della Presidente
DE BIASI

Orario: dalle ore 13,45 alle ore 14,10

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

99^a Seduta

Presidenza della Presidente
DE BIASI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Guido Rasi, già direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA).

La seduta inizia alle ore 14,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha preannunciato il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della seduta sarà redatto il resoconto stenografico, che sarà reso disponibile in tempi brevi. Saggiunge che il ricorso a tale forma di pubblicità è stato autorizzato, in via eccezionale, dal Presidente del Senato, considerato il peculiare rilievo della procedura informativa.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva su origine e sviluppi del cosiddetto caso Stamina: audizione del professor Guido Rasi, già direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA)

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 18 febbraio.

La PRESIDENTE rivolge un saluto all'ospite e gli cede la parola.

Il professor RASI svolge una relazione.

Intervengono, per formulare quesiti e considerazioni, la senatrice CATTANEO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), relatrice per la procedura informativa, la senatrice DIRINDIN (*PD*), il senatore SCILIPOTI (*FI-PdL XVII*), la senatrice FUCKSIA (*M5S*), la PRESIDENTE e il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*FI-PdL XVII*), relatore per la procedura informativa.

Il professor RASI risponde alle domande.

La PRESIDENTE, ringraziato l'ospite per la collaborazione, dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito della procedura informativa è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE comunica che nel corso della prossima settimana si svolgerà l'audizione informale del coordinatore della Commissione salute della Conferenza delle Regioni, assessore Luca Coletto, nell'ambito dell'affare assegnato relativo allo stato di esecuzione e alle problematiche at-

tuative della normativa per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. Sarà inoltre sentita il Ministro della salute, Beatrice Lorenzin, nell'ambito dell'indagine conoscitiva su origine e sviluppi del cosiddetto caso Stamina.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,30.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 5 marzo 2014

Plenaria

68^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
MARINELLO

La seduta inizia alle ore 8,45.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi (n. COM (2013) 919 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: Doc. XVIII, n. 55)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice MANASSERO (PD) illustra uno schema di risoluzione favorevole con osservazione, pubblicato in allegato.

Previa verifica del numero legale, lo schema di risoluzione è posto ai voti e approvato.

La seduta termina alle ore 9.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2013) 919 DE-
FINITIVO SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO
SULLA SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII, n. 55)**

La 13^a Commissione permanente del Senato,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi (n. COM (2013) 919 definitivo);

considerato che la base giuridica della proposta di direttiva è correttamente individuata, poiché l'obiettivo principale è la tutela dell'ambiente, nell'articolo 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che la proposta in esame si basa sull'articolo 192, paragrafo 1, dello stesso trattato;

valutato che gli obiettivi della proposta non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, che l'azione dell'Unione consentirà di realizzarli con maggiore efficacia – poiché le emissioni nell'aria sono spesso causa di inquinamento transfrontaliero – e che, attualmente, le emissioni di inquinanti atmosferici da parte degli impianti di combustione medi non sono disciplinate dall'Unione europea;

valutato che la proposta appare conforme al principio di proporzionalità, poiché lo strumento giuridico scelto è la direttiva e la proposta fissa una serie di obiettivi e di obblighi generali ma lascia sufficiente flessibilità agli Stati membri nella scelta delle misure di esecuzione e nelle loro modalità specifiche di attuazione;

sottolineata la rilevanza della disciplina recata dalla proposta di direttiva in esame, che incide su politiche attinenti agli obiettivi di miglioramento della qualità dell'aria, per il perseguimento dei quali la Commissione ambiente del Senato sollecita l'adozione di un apposito piano nazionale, anche in raccordo con i piani regionali già adottati;

raccomandata una particolare valutazione della disciplina recata dalla proposta di direttiva in esame sugli impianti di combustione medi localizzati su alcuni territori quali le isole minori e non collegati alla rete nazionale di trasmissione;

ravvisata la necessità di ottimizzare l'impatto della disciplina comunitaria sulle piccole e medie imprese, che gestiscono la maggior parte degli impianti di combustione medi, anche attraverso la semplificazione e l'utilizzo della fiscalità verde, al fine di incentivare ed accelerare l'adeguamento di tali impianti;

considerata l'esigenza di coniugare l'efficacia delle norme con l'esigenza di ridurre le emissioni e di non gravare pesantemente su un settore già penalizzato da parecchi carichi burocratici.

si pronuncia, per quanto di competenza, in senso favorevole,

evidenziando l'opportunità di adottare specifiche misure comprensive di azioni, risorse, incentivi fiscali, semplificazione e controlli al fine di permettere un rapido conseguimento degli obiettivi previsti.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 66

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Orario: dalle ore 14 alle ore 15,15

*AUDIZIONE INFORMALE SULLA SITUAZIONE NAZIONALE DELLE EMERGENZE
CONNESSE AL DISSESTO IDROGEOLOGICO*

Plenaria

69^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
MARINELLO

indi del Vice Presidente
MARTELLI

La seduta inizia alle ore 15,15.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di decisione del Parlamento e del Consiglio relativa alla costituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema unionale di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e recante modifica della direttiva 2003/87/CE (COM (2014) 20 definitivo) (n. COM (2014) 20 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Il relatore LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra la proposta di direttiva che modifica la direttiva 2003/87/CE sul sistema di scambio delle quote di emissione di gas a effetto serra (EU ETS) e istitui-

sce una riserva stabilizzatrice del mercato per compensare gli squilibri tra domanda e offerta di quote. La proposta si inserisce nell'ambito del «Quadro al 2030 per le politiche del clima e dell'energia». Poiché la tutela dell'ambiente è l'obiettivo principale della proposta, la base giuridica è individuata nell'articolo 192, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in base al quale il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, decidono in merito alle azioni che devono essere intraprese dall'Unione in campo ambientale. Il sistema di scambio delle quote di emissione funziona come sistema armonizzato di regolazione del mercato del carbonio in tutto il territorio dell'Unione. L'Unione europea può pertanto agire in conformità al principio di sussidiarietà, poiché la sua azione non comporta una sottrazione di sovranità per gli Stati membri. L'iniziativa della Commissione ha infatti la finalità di migliorare il sistema di scambio delle quote di emissione e di garantire il rispetto dei *target* ambientali dell'Unione. Nel merito, la riserva stabilizzatrice del mercato si configura quale meccanismo oggettivo che permetterà di adeguare automaticamente i volumi di quote destinati all'asta in presenza di determinate condizioni a partire dalla fase 4 dell'EU ETS che avrà inizio nel 2021. Benché la valutazione d'impatto abbia indicato che, con la costituzione di una riserva stabilizzatrice del mercato già nella fase 3, si otterrebbero benefici in termini di rafforzamento ed efficienza del mercato del carbonio, si propone di costituire la riserva stabilizzatrice del mercato, a partire dal 2021, in modo da concedere agli operatori del mercato un congruo lasso di tempo per adeguarsi alla sua introduzione e garantire sufficiente certezza delle regole nella fase 3. La riserva stabilizzatrice del mercato funziona attivando la regolazione dei volumi annuali di quote da mettere all'asta in base a un meccanismo che, da una parte, integra nella riserva quote detratte dai futuri volumi destinati all'asta nell'intento di attenuare l'instabilità del mercato, dall'altra svincola dalla riserva quote da aggiungere ai futuri volumi destinati all'asta.

Il presidente MARTELLI dichiara aperta la discussione.

La senatrice NUGNES (*M5S*) ritiene necessario distinguere il principio *chi inquina paga* dalla sua attuazione concreta, in base alla quale chi paga sembrerebbe acquisire un diritto a inquinare. Suggerisce pertanto di prevedere forme di imposizione fiscale specifiche per l'inquinamento prodotto dai veicoli stradali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore LUCIDI (*M5S*) fa presente l'esigenza di programmare una seduta per le comunicazioni del ministro Galletti sulle linee programmatiche del Dicastero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il presidente MARTELLI assicura che informerà il presidente Marinello, affinché si possa dare presto corso alla richiesta di procedura informativa con il Ministro dell'ambiente.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE comunica che, nel corso dell'audizione informale di oggi del Capo del dipartimento della protezione civile, prefetto Franco Gabrielli, sulla situazione nazionale delle emergenze connesse al dissesto idrogeologico, è stata consegnata documentazione che sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,25.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 5 marzo 2014

Sottocommissione per i pareri (fase ascendente)

17^a Seduta

Presidenza della Presidente
GINETTI

Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9,20

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 6^a Commissione:

Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda una dichiarazione IVA standard (n. COM (2013) 721 definitivo): esame e rinvio;

alle Commissioni 10^a e 13^a riunite:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Energia blu. Realizzare il potenziale dell'energia oceanica dei mari e degli oceani europei entro il 2020 e oltre» (COM (2013) 8 definitivo) (n. 15): Parere favorevole con osservazioni.

Plenaria

49^a Seduta

Presidenza del Presidente
CHITI

La seduta inizia alle ore 13,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1322) ZANDA ed altri. – Disposizioni varie in materia di funzionalità di regioni ed enti locali, di lavoro, di trasporto pubblico locale, di interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali, di modalità di composizione di seggi elettorali, di impignorabilità delle somme dovute alle aziende sanitarie e di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali

(Parere alla 5^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice Rita GHEDINI (*PD*) dà conto del disegno di legge in titolo, evidenziando, preliminarmente, che esso raccoglie gli emendamenti che erano stati proposti dalla Commissione all'Assemblea per il bilancio al disegno di legge n. 1215, di conversione del decreto legge n. 151 del 2013 sugli enti locali, che sono stati poi dichiarati improponibili, dal Presidente del Senato, per estraneità di materia.

Si sofferma, quindi, sulle diverse disposizioni del provvedimento che hanno implicazioni per il diritto dell'Unione europea.

Al termine della sua esposizione, presenta una proposta di parere favorevole.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, mette in votazione la proposta di parere favorevole.

La Commissione approva.

Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo «Relazione dell'Unione sulla lotta alla corruzione» (COM (2014) 38 definitivo) (n. 23)

(Parere alle Commissioni 1^a e 2^a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 febbraio.

La relatrice GINETTI (*PD*), nel riassumere i punti salienti della relazione da lei precedentemente svolta, si riserva di predisporre, per una seduta della prossima settimana, uno schema di parere.

Il senatore LIUZZI (*FI-PdL XVII*), quindi, si sofferma sulla nozione giuridica di corruzione nell'ordinamento italiano vigente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riferisce sul Rapporto, pubblicato in data odierna dalla Commissione europea, nel quale l'Italia, congiuntamente a Croazia e Slovenia, è indicata come Paese dove permangono squilibri macroecono-

mici eccessivi, laddove, invece, Spagna, Grecia, Portogallo, Cipro e Romania, in quanto Paesi sotto programma di aiuti, sono esclusi da tale valutazione.

Secondo l'analisi della Commissione, tali squilibri sono dovuti alla limitata produttività del sistema economico, ritenuta una delle cause principali dell'alto debito pubblico e della scarsa competitività del Paese.

Alla luce di tali severe considerazioni, il Presidente è dell'avviso che occorra confrontarsi, quanto prima, eventualmente anche nell'ambito delle audizioni in corso per l'indagine conoscitiva sul semestre di presidenza italiana dell'UE, con il Ministro dell'economia, e delle finanze e con il Sottosegretario di Stato che detiene la delega per gli affari europei.

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL*) segnala l'esigenza di acquisire, in occasione della auspicata audizione del Sottosegretario per gli affari europei, informazioni aggiornate sullo stato delle infrazioni comunitarie che gravano in capo all'Italia.

Concorda la Commissione.

La seduta termina alle ore 13,50.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1322

La 14^a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che esso raccoglie gli emendamenti che erano stati approvati dalla Commissione Bilancio al disegno di legge n. 1215, di conversione del decreto-legge n. 151 del 2013 sugli enti locali, che sono stati poi dichiarati improponibili in Assemblea per estraneità di materia;

considerato che il disegno di legge in titolo reca disposizioni di varia natura concernenti la funzionalità di regioni ed enti locali, il trasporto pubblico locale, gli interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali, il funzionamento delle aziende sanitarie, il trasferimento – al patrimonio degli enti territoriali – di beni confiscati alla mafia e alle organizzazioni criminali, l'economia della Sardegna, e i lavoratori impiegati nei servizi di pulizia e ausiliari nelle istituzioni scolastiche ed educative;

considerato, inoltre, che alcune misure previste nel disegno di legge sono disciplinate anche dal nuovo decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità di enti locali, in particolare con riferimento agli articoli 6, parte del 16 e 17;

considerato che l'articolo 3 autorizza la regione Calabria, al fine di coprire i costi relativi ai servizi di trasporto pubblico regionale e locale, a utilizzare le risorse ad essa assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2007-2013, nel limite massimo di 40 milioni di euro per il 2014 e di 20 milioni di euro per il 2015, a condizione che la Regione provveda alla riprogrammazione di tali servizi al fine di ottenere una riduzione dei costi, ai sensi dell'articolo 16-*bis* del decreto-legge n. 95 del 2012 e del decreto legislativo n. 422 del 1997;

considerato che l'articolo 5 consente ai comuni che abbiano dichiarato il dissesto nei 24 mesi precedenti l'entrata in vigore della legge n. 64 del 2013 (di conversione del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 sul pagamento dei debiti della pubblica amministrazione e sul riequilibrio finanziario degli enti territoriali), di accedere per l'anno 2014 a una anticipazione, nel limite massimo di 300 milioni di euro, da destinare al pagamento dei debiti, al fine di sostenere la grave situazione delle imprese creditrici, a valere sul Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali, di cui all'articolo 243-*ter* del Testo unico degli enti locali;

considerato che l'articolo 13, nelle more della revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marit-

timi, lacuali e fluviali con finalità turistico-ricreative e sportive, autorizza i concessionari a mantenere installati i manufatti amovibili leggeri quali manufatti prefabbricati, roulotte, campers, case mobili e imbarcazioni, finalizzati a soddisfare esigenze non meramente temporanee, ancorché installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto (di cui al comma 1, lettera e.5), fino alla scadenza della concessione stessa, senza necessità di nuova istanza, assicurando la loro rimozione alla data di scadenza della concessione;

ricordato, al riguardo, che la normativa nazionale sulle concessioni demaniali era stata oggetto della procedura di infrazione n. 2008/4908, archiviata il 27 febbraio 2012 in seguito all'entrata in vigore dell'articolo 11 della legge comunitaria 2010 (legge n. 217 del 2011) che ha abrogato la norma sul rinnovo automatico delle concessioni dei beni demaniali marittimi, e che successivamente l'articolo 34-*duodecies* del decreto-legge n. 179 del 2012, ne ha disposto la proroga sino al 31 dicembre 2020;

considerato che l'articolo 16 prevede una proroga aggiuntiva di tre anni (rispetto ai due anni già previsti) per la restituzione, in quota capitale (essendo a carico dello Stato carico il pagamento degli interessi), dei finanziamenti agevolati, disciplinati dall'articolo 11, commi 7 e 7-*bis*, del decreto-legge n. 174 del 2012, dall'articolo 1, comma 367, della legge di stabilità per il 2013 (legge 24 dicembre 2012, n. 228), e dall'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 43 del 2013, concessi ai contribuenti interessati dal sisma in Emilia, Lombardia e Veneto del maggio 2012, per il pagamento dei tributi, dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi obbligatori scadenti tra il 20 maggio 2012 ed il 30 novembre 2012, che erano stati sospesi, e quelli dovuti fino al 15 novembre 2013;

ricordato che, ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto-legge n. 150 del 2013, oggetto del disegno di legge di conversione n. 1214-B, approvato in via definitiva dal Senato il 26 febbraio 2014, la restituzione dei predetti finanziamenti agevolati è stata prorogata per un ulteriore periodo di un anno, e che tale norma appare implicitamente derogata dall'articolo 16 del disegno di legge in titolo;

considerato che la predetta proroga triennale di cui all'articolo 16 non richiede ulteriori stanziamenti pubblici in quanto finanziariamente già coperta dall'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174;

rilevato che, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 16, la proroga triennale di cui al comma 1 è concessa nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato ed è, pertanto, condizionata alla verifica dell'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti dagli eventi sismici (tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi) e al rispetto dei limiti previsti dalle decisioni C(2012) 9853 e C(2012) 9471, del 19 dicembre 2012, con cui la Commissione europea ha ritenuto legittime le misure previste dai decreti-legge n. 74 del 2012, n. 83 del 2012 e n. 95 del 2012;

rilevato che nell'ambito delle predette decisioni europee non sono stati valutati, in quanto adottati successivamente, il decreto-legge n. 174

del 2012, la legge n. 228 del 2012 e il decreto-legge n. 43 del 2013, ove è stato previsto il citato finanziamento agevolato, concesso per il pagamento dei tributi, contributi e premi, e oggetto della proroga triennale prevista dal disegno di legge in titolo, e che pertanto appare necessario che il Governo provveda alla notifica preventiva prescritta dall'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato;

considerato che il comma 4 dell'articolo 16 rende non applicabili al comune dell'Aquila, per l'esercizio finanziario 2013, le vigenti sanzioni previste per il caso di non rispetto del patto di stabilità interno, mentre il comma 5 rende non applicabili agli altri comuni della provincia dell'Aquila le riduzioni dei trasferimenti dal fondo sperimentale di riequilibrio e dal fondo perequativo,

formula, per quanto di competenza, parere favorevole.

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione
dei diritti umani

Mercoledì 5 marzo 2014

Plenaria
37^a Seduta

Presidenza del Presidente
MANCONI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, Maurizio Del Bufalo, dell'associazione «Festival del cinema dei diritti umani», Francesca Saudino, dell'associazione «Osservazione», e Nuria Seferovic, abitante del campo Masseria del Pozzo.

La seduta inizia alle ore 13,35.

AFFARI ASSEGNATI

Sul rispetto dei diritti fondamentali in Tibet (n. 242)

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, commi 1 e 2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: *Doc. XXIV-ter*, n. 6)

Il presidente MANCONI, ricorda l'incontro del 5 dicembre 2013 in cui fu trattata la difficile situazione del Tibet rispetto alla tutela dei diritti fondamentali. A seguito di tale incontro è stato formulato uno schema di risoluzione – ciò inviato in modo informale a tutti i membri della Commissione – volto alla pacificazione della situazione. Illustrato lo schema di risoluzione, poiché nessun altro senatore chiede di intervenire, e verificata la presenza del prescritto numero legale, lo schema stesso – pubblicato in allegato – è posto ai voti e approvato.

Sul rispetto dei diritti fondamentali delle persone appartenenti al Falung Gong con particolare riferimento agli espianti di organi di detenuti in Cina (n. 243)

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, commi 1 e 2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: *Doc. XXIV-ter*, n. 7)

Il presidente MANCONI ricorda l'audizione del 19 dicembre 2013 di David Matas, candidato al premio Nobel per la pace nel 2010, e di rappresentanti dell'associazione italiana Falun Dafa sugli espianti forzosi in Cina nei riguardi di persone appartenenti al Falun Gong, nel corso della quale l'avvocato Matas ha sottolineato la necessità di una presa di coscienza collettiva che conduca a una condanna unanime, a livello internazionale, del traffico degli organi. Presenta quindi uno schema di risoluzione – già inviato in modo informale a tutti i membri della Commissione – con cui si impegna il Governo ad adottare misure idonee a contrastare tale deprecabile fenomeno. Illustrato lo schema di risoluzione, poiché nessun altro senatore chiede di intervenire, e verificata la presenza del prescritto numero legale, lo schema – pubblicato in allegato – è posto ai voti e approvato.

Sulle misure minime da adottare con riferimento ai Centri di identificazione ed espulsione (n. 244)

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, commi 1 e 2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: *Doc. XXIV-ter*, n. 8)

Il presidente MANCONI riassume il lavoro d'indagine svolto dalla Commissione sin dalla sua istituzione in merito ai centri di identificazione ed espulsione ricorda le visite svolte nei centri attualmente in funzione, da cui sono emerse numerose carenze in ragione di rilevanti insufficienze strutturali, nonché di modalità di esecuzione del trattenimento gravemente al di sotto degli *standard* di tutela della dignità e dei diritti delle persone trattenute. Alla luce di tali considerazioni presenta uno schema di risoluzione – già inviato in modo informale a tutti i membri della Commissione – con cui si impegna il Governo a prendere alcune misure minime, da adottare al più presto, quali la riduzione drastica dei tempi di trattenimento, l'identificazione in carcere per i detenuti stranieri, l'adozione di un regolamento unico di gestione per tutti i centri in funzione, la chiusura dei centri attualmente svuotati e non agibili per ristrutturazione, il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari direttamente per gli stranieri irregolari che sono particolarmente vulnerabili, il rafforzamento degli strumenti della partenza volontaria e del rimpatrio volontario assistito. Poiché nessun altro senatore chiede di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero legale, è posto ai voti lo schema di risoluzione – pubblicato in allegato – che viene approvato dalla Commissione, previo annuncio di voto contrario della senatrice MUNERATO (*LN-Aut*).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente MANCONI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione di rappresentanti di associazioni sulla condizione del campo rom di Giugliano (Napoli)

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 26 febbraio.

Il presidente MANCONI illustra brevemente il senso dell'audizione, nel contesto del lavoro svolto dalla Commissione riguardo all'inclusione di rom, sinti e caminanti.

Maurizio DEL BUFALO, coordinatore del Festival dei diritti umani di Napoli, chiarisce l'urgenza della richiesta di portare all'attenzione della Commissione il «crimine nascosto» del campo Rom che sorge in località Masseria del Pozzo di Giugliano, all'interno di un'area fortemente contaminata perché sede di una discarica. Circa 400 persone vivono da più di un anno in quel sito, nell'area della «Terra dei fuochi», una delle zone simbolo del disastro ambientale campano.

Francesca SAUDINO, avvocato dell'associazione «Osservazione», ricostruisce gli eventi che hanno portato al trasferimento di 75 famiglie rom con moltissimi bambini nel campo di Giugliano. La comunità rom giuglianesa si trovava precedentemente nella zona ASI del comune di Giugliano in Campania da cui è stata definitivamente sgomberata il 12 aprile 2011 a seguito di decisione della Procura della Repubblica di Napoli per motivazioni di carattere sanitarie-ambientali. Successivamente essa è stata dislocata in un campo considerato «provvisorio», attrezzato dall'amministrazione comunale in località Masseria Pozzo, dove sono presenti 384 rom, di cui 218 minori. Si tratta in particolare di un villaggio attrezzato di 224 persone realizzato dalla pubblica amministrazione a ridosso della zona ASI di un piccolo campo abusivo posto accanto al villaggio, dove sono presenti 90 persone e di un campo non attrezzato di circa 70 persone sulla Circonvallazione Esterna, a ridosso dell'Hotel Giulia, con baracche di legno e muratura. Successivamente allo sgombero dell'area ASI del 12 aprile 2011, la comunità si è in gran parte trasferita nei pressi del centro commerciale Au-

chan. Per specifico ordine della Procura, il 4 ottobre 2012 la comunità rom ha abbandonato quel luogo e un gruppo di quasi 400 persone ha trovato una prima sistemazione temporanea su alcuni terreni di Lago Patria, nei pressi della Base Nato. A seguito delle rimostranze della popolazione locale, tra il 6 e 7 ottobre 2012 la comunità rom è stata costretta a spostarsi anche da quel luogo. Il 17 ottobre è stato convocato dal Prefetto di Napoli il Comitato provinciale per l'ordine pubblico. Infine, il 28 marzo 2013, con delibera del Commissario prefettizio è stato allestito il campo provvisorio attrezzato in località Masseria del Pozzo, nel quale si è trasferita gran parte della comunità rom allocata presso il centro commerciale Auchan. Le persone rom che vi abitano, 384 di cui 218 minori, sono assegnatarie di piazzole ove hanno sistemato *roulotte* di loro proprietà. Il campo è dotato anche di alcuni *container* adibiti a *toilette*. Il luogo dove si trova il campo è noto per la gravissima situazione ambientale. Si segnala l'Ordinanza del Commissario Regionale alla Bonifica, in cui si prevede l'«interdizione della coltivazione ad uso alimentare dell'Area Sud Est Masseria del Pozzo», poiché in base ai rapporti di prova sui campioni di terreno prelevati nella zona indicata come «Ampliamento Masseria del Pozzo», forniti dall'A.R.P.A.C., è emerso il superamento dei limiti di sostanze ammissibili relativamente alla presenza tra gli altri di berillio, stagno, zinco, arsenico, rame e piombo. Le autorità preposte, al momento della scelta del sito dove attrezzare il campo destinato alla comunità rom, lontano dai centri abitati per evitare problemi di ordine pubblico, non potevano non essere a conoscenza del rischio ambientale e del danno alla salute che comporta vivere in luoghi simili. Si sottolinea in tal senso l'alternarsi di dichiarazioni e comunicazioni di contenuto molto differente da parte dell'Asl Na 2 nei mesi immediatamente precedenti l'apertura del campo, in ordine alla possibilità di permettere l'inse-diamento abitativo in tale area. Se in un primo momento l'Asl Na 2 aveva dato parere preventivo favorevole, in un secondo momento i responsabili comunicavano alle competenti autorità che «da una più attenta analisi dello stato dei luoghi, poiché si tratta di un sito nel quale ricadono discariche che, allo stato, non sono ancora del tutto bonificate, e dal momento che la zona stessa è oggetto di studio da parte del Commissario delle Bonifiche, in via cautelativa, si invitano le SS. LL. a sospendere l'atto deliberativo n. 10 del 6 dicembre 2012» (relativo all'istituzione del campo). Salvo poi cambiare completamente parere il 16 aprile 2013 comunicando al Commissariato straordinario del Comune di Giugliano la riconferma del precedente parere preventivo favorevole rilasciato in data 6 dicembre 2012. In particolare si legge che il Commissariato straordinario ha riferito che «la campagna di campionamento effettuata di concerto con l'Istituto Superiore di Sanità sulle colture e gli ortaggi coltivati nella zona non ha dato allo stato nessuna preoccupazione per la salute umana, in quanto tali campioni risultano essere negativi per la ricerca di analiti inquinanti» e che «è stato realizzato nell'area» uno strato, spesso 30 cm, di materiale misto frantumato e rullato per l'isolamento del terreno vegetale ed installata una centralina fissa per il monitoraggio degli inquinanti ambientali, oltre a dotare il predetto campo di approvvigionamento idrico realizzato con un collegamento diretto alla

rete idrica comunale». Si ritiene, infine, che nel caso di Masseria del Pozzo i criteri dell'abitabilità, della protezione alla salute, dell'accesso a un alloggio adeguato e sicuro, dell'ubicazione non siano stati soddisfatti in quanto il campo non soddisfa i criteri di adeguatezza previsti dal diritto interno e internazionale.

Nuria SEFEROVIC, abitante del campo Masseria del Pozzo, esprime la sua preoccupazione per le condizioni in cui è costretto a vivere e soprattutto l'angoscia per i tantissimi bambini sottoposti quotidianamente da un anno alle esalazioni tossiche che provengono dalla terra e dagli scarichi adiacenti al campo e ritiene necessario che la situazione sia tenuta sotto stretto controllo.

La senatrice SIMEONI (*M5S*) esprime profonda preoccupazione per la situazione descritta e chiede se vi sia una responsabilità di materia penale del Comune di Giugliano.

La senatrice DONNO (*M5S*) chiede chiarimenti in merito alle autorizzazioni rilasciate prima dell'insediamento del campo.

La senatrice VALENTINI (*PD*) auspica che il campo sia al più presto dismesso viste le condizioni drammatiche in cui versa.

Il presidente MANCONI propone che una delegazione della Commissione si rechi a Giugliano per una visita al campo.

La senatrice PADUA (*PD*) accoglie con favore la proposta del presidente Manconi e chiede se vi sia una qualche forma di controllo da parte delle autorità sanitarie locali.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-SEL*) dichiara di conoscere la situazione di Masseria del Pozzo e di aver visitato il campo nei mesi scorsi e invita a una riflessione più generale sulle strategie di inclusione dei rom in Italia.

Francesca SAUDINO risponde sottolineando che nessuna delle autorità competenti compie azioni di controllo di carattere ambientale o sanitario e che la Regione Campania non ha ritenuto ci fossero motivi ostativi alla sistemazione del campo in quell'area. Non ci sono prove scientifiche dirette della tossicità delle sostanze presenti nel terreno su cui sorge il campo, né prove epidemiologiche, ma la presenza di discariche e la conseguente contaminazione nell'area sono note a tutti.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,45.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 242 (Doc. XXIV-ter, n. 6)

La Commissione,

premessi che:

il 5 dicembre 2013 la Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani del Senato ha incontrato Dicki Chhoyang, ministro dell’informazione e delle relazioni internazionali dell’amministrazione centrale tibetana a Dharamsala, la quale ha descritto la drammatica situazione in Tibet sotto la repressione del governo cinese, sottolineando l’impegno e gli sforzi ininterrotti dei tibetani per conservare la propria dignità e per preservare, nell’esilio, la cultura tibetana;

a partire dal 2002 la rappresentanza tibetana ha incontrato, in nove tornate di colloqui, il Governo cinese, esprimendo la scelta del governo tibetano di seguire la via dell’autonomia del Tibet da Pechino attraverso la cosiddetta via di mezzo, all’interno della cornice della Costituzione cinese, ribadendo la via della non violenza;

l’ultimo incontro con le autorità cinesi è avvenuto nel gennaio 2010, senza ottenere risultati concreti, e da allora il dialogo della Repubblica popolare cinese con i rappresentanti tibetani è sospeso;

il Dalai Lama si è dimesso da capo del Governo in esilio nel 2011, rinunciando alla propria posizione di autorità nell’organizzazione a favore di un leader democraticamente eletto. Il sikyong Lobsang Sangay, eletto il 27 aprile 2011, è attualmente a capo del governo tibetano in esilio in India;

il 4 giugno 2012, il, Lobsang Sangay, ha accettato le dimissioni dell’inviato speciale di sua santità il Dalai Lama, Lodi G. Gyari, a causa dell’interruzione del dialogo da parte delle autorità cinesi;

considerato che:

dall’occupazione militare del Tibet nel 1959, il Governo della Repubblica popolare cinese ha praticato una politica di assimilazione forzata e di marginalizzazione del Tibet, negando sistematicamente i diritti fondamentali ai tibetani;

le autorità della Repubblica popolare cinese hanno contrastato duramente negli ultimi anni le proteste in Tibet imponendo restrittive misure di sicurezza che limitano la libertà di espressione, di associazione e di credo. I tibetani sono inoltre sistematicamente marginalizzati nelle attività economiche e nell’accesso all’istruzione;

il dialogo Unione europea – Cina sui diritti umani non ha migliorato in modo significativo la situazione dei diritti umani del popolo tibetano;

impegna il Governo:

a chiedere alle autorità cinesi l'immediata cessazione della repressione in Tibet e delle violenze nei confronti della popolazione e dei religiosi tibetani e il rispetto dei diritti fondamentali in Tibet, in particolare la libertà di espressione, di associazione e di credo del popolo tibetano;

a sostenere la ripresa del dialogo fra il Governo della Repubblica popolare cinese e gli inviati del Dalai Lama, finalizzato all'individuazione di una soluzione pacifica e condivisa, e all'avvio di una discussione sull'attuazione di una reale autonomia regionale del Tibet;

a chiedere alle autorità cinesi di rispettare la libertà linguistica, culturale e religiosa del popolo tibetano, e a garantire l'insegnamento della lingua tibetana nel sistema scolastico del Tibet;

a intensificare gli sforzi volti ad affrontare la situazione dei diritti umani del popolo tibetano nel quadro del dialogo UE-Cina in materia di diritti umani;

a reiterare al Governo cinese le richieste, già avanzate dal Parlamento europeo, di aprire in via stabile e permanente il Tibet alla stampa, ai diplomatici, in particolare ai rappresentanti dell'Unione europea, ed agli stranieri in generale;

a sollecitare, attraverso l'Organizzazione delle Nazioni Unite (Onu), in particolare l'Alto Commissariato per i diritti umani e il Consiglio per i diritti umani, un'azione di monitoraggio sulla situazione del rispetto dei diritti umani in Tibet;

ad insistere presso le autorità cinesi affinché rispondano alle richieste di visita avanzate dagli organismi dell'Onu e di monitoraggio della situazione dei diritti umani, attraverso un invito permanente, in modo da poter contribuire ad accertare quanto avvenuto in quella regione.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 243 (Doc. XXIV-ter, n. 7)**

La Commissione,

premessi che:

in data 18 dicembre 2013 è stato ascoltato in audizione l’avvocato canadese David Matas, candidato al premio Nobel per la pace nel 2010 e da anni impegnato per la tutela dei diritti umani, il quale ha riferito in merito fenomeno degli espunti coercitivi di organi ai danni dei detenuti giustiziati nella Repubblica popolare cinese e ai danni dei praticanti del Falun Gong;

in data 12 dicembre 2013 il Parlamento Europeo ha approvato una risoluzione che condanna il sistematico espunto di organi da prigionieri di coscienza non consenzienti;

rilevato che:

nella Repubblica popolare cinese si praticano oltre 10mila trapianti di organi all’anno e che i 165 centri cinesi per il trapianto di organi pubblicizzano la loro capacità di individuare organi compatibili in un periodo compreso tra due e quattro settimane, sebbene allo stato attuale la Cina non disponga di un sistema pubblico organizzato ed efficace per il dono o la distribuzione di organi e non vengono rispettati i requisiti di trasparenza e tracciabilità previsti dall’Organizzazione mondiale della sanità;

dal 1984 in Cina è in vigore una normativa che autorizza l’espunto coatto di organi dai detenuti giustiziati e dai dati emersi nella Conferenza di Madrid sul dono di organi e sui trapianti nel 2010 risulta che in Cina, oltre il 90% degli organi da trapianto espunti da donatori deceduti proviene proprio da detenuti; tra di essi, secondo quanto appreso dall’avvocato Matas molti sono praticanti del movimento spirituale del Falun Gong, perseguitati dal Governo Cinese dal 1999;

la Repubblica popolare cinese ha annunciato che solo a partire dal 2015 inizierà una graduale messa al bando dell’espunto coatto di organi dai detenuti;

la commissione delle Nazioni Unite contro la tortura ha espresso preoccupazione per le accuse di espunto coatto di organi dai detenuti e ha invitato il governo della Repubblica popolare cinese ad aumentare il livello di rendicontabilità e trasparenza del sistema di trapianto di organi, nonché a punire i responsabili degli abusi;

impegna il Governo:

a chiedere al Governo della Repubblica Popolare Cinese l'immediato rilascio di tutti i prigionieri di coscienza in Cina, ivi compresi i praticanti del movimento Falun Gong;

a riconsiderare i programmi di formazione per i medici cinesi sulle tecniche di trapianto d'organi negli ospedali italiani, e i programmi di ricerca, in associazione con la Cina, in materia di trapianti;

a raccogliere tramite le nostre rappresentanze diplomatiche dati e informazioni per delineare in modo completo e trasparente la situazione in merito alle pratiche di trapianto di organi sul territorio cinese;

a perseguire il traffico di organi secondo le convenzioni internazionali alle quali l'Italia ha aderito e ai sensi di legge, promuovendo un insprimento delle sanzioni per gli intermediari coinvolti.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 244 (Doc. XXIV-ter, n. 8)

La Commissione,

premessò che:

nella XVI legislatura la Commissione ha dedicato parte della sua attività alla verifica delle condizioni di vita all’interno dei centri di trattenimento per migranti e il 6 marzo 2012 è stato approvato all’unanimità il *Rapporto sullo stato dei diritti umani negli istituti penitenziari e nei centri di accoglienza e trattenimento per migranti in Italia*;

nella corrente XVII legislatura, la Commissione ha deciso di approfondire ulteriormente tale indagine conoscitiva svolgendo, oltre ad alcune audizioni, una serie di sopralluoghi nei centri di identificazione ed espulsione presenti sul territorio italiano;

le visite che la Commissione ha potuto effettuare nei mesi scorsi ai centri di Bari, Roma, Gradisca d’Isonzo, Trapani e Torino hanno messo in luce numerose carenze di tali centri riguardo alle funzioni che essi dovrebbero svolgere, e ciò in ragione di rilevanti insufficienze strutturali, nonché di modalità di esecuzione del trattenimento inadeguate rispetto alla tutela della dignità e dei diritti degli interessati;

premessò inoltre che:

i Centri di identificazione ed espulsione, istituiti dalla legge 6 marzo 1998, n. 40, e previsti dal testo unico sull’immigrazione (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), sono strutture di trattenimento degli stranieri in condizione di irregolarità, destinati all’espulsione;

l’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, cosiddetta legge Bossi-Fini, prevede che «quando non sia possibile eseguire con immediatezza l’espulsione mediante accompagnamento», il questore «dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario» presso il Centro di identificazione ed espulsione; che quindi tali strutture sono destinate al trattenimento, convalidato dal giudice di pace, dei cittadini stranieri extracomunitari irregolari e destinati all’espulsione;

con il decreto-legge del 23 giugno 2011 n. 89, il termine massimo di permanenza degli stranieri in tali centri è passato da 60 giorni a 18 mesi complessivi;

l’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al comma 2, dispone che in tali centri lo straniero sia trattenuto «con modalità tali da assicurare la necessaria assistenza e il pieno rispetto della sua dignità»;

rilevato che:

secondo i dati della Polizia di Stato, nel 2013 sono stati 6.016 (5.431 uomini e 585 donne) i migranti trattenuti in tutti i Centri di identificazione ed espulsione operativi in Italia; meno della metà di essi (2.749) è stata però effettivamente rimpatriata; nel 2012 sono stati 7.944 (7.012 uomini e 932 donne) i migranti trattenuti in tutti i Cie e di questi solo la metà (4.015) sono stati rimpatriati; il tasso di efficacia (rimpatriati su trattenuti) nel 2013 è risultato inferiore del 5% rispetto all'anno precedente (45,7% nel 2013 rispetto al 50,5% nel 2012);

il numero complessivo dei migranti rimpatriati attraverso i Cie nel 2013 risulta essere lo 0,9% del totale degli immigrati in condizioni di irregolarità che si stima essere presenti sul territorio italiano (294.000 secondo i dati dell'Istituto per lo Studio della Multietnicità [ISMU] al primo gennaio 2013);

il prolungamento del trattenimento fino a un massimo di 18 mesi appare una misura inutile, in quanto non ha migliorato il tasso di espulsioni: rispetto al 2010, anno in cui tale misura è stata introdotta, il rapporto tra i migranti rimpatriati e il totale dei trattenuti nei Centri di identificazione ed espulsione, nel 2012 è cresciuto di appena il 2,3 per cento; mentre nel 2011 l'incremento del tasso di efficacia nei rimpatri è risultato addirittura irrilevante (+0,3 per cento);

il drastico taglio delle risorse a disposizione degli enti gestori, insieme al prolungamento dei tempi massimi di trattenimento a 18 mesi, hanno contribuito ad accrescere la tensione nei centri e a peggiorare ulteriormente le condizioni di vita dei trattenuti, come risulta dall'indagine «Arcipelago CIE» realizzata tra febbraio 2012 e febbraio 2013 da *Medici per i diritti umani*, pubblicata nel maggio 2013;

per l'assegnazione della gestione dei centri viene adottato come unico criterio, quello dell'offerta economica minima, indipendentemente dalla qualità dei beni e dei servizi garantiti, determinando un ulteriore e insostenibile scadimento delle strutture e dei servizi e un aumento delle proteste da parte dei trattenuti;

attualmente degli 11 Centri di identificazione ed espulsione presenti in Italia (Bari, Bologna, Brindisi, Caltanissetta, Crotone, Gorizia, Milano, Roma, Torino, Trapani e Trapani Milo) solo 5 sono funzionanti (Bari, Caltanissetta, Roma, Torino, Trapani). I Cie di Trapani (Serraino Vulpitta) e quello di Brindisi sono chiusi da oltre un anno; il centro di Lamezia Terme è stato chiuso nel novembre 2012. I Cie dell'Emilia Romagna sono stati chiusi a febbraio (Bologna) e ad agosto (Modena) per lavori di ristrutturazione, dopo che le Prefetture, di fronte a esiti disastrosi sia per le condizioni di vita dei trattenuti sia dal punto di vista della gestione complessiva, avevano revocato gli appalti dei centri all'ente che se li era aggiudicati con gare al ribasso. Il Cie di Crotone è stato chiuso al principio di agosto dopo la morte di un giovane migrante e la successiva rivolta dei trattenuti. Il centro di Gradisca d'Isonzo è stato svuotato al principio di novembre dopo mesi di rivolte e proteste da parte dei migranti che ne de-

nunciavano le condizioni inumane di trattenimento. Il centro di Milano è chiuso per lavori di ristrutturazione. Allo stato dei fatti tutte queste chiusure dovrebbero essere transitorie anche se non si conoscono ad oggi i tempi di riapertura;

la maggior parte dei centri attualmente operativi funziona a scartamento ridotto per ragioni di sicurezza o perché molti settori sono inagibili o danneggiati. I centri visitati dalla Commissione ospitavano un numero di immigrati ben inferiore alla loro effettiva capienza. Dai dati del Ministero dell'interno, al 4 febbraio 2014 su una capienza complessiva di 1.791 posti, risulta che la capienza effettiva (i posti disponibili) è di 842 posti. Al 13 febbraio le presenze erano 460, a dimostrazione che i Cie operano ben al di sotto del 50% della loro capacità ricettiva;

considerato che:

dalle visite effettuate sono emerse diverse criticità e violazioni dei diritti fondamentali: pur in presenza di un titolo di detenzione solo amministrativo, ai fini dell'identificazione, dell'espulsione o del rimpatrio, si è riscontrata la presenza di persone private della libertà personale per prolungati e periodi di tempo, impossibilitate a svolgere alcun tipo di attività ricreativa o formativa;

la forte eterogeneità e promiscuità delle persone presenti all'interno dei centri di identificazione ed espulsione provoca situazioni di tensione altissima all'interno delle strutture: vi si trovano, ad esempio, persone che hanno a lungo risieduto legalmente in Italia e che non avendo più rinnovato il permesso di soggiorno per le ragioni più diverse, sono diventate irregolari (cosiddetti *overstayer*) ed ex-detenuiti che, scontata la pena, sono stati poi trasferiti nei Cie in attesa di identificazione o di rimpatrio;

nel corso delle visite ai centri di identificazione ed espulsione, la Commissione si è imbattuta in trattenuti che si trovano in condizione di vulnerabilità psicologica e fisica. Il trattenimento di queste persone provoca un aggravio della loro condizione psico-fisica (in molti casi si riscontra l'uso, spesso l'abuso di psicofarmaci) e si rivela spesso inutile ai fini dell'identificazione. Parimenti si è riscontrata la presenza nei CIE di immigrati che da molti anni vivono insieme alle loro famiglie in Italia, paese nel quale hanno sede i loro affetti ed interessi; tali migranti spesso non hanno più alcun legame con i loro paesi di origine. Anche in questo caso il trattenimento risulta spesso inutile, stante la difficoltà di identificarli e diviene lesivo del diritto all'unità familiare dei migranti e dei loro familiari;

l'assenza di un regolamento unico in merito al trattamento degli stranieri e alla vita nelle strutture per tutti i Centri di identificazione ed espulsione che si trovano in Italia e la presenza di singoli regolamenti adottati dalle prefetture di competenza determinano un diverso grado di flessibilità nelle attività e nei servizi previsti per i trattenuti, anche sulla base della diversa interpretazione delle «ragioni di sicurezza». I regolamenti relativi all'erogazione dei servizi ed alle regole di convivenza nei singoli Cie sono adottati dal Prefetto, sentito il Questore competente, in

base a quanto disposto dall'art. 21 co.8 del Regolamento attuativo del Testo Unico sull'Immigrazione (D.P.R. 394/99 e successive modificazioni). Ciò comporta che ogni centro sia regolato in modo diverso per quanto attiene ad alcuni aspetti fondamentali, quali la possibilità di comunicare con l'esterno (in particolare la possibilità di tenere con sé il proprio telefono cellulare, di accedere ai cortili interni delle strutture, di ricevere le visite dei propri familiari). Il trascorrere di un «tempo vuoto» all'interno dei centri è una delle criticità più forti registrate dalla Commissione. All'interno di alcuni Cie è stata riscontrata la difficoltà di introdurre penne, libri, giornali, riviste, racchette per il ping pong; spesso i televisori non sono presenti in tutti gli spazi abitativi; solo in alcuni centri esiste un campo di calcetto e spesso non è possibile praticare attività fisica. Alcuni dei divieti previsti nei singoli centri dalle prefetture sono incomprensibili (non sono permessi gli accendini, e solo in alcuni casi si possono usare i fiammiferi; i lacci delle scarpe vengono requisiti all'ingresso nel centro; non sono ammessi telefonini con la fotocamera);

impegna il Governo:

a rivedere la disciplina dei tempi di permanenza all'interno dei Cie riducendo il trattenimento a 30 giorni, con eventuale proroga a 60 giorni, come previsto originariamente;

a dare piena applicazione a quanto previsto nel decreto-legge n. 146 relativo alla riduzione della popolazione carceraria in merito all'identificazione in carcere per i detenuti stranieri e all'eventuale espulsione o accompagnamento alla frontiera alla fine della pena, escludendo quindi il passaggio nei Cie, e a definire in tempi brevi le modalità della procedura di identificazione, rafforzando il coordinamento fra le strutture carcerarie e gli uffici immigrazione delle questure competenti, come peraltro già previsto dalla direttiva Amato-Mastella del 30 luglio 2007;

a redigere protocolli di collaborazione con le rappresentanze diplomatiche in Italia dei paesi dai quali in passato più consistenti sono stati i flussi migratori, coinvolgendo il ministero degli affari esteri, allo scopo di velocizzare la procedura di identificazione dei detenuti stranieri in carcere e dei trattenuti nei Cie ed evitare la prassi diffusa di identificazioni sommarie e superficiali;

a chiudere definitivamente i Cie attualmente svuotati e non agibili per ristrutturazione, soprattutto quando tali strutture si trovano in località difficilmente raggiungibili dalle autorità consolari evitando inutili ritardi dei tempi di trattenimento dello straniero in attesa di essere riconosciuto, ed eventualmente, a mantenere i centri esclusivamente nelle località in cui hanno sede le rappresentanze diplomatiche;

a garantire che venga rilasciato un permesso di soggiorno per motivi umanitari direttamente dalla questura senza attivare la procedura della protezione internazionale, per gli stranieri irregolari che sono particolarmente vulnerabili (casi psichiatrici, malati o immigrati che risiedono in Italia da molto tempo) e risultano incompatibili con il trattenimento nei Cie, come previsto all'art. 6 c. 4 della «direttiva rimpatri» (2008/115/

CE), tenendo conto, per ogni decisione riguardante l'espulsione di uno straniero irregolarmente soggiornante, dei principi riguardanti il superiore interesse del minore, il diritto all'unità familiare e il principio di *non-refoulement*, come raccomandato dall'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni in un rapporto sui Cie del 17 gennaio 2014;

a promuovere e rafforzare gli strumenti della partenza volontaria e del rimpatrio volontario assistito, in quanto, come previsto dalla normativa vigente, gli stranieri irregolari rintracciati dalle forze dell'ordine hanno diritto ad accedere alle misure alternative al Cie e richiedere che in luogo del trattenimento, sia dato loro un termine per lasciare volontariamente l'Italia, con l'eccezione del caso in cui vi sia rischio di fuga;

a prevedere la cancellazione automatica del divieto di reingresso nel caso di collaborazione all'identificazione dello straniero irregolare che si trovi nel Cie;

a prevedere una distribuzione dei trattenuti all'interno di ogni struttura che tenga conto della diversità degli status giuridici e delle diverse provenienze;

a garantire il periodico monitoraggio da parte delle prefetture delle reali condizioni di vita nei centri, verificando la congruenza dei servizi offerti con le convenzioni e i capitolati stipulati;

a rivedere i criteri di assegnazione della gestione dei Cie, affidando a un ente gestore unico su scala nazionale tutti i centri attraverso un'unica procedura a evidenza pubblica, e a intervenire per modificare i criteri di assegnazione per le gare d'appalto valutando non solo l'offerta economica e il criterio dell'offerta più bassa, ma tenendo conto dei costi della gestione nel rispetto di quanto previsto dal capitolato d'appalto del 21 novembre 2008 e stabilendo il prezzo dell'appalto non più con un canone *pro die/pro capite*, ma con un canone annuo (sistema «vuoto per pieno»);

a intervenire sulla disciplina relativa alla gestione adottando un regolamento unico per tutti i centri su tutto il territorio nazionale che disciplini la vita degli immigrati all'interno del Cie;

a definire *standard* sanitari omogenei assicurando la predisposizione di protocolli operativi e di accordi con le Asl del territorio, l'incremento delle misure di sostegno nei confronti delle situazioni vulnerabili, la stipula di convenzioni con associazioni e organizzazioni umanitarie che operano in campo sanitario;

ad assumere iniziative in merito alla formazione specifica delle figure professionali (forze dell'ordine, giudici di pace) coinvolte nelle procedure di trattenimento, identificazione, espulsione e rimpatrio per evitare che il trattenimento diventi una prassi automatica e per assicurare un'accurata valutazione di ogni singolo caso;

a definire protocolli e convenzioni con il Consiglio dell'ordine degli avvocati o con le associazioni di categoria per garantire maggiore trasparenza e regolarità nel rapporto tra straniero e legale;

a eliminare ogni restrizione all'accesso ai centri (Cie, ma anche Cara e Cda) garantendo la possibilità di entrare nelle strutture anche ai rappresentanti degli enti locali, delle organizzazioni umanitarie internazio-

nali e nazionali e delle associazioni che operano nel sociale e ai garanti per l'infanzia e ai garanti per i diritti delle persone private della libertà;

a prevedere la possibilità di un'ulteriore proroga dei tempi del permesso di soggiorno per attesa occupazione rispetto ai sei mesi più sei, attualmente previsti;

a considerare il trattenimento dello straniero come una misura eccezionale, o comunque del tutto residuale, finalizzata esclusivamente al rimpatrio;

ad adottare misure di gestione dell'immigrazione irregolare, caratterizzate dal rispetto dei diritti umani e da una maggior razionalità ed efficacia nell'ambito una più generale riforma delle politiche migratorie e dell'attuale legge sull'immigrazione.

COMITATO
per le questioni degli italiani all'estero

Mercoledì 5 marzo 2014

Plenaria

15ª Seduta

Presidenza del Presidente

MICHELONI

La seduta inizia alle ore 8,35.

*SU ALCUNE QUESTIONI CONCERNENTI LA CONDIZIONE DEI CITTADINI ITALIANI
RESIDENTI ALL'ESTERO*

Il presidente MICHELONI comunica che in settimana dovrebbe essere discussa in Assemblea la mozione n. 1-00187, presentata a sua firma insieme ad altri senatori sul Piano di riorientamento della rete consolare.

Ricorda, in proposito, che occorre dare una risposta alle comunità dei cittadini italiani residenti all'estero, che patiscono una riduzione di servizi fondamentali per il mantenimento dei legami con l'Italia. Inoltre, è necessario contribuire al contenimento della spesa, come previsto dal rapporto sulla revisione della spesa presentato dalla Commissione istituita a suo tempo dal Ministro degli affari esteri. Informa quindi il Comitato sui prossimi impegni, precisando che si tratta delle riunioni della Commissione continentale Europa e Africa del Nord a Zagabria, nei giorni 27, 28 e 29 marzo 2014, e della riunione della Commissione continentale per i Paesi anglofoni extraeuropei che si terrà a Detroit dal 25 al 27 aprile 2014. Ricorda altresì l'invito a recarsi in visita alla Comunità italiana di Toronto dal 27 al 31 marzo 2014. In considerazione della vicinanza geografica tra le due città nordamericane propone di posticipare la visita a Toronto, unendola alla missione a Detroit, prevista per fine aprile. Porta infine all'attenzione dei membri del Comitato l'urgenza di affrontare con il nuovo Governo la questione tuttora irrisolta del rinnovo del Consiglio generale degli italiani all'estero e dei COMITES. Propone quindi di convocare in proposito in un'altra audizione un rappresentante del Governo prima della prossima riunione del Comitato di Presidenza del

CGIE che si terrà a Roma presso il Ministero degli Affari esteri il 18 e 19 marzo 2014.

Il senatore TURANO (*PD*) si sofferma sulla situazione determinata dalla chiusura del consolato di Newark nello Stato di New York (USA), avvenuta il 28 febbraio. La comunità italiana locale è molto delusa perché è stata lasciata sola e non è stata avvisata in alcun modo su come accedere ai servizi dopo la chiusura degli uffici consolari. Inoltre la prevista nomina di un console onorario non è ancora avvenuta. Sollecita a un impegno comune per l'approvazione della mozione, ricordata dal Presidente, sul riorientamento della rete consolare. Propone quindi di prolungare la visita a Toronto e Detroit con una tappa a Newark.

Il senatore ZIN (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) si associa e conferma la situazione di disagio vissuta da molti italiani all'estero, riferendosi agli avvenimenti recenti in Venezuela, dove si è assistito a proteste e manifestazioni popolari che hanno portato all'arresto anche di alcuni cittadini italo-venezuelani, tra cui due giornalisti. Grazie all'intervento del consolato italiano è stato possibile ottenere la loro liberazione. Ritiene che questo sia un valido esempio a conferma del fatto che la chiusura indiscriminata di consolati italiani all'estero è un grave errore.

La seduta termina alle ore 9.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Mercoledì 5 marzo 2014

Plenaria

Presidenza del presidente
Renato BALDUZZI

La seduta inizia alle ore 8,10.

IN SEDE CONSULTIVA

Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni

S. 1212 Governo, approvato dalla Camera, e abb.

(Parere alla 1^a Commissione del Senato)

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 febbraio 2014.

Renato BALDUZZI, *presidente e relatore*, preannuncia che nei prossimi giorni farà pervenire ai commissari per le vie informali una proposta di parere sul provvedimento in esame, in modo che gli stessi possano valutarne il contenuto con sufficiente anticipo rispetto al momento in cui la proposta sarà posta in votazione.

Quindi, preso atto che non vi sono richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione consensuale del contratto di lavoro per dimissioni volontarie

Testo unificato C. 254 Vendola e C. 272 Bellanova

(Parere alla XI Commissione della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)

La Commissione inizia l'esame.

La senatrice Stefania PEZZOPANE (PD), *relatore*, dopo aver ricordato che la Commissione è chiamata a rendere alla Commissione lavoro della Camera il parere sul testo unificato delle proposte di legge C. 254 Vendola ed altri e C. 272 Bellanova ed altri, come modificato durante l'esame in sede referente, riferisce sul contenuto dell'articolato, il quale reca norme volte a contrastare la pratica delle cosiddette «dimissioni in bianco», ossia la pratica per cui il datore di lavoro chiede al lavoratore o – più spesso – alla lavoratrice di firmare una lettera di dimissioni in bianco al momento dell'assunzione, e quindi nel momento in cui la posizione del lavoratore o della lavoratrice è più debole, per poi conservarla ed eventualmente servirsene in un secondo momento per interrompere il rapporto di lavoro.

Per contrastare la pratica in questione, il provvedimento in esame prevede in buona sostanza che le lettere di dimissioni debbano essere scritte su appositi moduli concepiti in modo da garantire che la loro compilazione avvenga contemporaneamente all'effettiva conclusione del rapporto di lavoro e che non possa quindi avvenire con largo anticipo.

Più in particolare, il provvedimento prevede che, fermi restando i termini di preavviso di cui all'articolo 2118 del codice civile, la lettera di dimissioni volontarie debba essere sottoscritta dalla lavoratrice, dal lavoratore, dalla prestatrice d'opera o dal prestatore d'opera su appositi moduli rilasciati dalla pubblica amministrazione e contraddistinti da un codice di identificazione alfanumerico progressivo e dalla data di emissione. I moduli avranno una validità di quindici giorni dalla data di emissione.

È previsto che lettere di dimissioni non redatte sui moduli in questione sono nulle.

Le modalità di realizzazione dei moduli, come pure le modalità per evitare contraffazioni o falsificazioni dei moduli, dovranno essere definite con decreti ministeriali attuativi.

I decreti attuativi dovranno prevedere la possibilità, per i lavoratori, di reperire i moduli gratuitamente presso le direzioni territoriali del lavoro, gli uffici comunali e i centri per l'impiego; dovranno inoltre prevedere che i moduli siano reperibili anche sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sul Portale pubblico per il lavoro (www.cliclavoro.gov.it), nonché sui siti regionali ad essi collegati, e questo con modalità tali da permettere di identificare il richiedente e di garantire la riservatezza dei dati personali e la data di rilascio. I decreti dovranno infine prevedere la possibilità di convenzioni con le organizzazioni sindacali e i patronati per rendere disponibili i moduli anche presso questi enti.

Il testo in esame prevede poi l'abrogazione del comma 4 dell'articolo 55 del testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151). Il comma abrogato reca misure che risulterebbero superate a seguito dell'approvazione del provvedimento in esame: prevede infatti che la richiesta di dimissioni presentata dalla lavoratrice durante la gravidanza e dalla lavoratrice o dal lavoratore nei primi tre anni di vita del bambino deve essere

convalidata dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio.

Il testo dispone altresì l'abrogazione dei commi da 17 a 23 dell'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92, i quali commi prevedono anch'essi misure sostanzialmente volte ad accertare la veridicità della data e l'autenticità della manifestazione di volontà della lavoratrice o del lavoratore che chiedano le dimissioni o comunque la cessazione del rapporto di lavoro.

In conclusione, formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

DL 4/2014: Disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi

(Parere alla VI Commissione della Camera)

(Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame.

La senatrice Pamela Giacomina ORRÙ (*PD*), *relatore*, introducendo l'esame, riferisce che il decreto-legge reca un complesso di interventi, per lo più riconducibili alla materia tributaria. In particolare, l'articolo 1 prevede misure per favorire l'emersione e il rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale; l'articolo 2 interviene su diversi aspetti della materia tributaria e contributiva; l'articolo 3, disciplina, ai commi da 1 a 4, la sospensione degli adempimenti tributari e contributivi conseguenti all'evento alluvionale del 17 gennaio 2014 e al sisma del 2012 nella regione Emilia Romagna (articolo 3); mentre ai commi 5, 6 e 7 interviene in tema di classificazione dei rifiuti nelle zone colpite dall'alluvione del gennaio 2014, di poteri del Commissario delegato al ripristino della viabilità nelle strade interrotte o danneggiate per gli eventi alluvionali occorsi in Sardegna lo scorso novembre e di trattamento economico del personale impiegato nella protezione civile. Gli articoli 4 e 5 contengono le disposizioni di copertura finanziaria e relative all'entrata in vigore del decreto.

Passando ad un'illustrazione puntuale delle singole disposizioni, riporta che l'articolo 1, comma 1, introduce la disciplina sulla collaborazione volontaria in materia fiscale (cosiddetta *voluntary disclosure*). In sintesi, si prevede che i soggetti che detengono attività e beni all'estero e che hanno omesso di dichiararli possano sanare la propria posizione nei confronti dell'erario pagando in un'unica soluzione imposte e sanzioni, queste ultime in misura ridotta; per effetto della collaborazione volontaria sarà garantita la non punibilità per alcuni reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi e il pagamento in misura ridotta delle sanzioni tributarie.

L'articolo 1, comma 2, dispone in merito all'utilizzo delle entrate derivanti dalla disciplina anzidetta, prevedendone il versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato ai fini del loro utilizzo per specifiche finalità. In particolare, si tratta delle seguenti finalità: pagamento dei debiti commerciali scaduti in conto capitale, anche prevedendo l'esclusione dei relativi pagamenti dai vincoli del patto di stabilità interno; esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno delle risorse assegnate a titolo di cofinanziamento nazionale dei programmi comunitari e di quelle derivanti dal riparto del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC); investimenti pubblici; assegnazione al Fondo per la riduzione della pressione fiscale; detrazioni per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente; detrazioni per reddito da lavoro dipendente e da pensione. La norma rinvia ad appositi decreti del presidente del Consiglio dei ministri la definizione dei criteri e delle modalità di ripartizione delle risorse tra le finalità sopra indicate, nonché delle modalità di attribuzione a ciascun ente beneficiario.

Il comma 3 reca norme in materia di dotazione del personale dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane. Le norme sono volte a far fronte alle ulteriori esigenze operative poste dall'applicazione della disciplina sul rientro dei capitali.

L'articolo 2, comma 1, lettera *a*), abroga i commi 575 e 576 della legge di stabilità 2014, contenenti disposizioni finalizzate al riordino delle agevolazioni tributarie. I commi abrogati prevedevano l'adozione, entro il 31 gennaio 2014, dei provvedimenti di razionalizzazione delle detrazioni per gli oneri di cui all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), al fine di assicurare a decorrere dal 2016 maggiori entrate per importi specificati. In mancanza di tali provvedimenti, la misura della detrazione per oneri prevista dal TUIR sarebbe stata ridotta dal 19 al 18 per cento per il 2013 e al 17 per cento a decorrere dal 2014. L'abrogazione del comma 576 consente dunque di evitare riduzioni delle detrazioni in vigore.

Le lettere da *b*) a *d*) del comma 1 dello stesso articolo 2 dispongono l'aumento degli obiettivi di risparmio della *spending review* previsti dalla legge di stabilità 2014.

Il comma 2 dell'articolo 2 chiarisce che alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, lettera *a*), si provvede mediante i risparmi di spesa recati dalla lettera *c*) del medesimo comma 1.

Il comma 3 differisce al 16 maggio 2014 taluni termini per il pagamento e per l'invio telematico delle denunce retributive relative ai premi assicurativi, e questo al fine di consentire la rapida attuazione dell'articolo 1, comma 128, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013), il quale ha disposto una riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali limitatamente al 2014.

Il comma 4, con una norma interpretativa, prevede espressamente l'applicabilità della tassa di concessione governativa di cui all'articolo 21 della Tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica n.

641 del 1972 alle concessioni governative per i contratti di abbonamento per la telefonia cellulare.

L'articolo 3 dispone la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari e contributivi, scadenti nel periodo compreso tra il 17 gennaio 2014 e il 31 luglio 2014, a favore dei soggetti con residenza o con sede operativa nei comuni del modenese colpiti da calamità e individuati dai commi 1 e 4. In particolare, il comma 1 individua come comuni colpiti dagli eventi alluvionali del 17 gennaio 2014, nonché dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, cui si applicano le disposizioni dettate dal presente articolo, i seguenti comuni: Bastiglia; Bomporto; Camposanto; Finale Emilia; Medolla; San Felice sul Panaro; San Prospero.

Il comma specifica che ciò avviene nelle more nelle more dell'attivazione della procedura volta alla dichiarazione dello stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225: la procedura di cui all'articolo 5 citato prevede, per la deliberazione dello stato di emergenza, una deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del presidente del Consiglio, anche su richiesta del presidente della regione interessata e comunque acquisitane l'intesa. La deliberazione dello stato di emergenza è nel frattempo intervenuta con la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2014.

Il comma 2 dispone, a favore delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche, anche in qualità di sostituti di imposta, residenti o con sede operativa nei comuni colpiti dall'alluvione, la sospensione di una serie di adempimenti e di versamenti tributari e contributivi i cui termini scadono nel periodo compreso tra il 17 gennaio 2014 ed il 31 luglio 2014. La norma specifica comunque che versamenti già effettuati non possono essere rimborsati.

Nel predetto periodo sono quindi sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione (Equitalia) e quelli derivanti da atti di accertamento esecutivo.

Per i tributi il cui termine di pagamento è scaduto alla data del 29 gennaio 2014 (giorno di entrata in vigore del decreto-legge) viene stabilito che essi possono essere versati entro il 31 luglio 2014 senza applicazione di sanzioni e di interessi. Nei confronti degli stessi soggetti fino al 31 luglio 2014 sono altresì sospesi i termini relativi ad adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria; i termini relativi a notifiche per la riscossione attraverso cartelle di pagamento o atti di accertamento esecutivo; i termini relativi alla prescrizione e alla decadenza degli atti degli uffici finanziari, compresi quelli degli enti locali e della regione; i termini relativi ad adempimenti verso le amministrazioni pubbliche da parte di professionisti, consulenti e CAF operanti nei territori coinvolti dall'alluvione (anche se a favore di soggetti non operanti nel territorio) e da parte di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei territori coinvolti dall'alluvione rappresentino almeno il 50 per cento del capitale.

Il comma 3 precisa che la sospensione dei termini prevista dal comma 2 non si applica alle ritenute dovute sul reddito di lavoro dipendente. Pertanto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari non include l'effettuazione e il versamento delle ritenute da parte dei sostituti d'imposta. La norma rinvia inoltre a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate la definizione delle modalità di effettuazione degli adempimenti e dei versamenti sospesi.

Il comma 4 estende il campo di applicazione dell'articolo 3 alle frazioni San Matteo, Albereto, La Rocca e Navicello della città di Modena, subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni: richiesta del contribuente che dichiari l'inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda; e verifica da parte dell'autorità comunale.

Il comma 5 detta disposizioni finalizzate alla gestione dei rifiuti prodotti dalla medesima alluvione. In primo luogo la previsione classifica con il codice CER 20.03.99, cioè come «rifiuti urbani non specificati altrimenti», i rifiuti prodotti dall'evento alluvionale.

Inoltre prevede che il presidente della regione Emilia-Romagna o un suo delegato definiscano le modalità di raccolta, trasporto, cernita, selezione, stoccaggio e destinazione finale dei rifiuti in questione, indicando espressamente le norme oggetto di deroga; si avvalgano dell'ARPA (Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente) e dei gestori del servizio pubblico locale dei rifiuti urbani; e stabiliscano, per i rifiuti urbani pericolosi – che devono essere smaltiti presso impianti autorizzati – le misure più idonee a tutelare la salute e l'ambiente. La norma precisa altresì che resta ferma la tracciabilità dei rifiuti prodotti dall'evento alluvionale.

Il comma 6 stabilisce che il commissario delegato nominato per il ripristino della viabilità nelle strade statali e provinciali interrotte o danneggiate per l'alluvione del novembre 2013 in Sardegna operi con i poteri, anche derogatori rispetto alla normativa vigente, che saranno definiti con ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225: questo prevede che le ordinanze in questione siano emanate d'intesa con le regioni territorialmente interessate. Il commissario è stato nel frattempo nominato con l'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile 6 febbraio 2014, n. 144, nella persona del Presidente di ANAS S.p.A.

Il comma 7 riconosce, per il triennio 2013-2015, entro un certo limite di spesa, alcune integrazioni del trattamento economico accessorio del personale non dirigenziale, anche delle forze armate e delle forze di polizia, impiegato in strutture del Dipartimento della protezione civile. Tale riconoscimento opera nelle more del rinnovo della contrattazione integrativa riguardante il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri e comunque non oltre il 2015.

L'articolo 4 quantifica gli oneri di alcune delle misure contenute nel decreto-legge stesso, provvedendo alle relative coperture.

L'articolo 5 dispone in merito alla data dell'entrata in vigore del decreto-legge.

La senatrice Manuela SERRA (*M5S*) chiede per quale ragione il decreto-legge in esame disponga la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari e contributivi soltanto a favore delle popolazioni dei comuni del modenese e non anche di quelle dei comuni della Sardegna che sono stati anch'essi colpiti dalle alluvioni di questo inverno.

Renato BALDUZZI, *presidente*, dopo aver osservato che normalmente le popolazioni colpite da calamità naturali tali da determinare stati di emergenza sono tutte destinatarie di interventi di sostegno come quello richiamato dalla senatrice Serra, fa presente che per i comuni sardi colpiti dalle alluvioni potrebbe essere stata avviata una autonoma procedura per la deliberazione dello stato di emergenza, il cui stato di avanzamento potrebbe essere diverso rispetto alla procedura riguardante i comuni del modenese.

Considerato peraltro che non sussistono ragioni di urgenza per l'espressione del parere, ritiene che la Commissione potrebbe aggiornare alla prossima settimana la discussione sul provvedimento, per dare modo alla relatrice di svolgere i necessari approfondimenti sul punto.

Il senatore Lionello Marco PAGNONCELLI (*FI-PDL*) sottolinea come i comuni del modenese interessati dall'articolo 3 del decreto-legge in esame siano stati colpiti, oltre che dalle alluvioni del gennaio scorso, anche dal terremoto del maggio 2012.

La senatrice Pamela Giacomina GIOVANNA ORRÙ (*PD*), *relatore*, conviene con il senatore Pagnoncelli sul fatto che la disposizione di cui all'articolo 3 del decreto-legge in esame potrebbe riguardare i soli comuni del modenese perché questi, come specificato nel comma 1, sono stati colpiti, oltre che dalle alluvioni del gennaio scorso, anche dal terremoto del maggio 2012.

Concorda in ogni caso con il presidente sull'opportunità di rinviare la discussione per darle modo di svolgere i necessari approfondimenti sulla questione sollevata dalla senatrice Serra e di poter pronunciare su di essa in termini più precisi.

Renato BALDUZZI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 8,40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 8,40 alle 8,45.

ALLEGATO

Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione consensuale del contratto di lavoro per dimissioni volontarie (testo unificato C. 254 Vendola e C. 272 Bellanova)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 254 Vendola e C. 272 Bellanova, recante «Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione consensuale del contratto di lavoro per dimissioni volontarie», come risultante al termine dell'esame degli emendamenti;

considerato che il provvedimento reca misure a tutela dei diritti dei lavoratori ed è riconducibile alla materia dell'ordinamento civile, che l'articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione riserva alla legislazione esclusiva dello Stato;

rilevato che il comma 4 dell'articolo unico prevede che i moduli previsti dal provvedimento per la sottoscrizione della richiesta di dimissioni volontarie debbano essere resi disponibili anche sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sul Portale per il lavoro pubblico (www.cliclavoro.gov.it) e sui «siti regionali ad essi collegati», secondo modalità, definite con il decreto ministeriale attuativo previsto dalla legge, che garantiscano al contempo la certezza dell'identità del richiedente, la riservatezza dei dati personali, nonché l'individuazione della data di rilascio,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

al comma 4 dell'articolo unico, valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare quali siano i «siti regionali» ivi richiamati, atteso che, qualora si tratti dei siti internet istituzionali delle regioni o comunque dipendenti da queste ultime o da enti dipendenti dalle regioni, appare opportuno prevedere che sullo schema del decreto ministeriale attuativo della legge sia acquisito anche il parere della Conferenza Stato-regioni.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 5 marzo 2014

Plenaria
(pomeridiana)

Presidenza del Presidente
Roberto FICO

La seduta inizia alle ore 14,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'art. 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Seguito dell'esame dello schema di Contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI-Radiotelevisione Italiana SpA per il triennio 2013-2015
(Seguito dell'esame e rinvio)

Roberto FICO, *presidente*, comunica che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame dello schema di Contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI-Radiotelevisione Italiana SpA per il triennio 2013-2015, su cui la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 10), della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Ricorda che la Commissione ne ha iniziato l'esame nella seduta dello scorso 26 febbraio con la relazione del collega Margiotta.

Dichiara, quindi, aperta la discussione generale.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (*PD*), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede che il presidente e i colleghi valutino la possibilità, a seguito dell'avvenuta costituzione di un nuovo Esecutivo, di audire il Sottosegretario con delega sulle comunicazioni prima che la Commissione si esprima con il parere.

Mario MARAZZITI (PI), nel concordare sull'opportunità dell'audizione del Sottosegretario, chiede quando sarà fissato il termine per la presentazione delle proposte emendative.

Roberto FICO, *presidente*, nel condividere le valutazioni del collega Peluffo, fa presente che saranno immediatamente contattati gli uffici del Sottosegretario, al fine di verificarne la disponibilità per la prossima settimana, così da poter svolgere l'audizione probabilmente nella giornata di martedì.

Mirella LIUZZI (M5S), con riferimento al cosiddetto bollino blu, che per l'ex Viceministro Catricalà costituiva la *condicio sine qua non* per l'approvazione dell'intero contratto di servizio, ritiene che sia opportuno conoscere il parere del nuovo Sottosegretario.

Per quanto attiene al divieto dell'introduzione di *spot* commerciali all'interno dei programmi dedicati ai minori, auspica che sia presentata un'apposita proposta di legge che disciplini la materia anche per le tv commerciali.

Valuta positivamente l'idea di istituire un canale dedicato ai lavori parlamentari, soluzione questa che, oltre a razionalizzare l'offerta oggi dispersa tra GR Parlamento e Radio Radicale, di cui apprezza il lavoro svolto, consentirebbe anche possibili risparmi di spesa. Per quel che concerne l'articolo 5 sulla qualità dell'offerta televisiva, ritiene opportuna una sua riformulazione per fissare paletti più stringenti per la RAI.

Quanto al divieto di pubblicità occulta occorre, a suo parere, che venga assistito da un'adeguata sanzione. Vede con favore l'introduzione dell'intrattenimento tra i generi predeterminati, sebbene si potrebbe dedicare a tale voce un'apposita lettera nel relativo elenco.

Ritiene che una sezione del portale RAI potrebbe essere dedicata solamente all'offerta di servizi *on demand* per coloro che regolarmente assolvono l'obbligo del pagamento del canone, cosa che potrebbe rappresentare un contributo alla lotta all'evasione. Sempre sull'argomento sembra opportuno sentire il parere del nuovo Sottosegretario anche in relazione all'apertura di un apposito tavolo tecnico sull'argomento, già preannunciata dal precedente Viceministro.

Non ritiene infine auspicabile una riduzione del canone che risulta già oggi tra i meno cari in Europa anche rispetto all'ammontare dell'abbonamento *on line* ad alcuni noti quotidiani e settimanali.

Rileva infine, come anche suggerito dall'AGCOM, che spesso i canali digitali RAI assolvono gli obblighi di servizio pubblico in modo più evidente delle reti generaliste.

Roberto FICO, *presidente*, invita l'onorevole Liuzzi a trasmettere alla Presidenza l'eventuale documentazione in suo possesso relativa agli argomenti da lei affrontati, così da poterla inoltrare al relatore.

Maurizio ROSSI (PI), nel ringraziare il collega Margiotta per il lavoro svolto, dichiara di condividere favorevolmente la proposta di proroga della scadenza del contratto di servizio allineandola a quella prevista al 2016 per la concessione.

Quanto al cosiddetto bollino blu, è dell'avviso che andrebbe mantenuto, visto che ad esso si faceva già riferimento nelle linee guida adottate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che dovrebbero avere un rilievo ben superiore a quello che fin qui è stato riconosciuto alle osservazioni pervenute dall'EBU.

È convinto che la RAI non osserverà nulla di quanto stabilito nel contratto di servizio, ancorché questo debba avere per l'azienda una valenza educativa, visto che si propone di allinearne la sua scadenza a quella prevista per la concessione.

È del parere che allo stato attuale sia difficile identificare cosa si intenda per servizio pubblico e preannuncia su questo tema l'intenzione di presentare delle proprie proposte da inserire nel parere.

Quanto alla concessione che andrà in scadenza nel 2016, ritiene che sulla base della normativa attuale lo svolgimento di una gara per la sua assegnazione sia ineluttabile, escludendo che si possa semplicemente procedere ad un rinnovo della stessa.

Evidenzia come la RAI, per affrontare tale gara, debba in futuro procedere a forti riduzioni dei costi rischiando, altrimenti, di non poter essere competitiva. Andrebbero pertanto diminuiti da quindici a tre i canali di servizio pubblico integrale. Anche i canali radiofonici dovrebbero essere ridotti per azzerare la perdita derivante da questo settore, che è pari ad 80 milioni di euro annui. Le sedi regionali andrebbero accorpate in macroregioni non inferiori a 8 milioni di abitanti, stabilendo un rapporto per ogni sede distaccata tra numero abitanti e numero dipendenti. Indispensabile appare anche l'accentramento delle dieci testate giornalistiche oggi esistenti in un'unica testata. Anche i costi di gestione degli impianti tecnici andrebbero diminuiti con il passaggio da quindici a tre dei canali di trasmissione e dismettendo due/tre frequenze. Aggiunge inoltre che, in un eventuale periodo di transizione, qualsiasi programma televisivo, radiofonico, *web*, se sostenuto da canone, non dovrebbe avere alcun inserimento pubblicitario da quindici minuti prima a quindici minuti dopo il termine del programma di «servizio pubblico».

Si dichiara anche contrario alle proposte del relatore per trasmissioni radiofoniche in lingua sarda e alla creazione di un canale istituzionale.

Conclude auspicando che, pur nel rispetto delle professionalità che l'azienda esprime, venga valutata un'apertura agli ammortizzatori sociali per il personale dipendente Rai, nonché il blocco del *turn over*, con l'obiettivo di portare l'azienda ad avere un numero di dipendenti simile a quello dei concorrenti.

Laura PUPPATO (PD) evidenzia che il pagamento del canone dovrebbe trovare il suo fondamento in una informazione imparziale e nella possibilità di vedere i programmi con un minor affollamento pubblicitario

rispetto alle tv commerciali. Per entrambi questi aspetti, tuttavia, la strada da percorrere è ancora lunga. Si domanda infatti perché una trasmissione come «Magazzino 18» di Cisticchi sia stata trasmessa a tarda notte o per quali ragioni uno sport popolare come il basket non sia più trasmesso sulle reti generaliste.

È dell'avviso che in futuro occorra analizzare i programmi che sono trasmessi sotto il profilo del rapporto costi/risultati di ascolto.

Ritiene infine che dovrà essere cura della Commissione verificare che la RAI rispetti quanto stabilito nel contratto di servizio.

Mario MARAZZITI (*PI*) desidera innanzitutto ringraziare il collega Margiotta per la bozza di parere presentata alla Commissione e rispettosa dell'intenso lavoro istruttorio svolto. Pur esprimendo il proprio apprezzamento per la proposta che estende anche alle altre reti RAI il divieto di trasmettere pubblicità nei programmi per i bambini in età prescolare, ritiene però che sia molto complicato presentare una proposta di legge che estenda tale preclusione anche alle TV commerciali. Auspica comunque che si individui in materia un principio che possa valere sia per la RAI sia per le televisioni commerciali e locali.

Condivide altresì tutte le altre proposte del relatore volte a tutelare l'infanzia e i minori e ad impegnare la RAI ad assicurare la parità di genere e a migliorare l'offerta per i portatori di disabilità sensoriali, per i quali auspica un aumento della capacità di sottotitolatura da parte dell'azienda. Un'analoga valutazione positiva esprime anche sulla proposta di estendere la validità del contratto di servizio fino alla scadenza della concessione.

È poi dell'avviso che vada ulteriormente rafforzata l'offerta della RAI per l'estero che potrebbe certamente favorire la promozione della cultura italiana negli altri paesi. A questo riguardo, andrebbe valutata la possibilità di sottotitolare i programmi trasmessi nella lingua del paese estero in cui viene ricevuto il segnale RAI. È questo un elemento non particolarmente oneroso che potrebbe essere inserito nel parere. Andrebbe inoltre promosso un osservatorio sociale che analizzi in modo permanente il pluralismo sociale nei canali RAI sul modello dell'attività svolta dall'Osservatorio di Pavia sul pluralismo politico nell'informazione.

Si dichiara invece fin da ora contrario a qualunque ipotesi di riduzione del perimetro del servizio pubblico in termini quantitativi, non condividendo la proposta del collega Rossi di ridurre a tre le reti RAI. Rileva infatti che nel mondo dell'emittenza le dimensioni aziendali sono importanti e teme quindi che con una RAI sottodimensionata vi sia il rischio di perdere una delle ragioni del servizio pubblico che è quella di incentivare la produzione nazionale.

Concorda invece sulla necessità di non disperdere l'offerta televisiva che andrebbe semplicemente razionalizzata.

Ritiene che la questione del pagamento del canone non rientri nel contratto di servizio e annuncia di aver presentato una proposta di legge che prevede l'abolizione del canone e il pagamento di quanto corrisposto

oggi alla RAI con risorse provenienti dalla fiscalità generale. Auspica che su di essa si possa aprire un confronto anche con i colleghi.

Pur condividendo il ragionamento del collega Rossi sulle macro regioni, ritiene tuttavia che sia parte integrante del servizio pubblico la capacità di coprire nella sua interezza il territorio nazionale.

Invita i colleghi a prestare attenzione alla formulazione dei commi 13 e 14 dell'articolo 14, mentre a suo giudizio andrebbe riformulata la proposta dal relatore sulla attribuzione ai produttori dei diritti secondari.

Quanto, infine, alla proposta del relatore di prevedere la pubblicazione sul sito *web* della RAI dei compensi lordi percepiti dai dirigenti, collaboratori e consulenti della RAI, ritiene che occorra modificarla prevedendone una formulazione coerente con la disposizione di cui alla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

Alberto AIROLA (*M5S*) stigmatizza la non applicazione nel passato di norme dei contratti di servizio. Relativamente al documento in esame, esprime un plauso sulle proposte del relatore su trasparenza, rispetto dei codici etici e dei diritti dei lavoratori. Ritiene importantissime le parti sulla produzione di programmi originali RAI. Per quel che concerne la lettera p) dell'articolo 2 è del parere che le relative previsioni siano particolarmente limitanti e restrittive per le sedi regionali della RAI. Valuta favorevolmente l'accento posto nel parere sulla cultura, sullo sport, sull'Unione europea, nonché sul palinsesto *web*, da intensificare in prospettiva, ancorché, a suo giudizio, non ci si debba concentrare esclusivamente sugli ascolti nel valutare la programmazione. Nonostante la proposta del relatore contenga importanti disposizioni sui diritti dei minori e delle persone con disabilità, nonché sulla lotta alla discriminazione di genere e alla violenza, ritiene tuttavia che nel contratto si debba anche fare riferimento all'orientamento sessuale e all'identità di genere e al diritto di gay, lesbiche e trans di essere accettati.

Roberto FICO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione generale alla seduta di questa sera alle ore 20.30.

La seduta termina alle ore 15,40.

Plenaria

(notturna)

Presidenza del Presidente

Roberto FICO

La seduta inizia alle ore 20,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'art. 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Seguito dell'esame dello schema di Contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI-Radiotelevisione Italiana SpA per il triennio 2013-2015

(Seguito dell'esame e rinvio)

Roberto FICO, *presidente*, ricorda che nella seduta tenutasi oggi alle ore 14 ha avuto inizio la discussione generale. Dà quindi la parola al deputato Migliore.

Gennaro MIGLIORE (*SEL*), associandosi ai colleghi nei ringraziamenti al relatore per il lavoro svolto, evidenzia la necessità che con questo contratto di servizio vengano definiti degli interventi da adottare in vista della prossima concessione che, a giudizio del gruppo che rappresenta, deve essere riaffidata alla RAI.

Ritiene che la Commissione debba avviare una riflessione su quelli che nell'ottica di un riassetto del sistema radiotelevisivo debbono essere i sistemi di *governance* della TV, nonché su quella che deve essere la natura del servizio pubblico.

Andrebbe individuata anche la modalità con cui ribadire, stante la natura pubblica delle frequenze, confermata anche dalla giurisprudenza del TAR del Lazio, la loro natura di bene pubblico.

Insiste sulla funzione pedagogica che il servizio pubblico deve avere su temi quali quelli della non discriminazione e del dialogo religioso e interreligioso, nonché nel contrastare fenomeni quali quelli del *cyber* bullismo e del gioco d'azzardo di cui andrebbe vietata la pubblicità sul servizio pubblico ancorché sia un'attività esercitata da concessionari pubblici. Nel parere sarebbe opportuno inserire anche un riferimento esplicito agli ideali dell'Unione europea, impegnando la RAI a trasmettere programmi che, richiamandoli, favoriscano la coesione sociale. Andrebbe invece espunto dal contratto di servizio il riferimento ad un operatore privato quale *you-tube*.

Afferma la necessità che sulla base del contratto di servizio pubblico la RAI presti grande attenzione a tutte quante le questioni che afferiscono all'innovazione tecnologica.

Auspica poi che nel parere si preveda di impegnare la RAI ad avviare un'alleanza tra i servizi pubblici europei di cui andrebbe favorita la capacità di integrazione o nell'ambito della produzione di contenuti televisivi o per quanto riguarda l'acquisto dei diritti sportivi.

Conferma la necessità che la RAI valorizzi le risorse produttive esistenti all'interno dell'azienda, nonché tutti quegli elementi che possano ca-

ratterizzare la produzione di *fiction* in ambito nazionale, anche mediante la promozione di produttori indipendenti cui affidare la realizzazione di nuovi soggetti, rendendo così la *fiction* più autonoma dai rischi di mercato e superando l'attuale programmazione che ne concentra la trasmissione su RAIUNO. Dovrebbero inoltre essere avviate iniziative per favorire la promozione di nuove *fiction* anche su RAIDUE e RAITRE che, per le loro caratteristiche, potrebbero essere la sede più idonea per la sperimentazione, attesa la necessità di individuare differenti modelli narrativi, visto che allo stato attuale la *fiction* RAI è troppo simile a quella trasmessa sulle reti commerciali. Nel parere andrebbe valorizzata anche la capacità della RAI di procedere ad una integrazione tra linguaggi diversi.

Un altro tema su cui è auspicabile che si intervenga sulla proposta di parere del relatore è quello relativo alle audio teche, che rappresentano uno dei patrimoni più importanti esistenti al mondo e che costituiscono la memoria storica del Paese, oltre a rappresentare un valore commerciale per l'azienda. Nelle teche RAI sono conservati su pellicola oltre 900 mila supporti di cui auspica che la RAI attui in tempi rapidi, entro la fine della concessione, la digitalizzazione, così da mettere in sicurezza un materiale di interesse generale. Preannuncia quindi la presentazione di un emendamento che vada in questa direzione.

Sulla questione della *spending review*, cui si fa riferimento nella proposta di parere, mediante una proposta emendativa all'articolo 18, pone una questione di principio ritenendo che la RAI per la sua natura non possa essere ad essa assoggettata essendovi altrimenti il rischio di ricondurre l'azienda ad una specificità che non le è propria.

Quanto alla disposizione con cui si propone di far coincidere la scadenza del contratto di servizio con quella della concessione, suggerisce di sostituire la parola «scadenza», con quella «rinnovo», che appare più coerente con l'idea enunciata all'inizio di riaffidare alla RAI la concessione per il servizio pubblico radiotelevisivo.

Con riferimento alla proposta di pubblicare *curricula* e stipendi di dirigenti e collaboratori, rappresenta la necessità che essa sia resa coerente con le disposizioni di legge attualmente vigenti e che rinviano ad un decreto dei ministeri competenti la definizione delle modalità con cui rendere pubblici questi dati. Quanto ai compensi degli artisti, teme che con la loro diffusione possa essere lesa la capacità concorrenziale della RAI.

Sulla questione del collegamento tra agenti produttori ed artisti dagli stessi rappresentati, ritiene che la Commissione debba valutare la possibilità di procedere ad una riformulazione del testo presentato, giacché quella proposta nella bozza di parere potrebbe presentare problemi applicativi con il rischio di alterare l'attuale struttura di mercato che sembra tutelare maggiormente la RAI.

Auspica infine che nel contratto di servizio si introducano anche più stringenti principi in merito ai processi di *auditing* interna.

Federico FORNARO (PD) esprime una generale condivisione dei contenuti del parere predisposto dal relatore, che ringrazia per il lavoro

svolto, e si dichiara favorevole alla proposta da lui formulata di soppressione del bollino blu.

Con riferimento al tema della copertura del segnale, disciplinato all'articolo 2, lettera a), dello schema di contratto in esame, evidenzia come in base ad esso RAIUNO, RAIDUE, RAITRE e RAINNEWS siano diffusi attraverso il Multiplex 1, mentre tutto il resto della programmazione RAI verrebbe trasmessa mediante i Multiplex 2, 3 e 4.

Come evidenziato, nella citata disposizione si crea una evidente disparità tra gli utenti che pagano il canone nell'accesso alla programmazione RAI, visto che per alcuni di essi è previsto un impegno minore.

Ritiene che sia opportuno su questo tema avviare una interlocuzione con la RAI, giacché non è possibile avere utenti di serie A, B e C, pur pagando tutti quanti il medesimo canone.

Nel preannunciare un proprio emendamento su questo specifico punto, fa presente che in tutte le occasioni in cui la questione è stata da lui o da altri colleghi sollevata, la RAI ha sempre fatto presente che tutti i canali di cui in alcune aree del Paese non si riesce ad intercettare il segnale sono comunque diffusi attraverso TVSAT, che però presuppone il possesso da parte degli utenti di un'antenna satellitare con i relativi costi aggiuntivi.

È del parere che questa sia una questione fondamentale, che deve essere assolutamente affrontata, perché altrimenti tutte le altre ottime cose contenute nella proposta di parere resterebbero comunque inesistenti per una parte della popolazione. Il proprio emendamento andrà pertanto nella direzione di richiedere alla RAI un aumento della percentuale di copertura, con l'auspicio che la Commissione provi a garantire che la RAI assicuri la diffusione del segnale in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale.

Roberto FICO, *presidente*, nell'associarsi alla proposta del collega, assicura il proprio impegno e quello della Commissione nel ricercare anche con la collaborazione della RAI una soluzione che possa essere soddisfacente per i cittadini.

Gian Marco CENTINAIO (*LN-Aut*), nel ringraziare il relatore per il lavoro svolto, rileva come il contratto di servizio vigente sia stato fino ad oggi assai poco rispettato dalla RAI. Non concorda con la proposta del relatore di sopprimere il bollino blu previsto nello schema di contratto dal momento che per il gruppo che egli rappresenta questa indicazione potrebbe essere un'utile garanzia per il cittadino che sta pagando il canone. Preannuncia conseguentemente un proprio emendamento per il ripristino del cosiddetto bollino blu.

Dichiara di non condividere la proposta di sopprimere la pubblicità nel canale RAI dedicato ai bambini in età prescolare e più in generale in tutti i programmi ad essi dedicati. Vi sono infatti importanti settori economici che in questo momento sono in crisi, come ad esempio quello dei giocattoli, per i quali la pubblicità su questi canali rappresenta un impor-

tante momento di promozione dei loro prodotti. La mancata pubblicità potrebbe quindi arrecare loro significativi danni economici.

Concorda con la proposta del relatore di estendere il contratto di servizio fino al 2016.

Esprime invece perplessità sull'inserimento anche dell'intrattenimento nell'ambito del servizio pubblico, perché, se così fosse, si domanda cosa non sia servizio pubblico. Auspica che su questo specifico punto si apra una discussione nella Commissione.

Quanto al canone, è del parere che si tratti di una tassa ingiusta, dal momento che, se un telespettatore non è interessato alla programmazione RAI, non si vede per quale ragione sia tenuto a pagarlo, anche perché molti cittadini si domandano per quale ragione si debba corrispondere il canone ad una televisione che trasmette *spot* pubblicitari al pari delle TV commerciali.

Condivide infine l'orientamento manifestato dal collega Rossi sull'esigenza di ridimensionare il numero dei canali RAI, che forse sono troppi, e dalla cui riduzione potrebbero derivare significativi risparmi economici.

Roberto FICO, *presidente*, auspica che nella Commissione si possa registrare una convergenza di tutti i gruppi su un documento unitario, anche perché ciò permetterebbe di avere maggiori garanzie di un suo recepimento da parte del Governo e della RAI.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (*PD*) rileva come il ciclo delle audizioni sia stato particolarmente lungo e approfondito: si è rivelata una scelta giusta anche per predisporre il materiale documentale su cui costruire il parere della Commissione sul contratto di servizio. La proposta di parere in esame costituisce un nuovo punto di partenza per il Governo. È inoltre convinto che il parere, ancorché non sia giuridicamente vincolante, lo sarà politicamente quanto più sia condiviso dalla Commissione.

Passando all'analisi del contenuto del contratto, nel preambolo sono espressi valori fondanti del servizio pubblico che orientano le scelte concrete da compiere. Concorda con le pregnanti modifiche del relatore introdotte alle lettere b) e c). Concorda altresì con le osservazioni svolte dal senatore Fornaro sull'articolo 2, lettera a), e relative alla necessità della copertura del segnale su tutto il territorio nazionale. Sottolinea l'importanza delle innovazioni tecnologiche, di cui si fa menzione alla lettera b) dell'articolo 2, che incidono direttamente sulla qualità del servizio pubblico e sulla sua essenza. Invita la Commissione, quanto alle problematiche concernenti la lettera c) dell'articolo 2, a riflettere sulle opposte visioni illustrate dalle società Tivù Srl e Sky nel corso delle loro audizioni in Commissione, valutando l'impatto delle sentenze citate in tale sede sulla normativa e sul contratto di servizio.

Relativamente alla lettera e) dell'articolo 2, concernente la questione del cosiddetto bollino blu, pur non avendo una posizione preconcepita, ha maturato la convinzione della necessità dello stralcio delle disposizioni che lo prevedono, grazie ai chiarimenti apportati dalle audizioni svolte.

Quanto al divieto di trasmissione di *spot* commerciali nei programmi dedicati ai minori in età prescolare, ritiene tale disposizioni di alto valore pedagogico, pur consapevole dei costi in termini di mancata pubblicità a carico della RAI. Ritiene però che tale scelta costituisca una sperimentazione che induca gli altri operatori del settore a fare altrettanto. Per quel che concerne gli archivi di cui alla lettera o) dell'articolo 2, sostiene la necessità della loro completa digitalizzazione in quanto patrimonio prezioso da rendere immediatamente fruibile. In riferimento ai centri di produzione locali, di cui alla lettera p) dell'articolo 2), occorre fissare tempi più definiti per le loro specializzazioni.

Relativamente alla lettera t) dell'articolo 2, concernente l'innovazione tecnologica, sarebbe opportuno mettere in condizione la RAI di utilizzare la tecnologia del DVB-T2 e contribuire in questo modo allo sviluppo tecnologico del nostro Paese, consentendo uno *switch-off* senza grandi disagi per gli utenti e trasmettere i principali canali in alta definizione, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 3-*quinqües* della legge n. 44 del 2012.

Si dichiara d'accordo a dare vita ad un canale istituzionale, anche se invita la Commissione a riflettere sul fatto che si tratti di un ulteriore nuovo canale. Ritiene che il richiamo introdotto dal relatore con la lettera e) dell'articolo 3, e riferito alla Carta di Roma, sia particolarmente qualificante e niente affatto scontato. Sostiene la necessità di un maggiore sforzo relativamente alla programmazione scientifica, dato che in materia il Paese si trova agli ultimi posti in Europa e ritiene opportuno aggiungere una apposita lettera i), dedicata appunto alla scienza, all'articolo 7, comma 2. Quanto alla lettera m) dell'articolo 4, ritiene che occorra dare vita a una sinergia con il progetto dell'Agenda digitale.

Circa il comma 8 dell'articolo 5, la razionalizzazione della spesa sostenuta dalla RAI, relativamente alla propria articolazione regionale, dovrebbe necessariamente trovare un equilibrio con la qualità dell'informazione locale.

Si chiede inoltre se il consistente aumento della sottotitolazione della programmazione RAI, a seguito delle peraltro opportune proposte emendative introdotte dal relatore nella prima parte dell'articolo 11, siano effettivamente sostenibili dalla concessionaria.

Per quanto attiene all'offerta per l'estero di cui all'articolo 12, immagina che essa debba essere destinata anche a fini di promozione del nostro Paese verso i cittadini stranieri e non solo agli italiani ivi residenti.

In riferimento all'articolo 18, che è in sostanza dedicato alla contabilità separata, si dichiara d'accordo sull'obiettivo della trasparenza perseguito con la proposta del relatore, che tiene conto anche di quanto accade in esperienze di altri Paesi, quali la Gran Bretagna e richiede che se ne valuti la compatibilità con la disciplina di cui alla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

All'articolo 19, ritiene che la previsione della costituzione presso il Ministero dello sviluppo economico di un gruppo di lavoro sul contrasto all'evasione del canone e quella riguardante le esenzioni e le riduzioni

del canone per particolari categorie di cittadini siano due elementi strettamente connessi.

Non ritiene facilmente praticabile la previsione secondo cui i vertici RAI debbano riferire alla Commissione con cadenza bimestrale sull'attuazione del contratto e nel contempo precisa che non intende esonerare il Ministero dalla sua primaria responsabilità per tale compito. Circa la consultazione pubblica prevista dall'articolo 23 in vista della scadenza della concessione, nel ricordare che il Viceministro *pro-tempore* Catricalà aveva parlato di un percorso analogo a quello svolto per il *Royal Charter Act*, chiede che sia seguita un'analoga procedura.

Ritiene infine che il contratto manchi di una previsione concernente l'Expo 2015, su cui la RAI dovrebbe fare di più che costituire un gruppo di lavoro, attesa la rilevanza dell'evento.

Giorgio LAINATI (*PdL*) ringrazia il relatore, senatore Margiotta, per l'ampio spettro degli argomenti affrontati. Condivide molte delle osservazioni dell'onorevole Peluffo, in particolare quella sulla totale trasparenza, oggetto di un intenso impegno del proprio capogruppo. Uno degli argomenti più rilevanti è costituito dalla razionalizzazione delle spese della RAI: si tratta di un nodo difficile da dipanare, con la progressiva riduzione dei canali e delle direzioni societarie. Apprezza la scelta operata dai nuovi vertici di bandire un concorso per l'assunzione a tempo determinato di giornalisti da utilizzare poi come bacino cui attingere per coprire il *turnover*.

Quanto alla questione del cosiddetto bollino, dichiara di essere stato colpito dalle dichiarazioni del direttore generale dell'EBU, Ingrid Deltente, secondo cui un tale strumento non sarebbe presente in nessuno dei Paesi europei che fanno parte di tale organizzazione. Ritiene comunque che un elemento idoneo a fare chiarezza sull'argomento sia costituito dalle norme sulla contabilità separata. Considera opportuno invitare la RAI a una grande riflessione sulla qualità dell'intrattenimento, in particolare delle *fiction*. Occorre inoltre tenere sempre accesi i riflettori sul pluralismo dell'informazione.

Per quel che concerne la pubblicità nei canali dedicati ai minori, ritiene opportuno trovare un equilibrio, allo scopo di evitare di far travasare la pubblicità nelle televisioni commerciali. Si associa alla richiesta dell'onorevole Peluffo relativamente alle piattaforme trasmissive di cui all'articolo 2, alla luce delle audizioni di Sky e Tivù Srl.

Augusto MINZOLINI (*FI-PdL XVII*) ritiene che elemento essenziale del servizio pubblico sia il pluralismo dell'informazione, da realizzarsi mediante una rappresentazione davvero completa della società italiana. Considera la discussione sul cosiddetto bollino troppo ideologica. Con tale strumento si potrebbe invece offrire maggiore libertà alla RAI, favorendo la sperimentazione. Occorre infine dare delle indicazioni chiare alla RAI circa l'utilizzo delle risorse interne ai fini di risparmio, ritenendo che

il *know-how* del personale, educato al rispetto del servizio pubblico, non debba andare disperso.

Alberto AIROLA (*M5S*) sostiene che la questione del bollino sia risolvibile mediante una autentica operazione di trasparenza.

Salvatore MARGIOTTA, *relatore*, ritiene opportuno formulare la propria replica nella prossima seduta, una volta approfonditi gli argomenti sollevati nel corso della discussione generale.

Roberto FICO, *presidente*, prendendo atto della richiesta del relatore, dichiara conclusa la discussione generale e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 22,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria

Mercoledì 5 marzo 2014

Plenaria

Presidenza del Presidente
Giacomo Antonio PORTAS

La seduta inizia alle ore 8,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori sarà assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Audizione del dott. Giuseppe Peleggi, direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio)

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Giuseppe PELEGGI, *direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli*, svolge una relazione, nel corso della quale intervengono, per formulare quesiti e richieste di chiarimenti, il deputato Alessandro PAGANO (NCD), il senatore Salvatore SCIASCIA (FI-PdL XVII) e Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*.

Giuseppe PELEGGI, *direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli* e Teresa ALVARO, direttore centrale tecnologie per l'innovazione, rispondono ai quesiti posti.

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, nel ringraziare tutti i presenti, rinvia il seguito dell'audizione ad altra riunione e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,50.

Presidenza del Presidente
Giacomo Antonio PORTAS

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 9,50 alle ore 9,55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per la semplificazione

Mercoledì 5 marzo 2014

Plenaria

Presidenza del Presidente
Bruno TABACCI

La seduta inizia alle ore 8,10.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulla semplificazione legislativa ed amministrativa

Audizione del Presidente del Coordinamento delle Libere Associazioni Professionali (CoLAP), Emiliana Alessandrucci, e del Presidente dell'Unione Nazionale Professionisti Pratiche Amministrative (U.NA.P.P.A.), Nicola Testa

(Svolgimento e conclusione)

Bruno TABACCI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce i temi dell'audizione, ringraziando la dottoressa Emiliana Alessandrucci e il dottor Nicola Testa per la loro disponibilità.

Emiliana ALESSANDRUCCI, *presidente del Coordinamento delle Libere Associazioni Professionali (CoLAP)*, e Nicola TESTA, *presidente dell'Unione Nazionale Professionisti Pratiche Amministrative (U.NA.P.P.A.)* relazionano sui temi dell'indagine.

Bruno TABACCI, *presidente*, dopo una breve chiosa, invita i parlamentari che lo desiderino ad intervenire.

Intervengono, formulando osservazioni e ponendo domande, la senatrice Erica D'ADDA (PD) e il deputato Mino TARICCO (PD).

Dopo un ulteriore intervento di Bruno TABACCI, *presidente*, Emiliana ALESSANDRUCCI, *presidente del Coordinamento delle Libere As-*

sociazioni Professionali (CoLAP), e Nicola TESTA, presidente dell'*Unione Nazionale Professionisti Pratiche Amministrative (U.N.A.P.P.A.)*, rispondono alle domande poste.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia per il loro contributo la dottoressa Emiliana Alessandrucci e il dottor Nicola Testa e dichiara conclusa l'audizione.

Ricorda che la Commissione tornerà a riunirsi lunedì 10 marzo, a partire dalle ore 15, con le audizioni del direttore generale della Banca d'Italia, di una delegazione della Corte dei conti e di alcuni docenti universitari esperti della materia.

Si augura di poter chiudere l'ampio ciclo di audizioni svolto nell'ambito dell'indagine conoscitiva mercoledì prossimo, 12 marzo, audendo il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Marianna Madia ed il Sottosegretario Angelo Rughetti.

Una volta completato il ciclo di audizioni, la Commissione potrà dedicarsi alla stesura del documento conclusivo dell'indagine e di una proposta di articolato che traduca in un'iniziativa legislativa l'intenso lavoro svolto.

La seduta termina alle ore 9.

